D. VINCENZO DURANTE

Non fu mai reo del violento adulterio, di cui querelanſi i conjugi D. Franceſco Naccarelli, e D. Chiara Montanaro.

L'Avvocato de' consorti D. Francesco Naccarella, e D. Chiara Montanaro mi regalò di sua risposta, data per le stampe a spese del R. Erario, alla difesa, che io a voce feci nella Regal Camera a pro di D. Vincenzo Durante. Anzicchè leggerla, la divorai. Il Publico, ed io l' abbiam trovata degna di alta lode per la purità dello stile, per la gravità de' sentimenti, per la leggiadrìa de' concetti, per la dottrina, ond'è sparsa. Ma io non l'ho trovata atta a nuocere Durante, nè a difendere la istanza del R. Fisco, che chiese di Durante la morte. A discernere la verità di cosiffatta proposizione, ben volentieri creo giudice lo stesso Avvocato di Naccarella, e di Montanaro, che non finirò mai di encomiare, tra per gli stretti dolcissimi vincoli di amicizia, onde siam ligati egli, ed io, e per le vaghe doti, che il di lui bell'animo adornano. Il creo giudice però a patto, che in quell'esame di mia proposizione la faccia da giureconsulto, e non ischifi la teorìa, e la prattica del foro criminale. Egli s'ingegnò *mostrar D. Vincenzo Durante soprafatto da testimonj per veduta, indicato da un compagno del suo delitto; convinto per gli argomenti; appalesato dalle stesse parole della sua deposizione*. Tanto richiese l'Imperador Costantino nella legge II. *Cod. quorum appellat. non recip.* perchè neppur si sentissero i richiami de' rei: *observare curabis, ne quis homicidarum, veneficorum, maleficorum, adulterorum, itemque eorum, qui manifestam violentiam commiserunt, argumentis convi-*

 ctus,

ctus, testibus superatus, vocem etiam propria vitium, scelusque confessus, audiatur appellans.

Or dopocchè la Regal Camera si scisse contra Durante in due consigli, ciascuno di atrocissima pena ricolmo, uno di morte sulle forche, e l'altro di perpetuità di supplizio infamante, unito a truci esasperazioni, ed in ciò facendo par, che que' saviissimi Senatori andaron speculando la convizione ne' testimonj, il concorso degli argomenti, la confessione nelle voci di Durante, e dopocchè gli accusatori ancor' essi cotesti testimonj, cotesti argomenti, e cotesta confessione menano innanzi, e semprepppiù incalzano; quindi mi son fatto un dovere di seguire coteste stessissime orme dagli accusatori segnare, e prese di mira dalla Regal Camera, affinchè l' avvocato di Naccarella, e di Montanaro giudichi, se a buon dritto sopprammodo mi dolgo di ciascheduna di quelle pene, comprese nella parità de' voti della Regal Camera, e se a buon dritto chiesi, e di nuovo dimando la libertà di D. Vincenzo Durante.

Altro motivo benanche mi ha indotto a distendere per iscritto la seconda dimostrazione della innocenza di questo mio disavventuratissimo cliente. Leggesi nella testè lodata risposta dell' avvocato degli accusatori, che abbia io mancato di scaggionar Durante da uno, ed altro argomento del Fisco, anelli principalissimi della catena di suo delitto. Or senza entrare in briga, se abbia, o non abbia io mancato, se io parlaro della futilità di quegli argomenti non abbia, ovvero non fossi stato udito; eccomi ora a ragionarne di proposito, e coll' innanzi del medesimo elenco ivi in quella risposta numericamente distinto. Così addiverrà, che la Regal Camera, bilanciando i testimonj, gli argomenti, e le voci stesse di D. Vincenzo Durante, conoscerà quanto ito sia errato il difensore di Naccarella in carattarizzandolo; *sopraffatto da testimonj per veduta; indicato da un compagno del suo delitto; convinto per gli argomenti; appalesato dalle stesse parole della sua deposizione.*

Il Difensore di Naccarella è ito errato nel creder Durante sopraffatto da testimonj per veduta, e indicato da un compagno del suo delitto.

IL mio giudice, l'avvocato di D. Chiara Montanaro mi ha per modo risposto, che il lettore non ritrovi il fatto, su di cui giudicar si dee. Ma egli è divenuto in questa parte oscuro, perchè ha dovuto d'ordine della Regal Camera studiarsi di esser breve. Io, che non ho un tal'ordine, posso ben compiacermi, perchè non si desideri altro, in prendendosi tra le mani cotesta difesa di D. Vincenzo Durante, per sapersi tutta intera l'architettura della causa. Per tal'uopo vedrassi come in un quadro l'intera figura del fatto fiscale con i colori impastati dal detto de' principali offesi, dalla confessione di Angelo Cassella, dalle testimonianze de' bargelli Domenico Corcione, e Rafael Rubino, e dalla deposizione del defonto Pasquale Bozzi, e da ogni altra voce del rimanente de' testimonj fiscali.

D. Vincenzo Durante, sospinto dal furore di sua malnata sorte, arrivò governadore in Cusano addì 3. Maggio 1782. Gli furon destinate per abitazione talune stanze sottoposte al nobile appartamento del palazzo baronale. Quì trattenevansi ancora i conjugi D. Francesco Naccarella, e D. Chiara Montanaro, esposto il marito al sindicato della stessa carica di governadore ivi esercitata. Così addivenne, che fra Durante, e Naccarella nacque della corrispondenza, e poscia D. Chiara Montanaro si avvide, che il novello governadore erasi di lei invaghito; ma la sua onestà non pure il ributtò, che anzi avvanzatosi egli un dì a dirle sconce parole, indici del di lui pravo talento, lo ricoverse di altrettanti amari rimbrotti. Sentivasi però la donna tanta fortezza, e sicurtà in seno, che non paventò di esporre a nuovo pericolo l'onor suo. Ella insieme col marito invitò Durante a desinar secoloro, e a tal'uopo ricercarono per Cusano cibi li più scelti

per imbandirne all'ospite mensa, che gli gradisse. Ma costui non saprei dire, se barbaro, o villano, dopocchè promise di accettare le cortesie di que' conjugi, presso all' ora del pranso mancò alla promessa. E quel, che punse più il cuore della D. Chiara, e del di lei consorte si fu, di essersi con i di loro nimici beffato Durante e trastullato dell' invito, e di sua barbarie, o di sua villanìa.

Frattanto veniva in tutte le sere il novello governadore visitato da i galantuomini del paese, i quali eran soliti trattenersi con lui sino alle due ore della notte. Costoro partiti, gli mantenevano la conversazione sino alle quattr' ore Angelo Cassella, gli altri due Cassella Generoso, ed Onofrio, Giofeppe Marcarelli, il mastrodatti della corte Pasquale Bozzi, e gli armiggeri baronali Domenico Corcione, e Raffael Rubino. Cotesta combriccola di giovinastri viziosi faceva, che D. Chiara Montanaro servisse di argomento de' loro discorsi ora mordaci, ed ora lascivi, indirizzati ad offendere la onestà, e le persone di que' conjugi; cosicchè una sera Generoso Cassella estrinsecò il suo cordoglio, che la D. Chiara partir si dovesse da Cusano senza esser tocca nell' onore. E dimandatosi dal governador Durante sul come sarebbesi fatto, replicò tosto Angelo Cassella, esservi pronto e spedito il modo, di finger esso un bisogno di acqua, e introdursi notte tempo nelle stanze di que' conjugi, e dar poscia l' adito a tutti di entrare, di assalire, e di violentare la donna.

Angelo Cassella, che propone quì cotesto espediente è quel desso, che quale inquisito di omicidio fu mantenuto sempre in un carcere criminale, in tutto il tempo del governo di D. Francesco Naccarella. Egli quali pietre non mosse per ottener da Naccarella di essere abilitato, almeno in altra men disaggiata prigione! ma tutto indarno. D. Francesco Naccarella, sordo alle di lui preci, non curò che i potenti congionti di Angelo Cassella, e che questi stesso gli giurassero fiera nemicizia, ma fu costante a non sentir pietà per un' omicida. Arrivato però governadore di Cusano D. Vincenzo Durante, non più tardi di quattordeci giorni dal dì del suo arrivo, si lasciò vincere dalle premure, e dalle offerte di Angelo Cassella, e del di lui zio prete D. Ottaviano, talchè addì

addì 17. Maggio 1782. fu abilitato il reo *ad meliores carceres*, e per cosiffatto favore furon a Durante sborsati dodici carlini contanti, ed accolse benanco il presente di un prigiotto, e di un boccolare.

Erasi già nel giorno diciannove Giugno, quando sulla notte di quel dì uniti insieme il governator Durante, i tre Cassella Angelo, Generoso, ed Onofrio con Giofeppe Marcarelli risolsero la esecuzione del disegnato reo consiglio. Aspettaron dunque, che la conversazione di que' Galantuomini, i quali visitavano il Governadore fino alle ore due di notte, si sciogliesse, talchè costoro partiti, si trattennero fino a presso le quattr'ore, ed indi chiamaron a loro il Mastrodatti Pasquale Bozzi, cui dal Governadore fu imposto, e dagli altri con minacce ordinato, di non badare a qualunque fatto gli fosse per sotto gli occhi corso, e che a qualunque rumore neppur destato si fosse. A loro chiamaron anche i due bargelli Corcione, e Rubino, da' quali Angelo Cassella chiese e funi, e lacci per ligare D. Francesco Naccarelli, che gli furon negati, e uno di loro, cioè Domenico Corcione, fu messo impostato sotto la volta del portone, e l'altro, cioè Raffael Rubino, fu trattenuto nella stanza del Governadore chiuso insieme con lui. Per tal modo disposte le cose, Angelo Cassella picchiò la porta de' conjugi Naccarella, e Montanaro, i quali in quell'atto recitavan il Rosario di nostra Signora la Madre di Dio, e chiese dell'acqua con in mano un vase di creta, perchè in tutto il giorno il giurato della corte non aveva voluto prenderne, e tutti sentivansi morir di sete. Tutti, e due que' conjugi prestaron fede ad Angelo Cassella, che penetrò fino alle ultime stanze, dove colorì sempreppiù il tradimento in empiendosi di acqua il vase, e familiarizzandosi con i padroni di casa condiscese in girsi trattenendo per le camere, siccom' essi vollero, non ostantecchè fosse l'ora della notte sopramodo avvanzata, e fermarsi a contemplare il bello di un di loro altarino, dove la statua di S. Antonio era esposta.

Nel mentre, che Cassella cotesti fili di trama ordiva sulle stanze superiori, erano appiè delle scale in aguato i due Cassella Generoso, ed Onofrio uniti a Giofeppe Marcarella:

 pian-

piantato colà, dove fu messo, trattenevasi sotto la volta del portone il bargello Domenico Corcione: chiuso insieme col governadore Durante, ed appiattato si stava l' altro bargello Raffael Rubino: il mastrodatti Pasquale Bozzi era in camino per chiudersi nella stanza sua, siccome gli venne imposto. Or dopocchè Angelo Cassella ebbe appagati i conjugi Naccarella, e Montanaro, che gli feron contemplare e l'altarino, e la statua, nell' accostarsi all' uscio dell' ingresso della casa, accompagnato da D. Francesco Naccarella, il quale pieno di bontà faceagli lume, glielo smorzò in mano, ed avventatoglisi sopra lo stramazzò a terra. Spaventata la moglie chiama ajuto dal governadore, e da' bargelli: Generoso Cassella, e Gioseppe Marcarelli si scalzon i piedi, e corron su ad unirsi ad Angelo Cassella: Onofrio avvisa Durante del fatto, e anch' egli frettolosamente corre ad unirsi agli altri tre mentovati: Durante si caccia fuori dalla stanza dov' era chiuso col bargello Rubino, e lo mena vicino all' altro bargello Corcione, e poi a tutti, e due comanda d' uscir dal palazzo, ed è ubbidito: il mastrodatti infine in ritirandosi nella sua camera raccapricciato e tremante, si ferma un momento sotto l' uscio, e vede Durante, i Cassella, e Marcarelli salir sulle stanze di Montanaro ad eseguire la nefanda scelleratezza, che avevan, lui presente, concertata; e che in quel punto gli confidarono di gir a consumare.

Ed in vero, disteso per terra D. Francesco Naccarella, alcuno di que' ribaldi lo ligò di mani, e di piedi, ed empia guardia gli si assise a lato, e gli altri si feron sopra di D. Chiara Montanaro ad espugnare la rocca di sua onestà. Per tal malvagio fine la posero in croce alla supina. Sul suolo uno le premeva la testa, otturandole la bocca, altri due le tenevan in terra inchiodate le mani, e due altri le allargaron le gambe. Ma pure questa donna combatteva con que' bruti, cosicchè una volta le riuscì di liberarsi una mano, e disarmò il braccio di un di quegli aggressori, dal pugnale, che stringeva, ma la mano più forte dell' aggressore, che le morse l' antibraccio, le ritolse lo stile, ed ella si ferì. Mal potendo adunque vincere, nè resistere colla forza, si rivolse alle preci, che unì allo spavento della vendetta del Cielo.

Voi,

Voi, gridando disse, *che volete da me, io non sono donna di queste cose, nè sono chi andate cercando, io sono serva di Gesù Crocefisso, e di Maria Santissima della Libera, alli quali ho dedicato l'onestà mia, e pensate, che quì stiamo nella casa di Gesù Sacramentato, il quale, se voi l'offendete, adesso vi farà morire tutti repentinamente*. Preci furon queste sparse al vento. Volle però tentare sottrarsi da quei ceppi, sicchè unita insieme quanta forza potè, già se ne liberò. Corse tosto a staccare il volto di quello scelerato, che opprimeva il suo, e si avvide, in toccando una rete, che era la rete di seta, onde il governador Durante custodiva i suoi capelli *per cui formò sospetto in lui, e tutta la corte con altri suoi amici, che era solito tenere in conversazione, cioè l'abbate Onofrio, Generoso Cassella, Angelo Cassella, e Gioseppe Marcarelli*.

Lo stesso luogo, che Durante occupato aveva, non si rimase di occupare Angelo Cassella. Questi ardì profferire le voci: *statti zitto, non aver paura*, le quali lo discoversero per quello, che era; ma già D. Chiara svenne. Ella però si avvide, che dopo di Angelo Cassella la oppresse il terzo più barbato degli altri due, perchè non finiva di stracciarle le carni con degli acuti morsi. Venne per le mani di D. Chiara il cappello di costui, ma non si fidò distinguerne il padrone. E resa già semiviva, le mancò lo spirito di badare ad altro, nè può sapersi, che cosa mai il rimanente degli aggressori fatto avesse di lei.

Ma guari non andò, che quel branco di folli bricconi dileguaronsi da quella casa. Tosto levatasi in piedi, corre D. Chiara a chiudere le stanze, e ne rinforza le porte con traversa di legno, disserra un palcone, e vi si caccia fuori; vede uscir dal portone quattro, o cinque persone, a cui palesa di averle conosciute, comecchè conosciute non l'avesse; vola ad ajutare il marito, che ligato giaceva sul pavimento della sala; ritorna al palcone a chiedere ajuto da D. Gioseppe Franco, ma questi le risponde, che il chiedesse al governadore. Quì disvela i suoi sospetti contra Durante, il quale in sentendo le di lei grida, le dimanda: *D. Chiara, che cosa è stata?* Come, gli si risponde, come

 ardi-

ardiſci far l' innocente, quando il primo ſei ſtato tra ribaldi, che mi han diſonorata? Il governadore le replicò: *nè? io so ſtato? e lloco ſtai bona*. Invita di bel nuovo D. Gioſeppe Franco a ſoccorrerla, prega le genti di ſua caſa, ma niuno ſi muove; che anzi diſponendoſi Generoſo de Nigris, garzone del Franco ad eſaudirla, queſti lo rimproverò, e l' obbligò a ritirarſi dentro. Indi comparvero i bargelli Corcione, e Rubino, che ritiravanſi. Dopocchè lunga pezza di tempo buſſarono il portone, gli venne loro aperto da Durante, ed entrati videro, che anche il maſtrodatti della corte Bozzi era col governadore unito, il maſtrodatti, con tutte le ſue veſti in doſſo, il Governadore in camicia, e calzonetti.

Non indugiarono recarſi i due bargelli, il maſtrodatti, e 'l Governadore ſull' appartamento di Naccarelli, che ritrovaron tuttavia ſul ſuolo nelle mani giunte, e ſtrette dal laccio di ſeta, onde il bargello Corcione ligava la ſua piſtola, e ne' piedi giunti, e ſtretti dal ligame, onde Angelo Caſſella ſervivaſi per le ſue calze. In mezzo ad alto conqueſto del mal patito, ed in mezzo ad ingiurie, che contro di tutti que' conjugi proferivano, accuſando il governadore complice nel delitto, chiedea Naccarelli la preſenza degli Eletti, e del Parroco locale per lo reperto di ſua giacitura. Durante però impoſe a i bargelli, che levati aveſſero dalla ſottopoſta prigione Paſquale Piazza, e Agoſtino Simeone, detenuti per cauſa civile, alla preſenza de' quali ſi procedè allo slacciamento di que' ligami, e l' uno, e l' altro ſi conſervò il governador Durante, che oggi ſono in giudizio le più forbite armi del R. Fiſco, per convincere Angelo Caſſella, a cui il ligame delle ſue calze appartienſi, ma non per convincere Corcione, padrone del laccio della piſtola, del quale oſſerverete una metamorfeſi ſtraniſſima. Chieſe Naccarelli inoltre la preſenza di Chirurgi, e ad appagarlo uſcì lo ſteſſo Durante, accompagnato da tutti, e due i bargelli. Menò ſeco D. Andrea Paolillo, unito al quale andò ancora il di lui cugino Giovanni Marino. Chieſe Naccarelli altri Chirurgi, e Durante mandò per mezzo de' bargelli chiamando D. Tomaſo Jacobelli, che ſulle prime ſalaſsò D. Chiara, ed eſeguiron

po-

poſcia la perizia ſu de' veſtigj , che nelle mani, e ne' piedi di Naccarelli laſciato avevano il laccio di Corcione, e 'l ligame di Angelo Caſſella . Riconobbero eziandio marche di ſtrapazzi ſparſe ſulla perſona di D. Chiara, la quale inſieme col marito non ſi rimaſero di rinfacciare a Durante la complicità ſua nel delitto, preſenti gli ſteſſi chirurgi . A coſiffatti rimproveri da ſtizza, e da furore traſportato riſpoſe ſempre Durante negando, ed una volta avvanzoſſi ancora a comandare a i bargelli, che aveſſer menato prigione Naccarelli, ed altra volta gli comandò in nome del Re di finirla. Eraſi però D. Chiara avvanzata di molto per non tacerſi. Con D. Gioſeppe Franco ſmaltito aveva, che il reo era Durante. Col maſtrodatti, e con i bargelli ſcoverto aveva, che il reo era Durante . Nominato aveva reo Durante con i prigioni Piazza, e Simeone , e reo Durante paleſò ancora innanzi a i chirurgi ; tanto valſe quel ſoſpetto, che le ſurſe in mente per lo repentino sfuggevol tatto di rete, che appreſe di Durante, non oſtantecchè Generoſo Caſſella , e Gioſeppe Marcarelli, rei ſicuri del delitto, anch'eſſi eran uſi cuſtodire i di loro capelli con reti di filo, a differenza della rete di Durante , ch'era di ſeta ! Venne perciò , a giudizio de' bargelli , riſolvendoſi Durante ad invitare i Chirurgi, che aveſſer oſſervato ſe nel maſtrodatti , ne' bargelli, ed in ſua perſona apparivan ſegni di recente coito , e così videro aſperſe di litergirio la ghianda del governador Durante . Chieſe in fine D. Chiara due Levatrici , e toſto ebbero i bargelli l' ordine da Durante di chiamarle , coſicchè Anna Fiore , e Catarina la Porta , donne di tal meſtieri , viſitaron le offeſe parti di D. Chiara , la quale volle mantenerſi all' impiedi nell'atto della ricognizione. Così eſeguendoſi coſiffatta perizia , dichiararon al governadore non aver potuto penetrare nel luogo oltraggiato , e dubbioſo parere diedero della umidità di un panno lino, che D. Chiara fece loro vedere .

In queſto ſtato rimaſero le coſe nella notte del delitto. Nel dì ſeguente, e ne' giorni dopo altre replicate volte chieſero Naccarelli , e Montanaro di eſſer riconoſciuti , e Durante ad accertar ſempreppiù la pruova generica del reato , altrettan-

te fiate ordinò la chiamata de' chirurgi, e delle ostetrici, le quali nelle seconde ricognizioni ebber licenza di comodamente, come la bisogna richiedeva, osservare in letto le offese di D. Chiara, che le han distintamente deposte. Tutto in somma quanto il R. Fisco vantar puote per la sicurezza del genere del delitto, tutto lo deve al governador Durante, che vegghiò a stabilirlo e nella notte de' diciannove Giugno, e ne' giorni avvenire. Deesi però por mente, che se niuna carta trovossi scritta nella Corte di Cusano intorno alla pruova specifica, addivenne cotesta mancanza per volontà deliberata di Naccarelli. Guardatevi, egli disse, e intuonò a Durante, di farvi mio giudice: il giudice mio è la G. C. della Vicaria, nè io acconsento mai, che voi distendiate un rigo di mia deposizione; e così restò fatto, senzacchè Durante mostrasse nè tampoco voglia di altrimenti operare.

Egli però convien persuaderci quali ambasciose notti, e quali giorni di amarezze passato avesse D. Vincenzo Durante dal punto, che fu D. Chiara sollecitata di nominarlo. Scorsa quella voce, che nel suo nascere fu figliuola di un temerario sospetto, figliuola di un capriccio donnesco, scorsa da una in altra bocca, non andò guari, che non se ne riempisse il paese, e buccinata poscia dalle trombe di falsa fama occupò tosto le Città, la Capitale, la Provincia, il Regno. Il governador di Cusano, diceasi, empio, e scellerato, abusando di sua podestà, ha tolto con violenza inudita e nuova l' onore di una gentildonna, in faccia al marito, ligato a foggia di belva: ed insierocendo nel mal nato suo talento, si ha fatto notte tempo aprire con un tradimento, degno di mille morti, fattosi capo di una mano di giovinacci perduti, i quali tutti si andaron sozzamente pascendo delle carni di veneranda matrona. Figuratevi di quale infiammato zelo di giustizia divampò l' animo del Re, ed allora spezialmente, quando la stessa donna gli si presentò, a cui non mancaron gemiti, pianto, grida, implorando pietà, mercè, misericordia, e la più tremenda vendetta contro del reo. Mostrava ella lividure, graffi, ferite nella gola, nel seno, nelle braccia, e laddove non permetteale modestia di scoprire, suppliva colle sue natie ipotiposi. Tanto bastò a bandirsi in Corte

te, in piazza, e per ogni dove, reo del delitto il governador di Cusano. Ma perchè, per Dio, perchè non dirsi, che tutto ciò, in rapporto a D. Vincenzo Durante, stava raccomandato al sottile marcioso filo di un sospetto di donna, concepito tral bujo di oscurissima notte, concepito ad un tatto di rete, non già fermo, e ponderato, ma sfuggevole, e volante, concepito in mezzo a strazj, ed angoscie del male proprio, e del marito, concepito da fantasìa divenuta, quasi dissi orciuolo di solfo, e di pece? Perchè non dirsi, che tre sicuri rei eran già fuggiti in paesi stranieri, congiunti per sangue, e per istretta alleanza col certo reo di Angelo Cassella, i quali bastaron bene a concertare, ed a consummare il delitto, spalleggiati dalla ribalderìa del mastrodatti Bozzi, e de' Bargelli Corcione, e Rubino? E per dirla in poco, perchè non dirsi, *ho sospettato*, siccome in giudizio si è detto, del governadore, che dirsi, il governadore fu l'autore, fu il principal violatore di mia onestà?

Cotesta maligna fama iva crescendo, quando nel dì venticinque di Giugno recossi in Cusano la squadra del Tribunale di campagna. Trovavasi in quell'ora Durante in Chiesa assistere all'incruento Sacrificio dell'Altare, ed ivi gli si passò la notizia dell'arrivo di quella gente di giustizia. Egli consigliossi a non cacciar il piede dalla Chiesa, che se la fece asilo. Con lui confugiossi ancora il mastrodatti Bozzi, e con lui confugiaronsi i bargelli Corcione, e Rubino. Egli colà si rimase, sintantocchè i soldati del Tribunale nel dì seguente non partironsi in compagnia di Naccarelli, e di Montanaro; ma i bargelli Corcione, e Rubino nel dopo pranso del giorno stesso de' venticinque, punti dalla sinteresi di loro misfatto, credendo, che non bastasse la Chiesa a salvarli, si fuggirono in campagna. Durante per contrario si risolse di tener dietro a i conjugi offesi sino in Napoli, dove si eran condotti, e vi si andò disponendo; ma non ritornò a casa, amando meglio di trattenersi con alcuno di que' paesani. In questo interstizio di tempo unironsi a consiglio gli stretti congionti di Angelo Cassella, e tutti e tre gli indubitati rei del delitto Generoso, ed Onofrio Cassella, e Giosеppe Marcarelli, col mastrodatti Pasquale Bozzi, perchè si trovasse il mo-

modo di aprir la prigione ad Angelo Caſſella. Era la chiave del carcere nella ſtanza del governador Durante, la quale rimaſe a diſpoſizione del maſtrodatti Bozzi. Immaginaron dunque, che vi abbiſognaſſe una chiave falſa, perchè niuno di quei, che converſaron nelle ſtanze di Durante foſſe manifeſto reo di coteſto delitto. Chiamaronſi a tal'uopo il chiavajo Pietro Buccio, il quale rinvenne nel cortile del palazzo baronale il maſtrodatti Bozzi, Generoſo Caſſella, e Paſquale Fiore, e da loro accettò l'incombenza di formare altra chiave ſul modello della vera, che gli fu conſegnata. Ebbe cura il maſtrodatti Bozzi di ripigliarſi la vera chiave del carcere dall'artifice Buccio, il quale trovandoſi già eſemplata la nuova ſulla figura della vecchia, gliela reſtituì, e nel giorno ſuſſeguente non dubitò di inviare a Generoſo Caſſella il novello lavoro per mezzo di Giovanni Prillo. Fuvvi del contraſto tra Gioſeppe Marcarelli, i due Caſſella Generoſo, ed Onofrio, col Prete D. Ottaviano Caſſella intorno alla perſona, che diſſerrar dovea il carcere per la fuga di Angelo Caſſella. Chiedevan quelli, che toccaſſe farlo al Prete D. Ottaviano, qual zio del prigione, pretendeva queſti, che ſpettaſſe a loro, correi nel delitto; ma in fine conſentì di eſeguirlo Donato Valente, il quale recatoſi innanzi a i cancelli, ne ſpalancò la porta, onde Caſſella fuggì via. Il vide Bozzi per iſtrada, e non baſtogli l'animo di farlo arreſtare; ſolamente impiegoſſi a rilevare la pruova generica del delitto.

Arrivati fratanto in Napoli i conjugi Naccarelli, e Montanaro non ſi trattennero preſentarſi al Magiſtrato criminale, oltre de' memoriali avanzati appiedi del Re, accuſando Angelo Caſſella, il maſtrodatti Paſquale Bozzi, e D. Vincenzo Durante. Eppure queſti eraſi già portato nella Capitale cogli ſteſſi accuſatori trattando e converſando; talchè diſpoſti dalla G. Corte della Vicaria gli ordini di carcerarſi Caſſella, Bozzi, e Durante, in Cuſano ſi carcerò Bozzi, e dalla ſteſſa caſa di Naccarelli, e Montanaro fu Durante menato prigione.

Tutte coteſte vicende avvennero nel giro di due meſi, quanti ne ſcorſero dal dì, che Duraute fu dall'ira del ſuo deſtino sbal-

sbalſato in Cuſano, fino al tempo di ſua carcerazione. Su di tali vicende vuol il R. Fiſco innalzate le forche per iſtrangolarvi Angelo Caſſella, e D. Vincenzo Durante ancora, *citati ad informandum*, & *ad capitula* i duo Caſſella Generoſo, ed Onofrio, e Gioſeppe Marcarelli.

Or ſopratutto ſappiaſi di aver io ſin' ora manifeſtato al lettore la figura di un fatto cogli ſteſſiſſimi colori, onde viene dal Fiſco dipinto. Le contradizioni irreconciliabili, le varietà incompatibili, le diſſonanze inaccordabili, le alterazioni iperboliche, i delirj, i mendacj, gli ſpergiuri de' correi, de' teſtimonj, de' principali, tutto ho traſandato, ho tutto, nell' animare il fatto fiſcale, mandato in oblio. Dee però il Giudice aſpettarſi, che gli ſi parino innanzi le contradizioni, le varietà, le diſſonanze, le alterazioni, che la legge da qualunque giudizio diſcaccia, ed allontana, i delirj, i mendacj, gli ſpergiuri, che la legge in qualunque giudizio proſcrive, e condanna.

AD avviſo dunque del difenſore di Naccarella, Durante *è ſopraffatto da teſtimonj per veduta, è indicato da un compagno del ſuo delitto?* Ed il R. Fiſco a queſta peſante derrata di pruova uniſce la giunta trabboccante de' principali offeſi, coſicchè per queſta parte potrebbe la pruova, che contra Durante concorre, caratterizzarſi per pruova *di convizione*. Io per contrario mi comprometto diſvelare al Giudice non poterſi mai a niun patto giungere a niun grado di pruova colla forza delle teſtimonianze, unite dalla ragion fiſcale contra Durante, e ciò non per le depoſizioni de' principali offeſi, non per lo giurato detto de' teſtimonj, non per la confeſſione di uno tra i certi rei del delitto.

Egli l'Avvocato di D. Chiara Montanaro, facendola da giuriſperito, s' incontrerà primieramente, aprendo il codice, colla legge degl' Imperadori Graziano, *Valent.* e *Teod.* regiſtrata nel titolo *de probat.* legge, che inviolabilmente ſi eſegue dal Magiſtrato, qual giuſta regola della libertà de' citta-

tadini, ovvero per la di loro punizione.. *Sciant cuncti accusatores*, dice la legge, *eam se rem deferre in publicam notionem debere, quæ munita sit idoneis testibus, vel instructa apertissimis documentis, vel indiciis ad probationem indubitatis, & luce clarioribus expedita*. Ogni qualunque accusatore, sia egli oltraggiato nella vita, o nell' onore, o nella robba, sappia pure, che il Giudice non può dargli ascolto, se il fatto, che sottopone al conoscimento giuridico, non sia garantito da testimonj idonei, ovvero da manifestissimi documenti, ovvero da argomenti incontrastabili, e più chiari della luce, mercè de' quali risulti legal certezza dell' accusa, e dell' accusato. Quì convien fermarci sul requisito de' testimonj idonei, quale esser puote qualunque uomo non istupido, non matto, che connetta le idee, e che al pari di ogni altro uomo sia mosso nelle sue sensazioni; purchè però vada fornito copulativamente da due requisiti: uno, che non abbia interesse di alterare, o di tradire il vero, l' altro, che il suo detto sia analogo al verosimile. In somma il testimonio idoneo esser dee scevero da sospetti e nella persona, e nel detto. Per l' uno requisito, e per l' altro quanto squisita fu la dilicatezza de' legislatori! Sbandiron essi dalla confidenza della legge ogni testimonio, che aver potesse coll' accusatore, o coll' accusato rapporti di famiglia, o che abitassero nella stessa casa, o che educati fossero in quella famiglia, caratterizzati colle nozioni di domestici, e di familiari, fu di che spezialmente provvidero la legge 3. *Cod. de test.* e la legge 24. *D. eod.* che avesse vincoli di amicizia; di dipendenza, per le leggi 5. *cod. de test. e* 3. *D. Cod.* che avesse contrarietà per odio: per servitù, per le leggi 3. *D. de test. e* 17. *Cod. de test.* che avesse ligami di nascita; di patrocinio; di libertà, per le leggi 6. *cod. de test.* 25. *D. eod.* 15. *Cod. eod.* Sbanditi eziandio furono dalla confidenza della legge i condannati; e quei che tuttavia erano *sub judice* in un pubblico giudizio, per le leggi 3. 5. *e* 20. *D. de test.*, gl' infami per delitto, o per mestiere; gli adulteri; le prostitute per le leggi 3. 5. *D. de test. e* 6. *ad leg. jul. repetund.* 14. *D. eod.* Gli uomini venali, gli uomini di mala fede, gli uomini di perversa indole, per le cennate leggi 3. 4. *e* 15. *D. de test.* e per la legge 5. *D. de* in-

injur. tutti furon dal giudizio espulsi. Ed in fine quale spezialissima cura non si presero gl' Imperadori. Onorio, e Teodosio nelle leggi del Codice 10. *de test. e ult. de accusat.* ad eliminare sin dalla soglia del giudizio i socj, ed i partecipi del delitto! Singolarissimo, e leggiadro è quel pezzo di legge, inserito da Callistrato nella legge 3. *D. de testibus*, onde hassi dal Giudice a regolare la idoneità de' testimonj per lo di loro detto: *tu magis scire potes quanta fides habenda sit testibus, & quin & cujus dignitatis, & cujus existimationis sint, e qui* SIMPLICITER *visi sunt dicere, utrum unum, eundemque premeditatum sermonem attulerint, an ad ea, quæ* INTERROGAVERIS EX TEMPORE VERISIMILIA *responderint.*

Non tema però il Fisco, che io disprezzi le di lui prerogative, quando avvenga di giudicarsi su di un delitto atroce, o di pruova difficile per le gravanti qualità delle persone, del tempo, del luogo, del modo, e con l' innanzi delle santissime leggi del nostro Regno. Sarà appieno soddisfatto di tutto. Per ora non isdegni di avvertire alla quasi infinita distanza, che tra i testimonj idonei passa, de' quali si è ragionato, per li requisiti personali, e del detto di loro; e gli offesi principali, che la fan da accusatori. *Omnibus in re propria dicendi testimonii facultatem jura submoverunt*. E' una singolar legge degl' Imperadori Valente, Graziano, e Valentino registrata nel Codice sotto il titolo *de test.* talchè inviolabile è il canone trà i Criminalisti di non potersi l' accusato gravare di niun menomo indizio, mercè la testimonianza dell' accusatore, a cui strettissimamente si concede solo l' indizio *ad inquirere* contra l' accusato da que' Dottori, che amano meglio favorire la ragione del Fisco, anzicchè quella de' rei. In fatti il dottissimo Giambattista Bajardo, addente alle questioni di Giulio Chiaro sulla questione X. del libro V. insegna così: *occurrit locus tractandi de querelante: ad ejus propositum etiam multa diximus supra quæst. 7. n. 2. Sciendum est ergo, quod querelans aliquem de vulnere, aut offensione, dicitur testis in caussa propria, & ei non creditur, quia ex tali querela facit se inimicum querelanti, Farinac. qu. 46. n. 12. eique minime contra accusatum, seu querelatum creditur, ibi, num. 93. cum sequent.* NEC IPSIUS INCULPATIO FACIT IN-

DI-

DICIUM AD INQUIRENDUM, nec ad capturam sufficit, num. 67. & quamvis ut testis fuerit examinatus, non tamen ei creditur, num. 98. quinimo, & si ipsius dictum fuerit confirmatum in tortura, non probat, quemadmodum nec dictum accusatoris. n. 64. nec illorum est acceptanda oblatio, si dicant velle stare cum reo in tortura, num. 161. carenturque fide, etiamsi Princeps esset n. 142. Ma valga pure, che gli Accusatori col detto loro producano un'indizio al inquirere; ben si sà, che niun altro effetto partorisce, tranne di aprir al Giudice la via a procedere contro di colui, che nomina l'accusatore. Tutto il dippiù, che conduca al discovrimento del reo, e che sia uopo per la formazione di una prova legale a convincere, ovvero ad indiziare tutto esser dee estraneo, ed alieno dall'accusatore, tutto raccoglier deesi dalla scaturiggine de' testimonj idonei, o dagli evidentissimi documenti, o dagl'indizj incontrastabili, e più chiari del sole, lasciato da banda, e senza neppur guardarsi il querelante.

Questa assolutamente è la sorte di qualunque siasi accusatore, la di cui accusa riluca, di verosimiglianza, e vescita sia del manto di semplicità, e la quale armonico concento formi colla pruova testimoniale, che viensi poscia su di essa acquistando. Che se per ventura addivenga, che al Giudice racconti l'accusatore successi, che macchiati siano d'inverosimile, o che meni il Magistrato per balze, e per dirupi per giungere al conoscimento della verità, o che in fine discordi la querela colla pruova, che dee fiancheggiarla; allora, in ciascuno di cotesti casi, quell'indizio ad inquirere, che la querela da se stessa produceva, anch' esso sparisce, e si perde. Di cosiffatto cangiamento è madre la stessa retta ragione, donna e signora di qualunque jus.

Esaminate ora la querela di D. Chiara Montanaro. Dopocchè costei narrò l'ingresso di Angelo Cassella nelle di lei stanze a quattr'ore di notte col pretesto di voler dell'acqua, in uscirsene accompagnato dal marito, dice: *in un subito vidi, che detto Angelo si voltò colla faccia indietro, e colla sua bocca cacciò un gran soffio, che smorzò il lume, e nell'istesso tempo intesi, che detto mio marito esclamò, dicendo, Signore misericordia, confessione, nè per allora l'intesi più, onde io*

op-

oppressa da gran timore dubitando, che detto Cassella non lo volesse offendere per astio, che con esso aveva, e mi affacciai alla finestra, e cominciai a gridare, dicendo, Raffaele, Raffaele, Governadore, Governadore, currite ca mo nc' accidono, e niuno rispose alle forti mie voci, nel qual tempo m' intesi prendere nelle braccia da più persone, *che mi buttarono a terra colla faccia in su, ed altri serrando la finestra, con che credei, che mi avessero voluto ammazzare per rubbarci, ed assassinarci, per cui mi posi a gridare, dicendo, che volete da noi, domandando pietà, e maggiormente mi crebbe il timore, quando, facendo strepito colle mani, mi riuscì di toccare colla mia mano destra una manica di coltello, che pendeva da sotto la mano di un' altro, quale io strinsi fortemente per non farmi ammazzare, e teneva forte, ma dopo poco tempo me ne vidi sciolta per un gran morso, che mi fu dato nel radio della mano destra, e per una ferita causatami nell' antibraccio sinistro, nel qual tempo mi accorsi, che volevano levarmi l' onore, perchè* mi posero in croce, due persone tenendomi le braccia, un' altro la testa, e mi otturava la bocca per non farmi gridare, e due altri per le mie gambe, ed uno si buttò sopra la mia persona, *alzando la gonna dalla parte d' avanti, al che mossa io dal gran timore di non perdere l' onore, ed anche per l' offesa di Dio, mi posi a gridare con dire: voi che volete da me, io non sono donna di queste cose, nè sono chi voi andate cercando, io sono serva di Gesù Crocifisso, e di Maria Santissima della Libera, alli quali ho dedicata l' onestà mia, e pensate, che qui stiamo nella casa di Gesù Sacramentato, il quale, se voi l' offendete, adesso vi farà morire tutti repentinamente; ma con quelli ribaldi non ci potevano nè preghiere, nè minacce, perchè vollero bestialmente sfogare i di loro lascivi desiderj, onde io accesa di collera feci gran forza colle braccia, e mi riuscì svincolarmi da quelli, che mi tenevano, e cercai sollevare quell' orrida faccia, che opprimeva la mia con succidi baci, ed anco mi diede un morso dalla parte destra del mento, ed afferrando quel capo esacrando, toccai una rezziglia di seta solita portarsi dal governador Durante,* PER CUI FORMAI SOSPETTO *in lui, e tutta la corte con altri suoi amici, ch' era solito tenere in conversazione, cioè l' Abbate Ono-*

Onofrio , Generoso Cassella , Angelo Cassella , inquisito di omicidio , e Gioseppe Marcarelli , ed anco mi fermai in tal sospetto, perchè da quel tempo, che venne in Cusano detto governadore , voleva fare l'appassionato con me, *ed una volta si avvanzò a dirmi certe parole disoneste, per cui lo ripresi fortemente, onde per isfogare la sua succidezza ordì quella trama. Dopo di questo occupò l'istesso luogo l'anzidetto Angelo Cassella, che ebbe lo spirito parlarmi in quell'atto, e dire, statti zitto, non aver paura, dopo di che io svenni, e dopo questa occupò il suo luogo un'altro , il quale anche con morsi mi lacerava le carni, che mi riuscì afferrare il cappello, ma non potei ravvisare di chi fosse stato , e perchè non aveva più forza da resistere stando semiviva, non potei accorgermi da quanti altri fui flagellata; e dopo qualche altro spazio di tempo mi vidi sciolta da tali oppressioni , e maltrattamenti, e sentendo, che in detta sala anco vi stavano genti , siccome ravvisai dal calpestìo, pian piano a quattro piedi per terra mi condussi dentro la prima anticamera , serrandone la porta da dietro, puntellandola con una grossa barra di legno, e mi affacciai al palcone , da dove viddi , che uscivano dal portone quattro, o cinque persone, uno dopo l'altro appresso, a quali io dissi ad alta voce per intimorirli, andatevene , che vi ho conosciuti, ma realmente non li aveva conosciuti, ma subitamente me ne pentii , e dubitando , che quelli non fussero ritornati, ed avessero ammazzato detto mio marito , che fuori la sala a terra gemeva, indi mi affacciai di nuovo , e cominciai a chiamare D. Gioseppe Franco, abitante dirimpetto, chiedendogli ajuto , ma non venne affatto a darmi soccorso , e mi disse, che avessi chiamato il governadore, al che avendogli risposto, che non voleva chiamarlo , giacchè egli il primo mi aveva disonorata, al che rispose detto governadore affacciandosi alla finestra: D. Chiara, che cosa è stata , ed avendogli io rinfacciato , che mi faceva l'innocente, quando era stato lui il primo ribaldo, detto governadore mi rispose le seguenti parole*: nè io sò stato, e lloco stai bona, *e se n'entrò*.

Troveremo in questo gran pezzo d'istoria degli avvenimenti di D. Chiara Montanaro durezze cotanto aspre e grossolane , che non vi sarà uomo di buon senno , che se le imbocchi ,

e tran-

e tranguggi. Badate di grazia a quelle di lei geminate collutazioni, che una sola donna all'oscuro, ed assalita da uno stuolo di ribaldi, sostiene con loro. Non le mancano all'istante e spirito, e forze; non le si annoda la lingua, non perde il senno, ed ogni sorta di conoscimento! Colla bocca otturata, si mette ad esortare, ed a predicar tanto, quanto un Missionario fatto non avrebbe. Posta in croce, ed inchiodata per ambe le mani, e per ambo i piedi, distesa alla supina sul pavimento, e colla testa benanco fermata sul suolo, potremo mai credere, che le restasse lena cotanto nerboruta e possente da svincolarsi un braccio dagli artigli di colui, che il tenea preso, nell'atto, che altra persona buttata sul di lei corpo attendea a violarla! Questi miracoli, che vincono la credulità degli stessi melensi fanciulli, sono la parte più essenziale del giudizio presente. Innanzi vedete, che tra gli svenimenti, sente e conosce. Tra gli svenimenti sente Angelo Cassella, che le dice, *statte zitto, non aver paura*, e si accorge, che dopo di lui, altri occupò lo stesso luogo. Tra gli svenimenti si libera bel nuovo altro braccio, e tocca il cappello del terzo assalitore, che con in capo il cappello si mise a violarla. Le sopravvengono altri svenimenti, nè contar più può altre violenze, le quali vorrebbe, che si numerasser al pari delle persone, che descrive. Frattanto nel designarsi sette persone, impiegate alla nefanda violenza, cioè una, che le manteneva ferma la testa, e le otturava la bocca, quattro le trattenevan le mani, ed i piedi, la sesta guardava il marito poco lungi da lei, e la settima occupavasi a disonorarla; il Fisco stesso le contradice, giacchè ne ha rubricati cinque solamente, cioè D. Vincenzo Durante, Angelo Cassella, Onofrio, e Generoso Cassella, e Giuseppe Marcarelli. Più oltre riguardate questa novella amazone, di età ben matura, con cui van via le forze della giovenezza, dopo cosiffatto strazio, e general dilaniamento, che racconta, fuggirsi dalla sala di battaglia, mentre tuttavia vi si trattengono gli espugnatori della rocca di sua onestà, e fresca, e vigorosa apre balconi, e finestre, rinfaccia a que' ribaldi di averli conosciuti, rinforza le porte con pesante traversa di legno, acclama, grida, schiamazza.

Or

Or se non son coteste stranezze, che si rompono a fronte del verisimile, e che insospettir vi fanno di non trovarsi il Giudice insieme con un'accusatore [illegible], genuino, e verace, quali, per Dio, saranno mai?.

E cotesto stesso gran pezzo d'istoria degli avvenimenti di D. Chiara Montanaro, messo al paragone del processo, quali e quanti disastri non patirà? Il gran dardo fatale, che questa donna venne a scoccare contra Durante, le fu somministrato dalla rete di seta, ond'era solito Durante custodire i suoi capelli. Senza molto trattenerci, che il ministro a porgercelo fu un di lei sospetto, concepito nel bollore di sua divampante fantasia, che vale assai meno di un dubio, e il dubio ne' giudizj criminali non trovò mai luogo, poichè la causa della scienza esser dee certa, ferma, sicura; nello stesso processo fiscale troverete provato, che Generoso Cassella, e Gioseppe Marcarelli anch'essi custidivan i capelli loro con delle reti, ma con delle reti *di filo sottile*. E' tanto ciò vero, che Benedetto Carpzovio *quaest. CXIV. de delictorum probat.* acconciamente scrisse, che anco i testimonj di questa fatta *dicantur non ut homo, sed ut pecus deponere*. Giovan Samuele Friderico Bohmero colle sue osservazioni leggiadramente illustrò cotesto gran requisito cosiffattamente: *ratio dicti nihil aliud est, quam principium, seu caussa, ex qua sufficiens scientia ejus, quod testes deposuerunt, colligitur, & dictum pro vero assumi potest. Unde expedit, in hanc sollicite inquirere, & eam a testibus exquirere, ut constet, an talis sit,* QUAE CONCLUDIT. *In primis ad sensus* EXTERNOS *hic recurrisse sufficit, & ex ejus sensu, in quem currit objectum, perceptione ratio dictorum repetenda. Sive ergo nullam rationem reddiderint, sive talem, quae scientiam nullam arguat, vel* NON CONCLUDAT, *&* IN SOLA VEHEMENTI OPINIONE SUBSISTIT, *fidem haud habent,* Nov. XC. C. *Solent subinde testes in hoc vitium ruere, & reos de delicto inculpare ex rationibus, quae si ad punctum examinentur, mera conjectura absolvuntur. Tum nequam ratiocinantur, & philosophos agunt, quod Judici quidem, jus ad factum in sententia ferenda applicanti, non testibus convenit, quorum est de facto ex sensibus propriis deponere, non philosophari,* AUT CONJECTURIS FACTUM CONFUN-

DERE

DERE. Precetti son questi, che ragion chiede, di adempirsi ne' testimonj; quanto vieppiù l'obligo ne stringe per li Principali, primo radical fondamento della inquisizione: Ed oh aveste veduto, come ho veduta io la rete di Durante, meschino governador baronale! Ben però si può congetturare, se facile cosa fu con un repentino tocco di mano discernere la seta dal filo in una rete logora, e consunta dall' uso, e dal natural grassume de' capelli. Della vanità di cotesta sospezione ben si avvide D. Chiara Montanaro, talchè si mise a fornirla di altro rinforzo, con disvelare, che Durante *far volea con lei l' appassionato, ed una volta si avvanzò a dirle certe parole disoneste*. Ma quando, ma dove, ma come avesse Durante cosiffatto amorazzo dimostrato, nè D. Chiara seppe escogitare, nè nel processo evvi un rigo, che neppur da lungi l' additi, che anzi i due atleti fiscali, il gran pajo di testimonj, voglio dire i bargelli della corte Domenico Corcione, e Raffael Rubino innanzi al Regio Consigliere del Supremo Consiglio delle Reali Finanze Signor D. Ferdinando Corradini, deposero con queste parole in bocca: *Quale D.Chiara per altro vidimo, che in varie volte di giorno, e di mattina affacciata alla finestra del suo quarto, corrispondente nel cortile, discorse col divisato governador Durante, permanente nel piano del cortile suddetto, ma però mai mi accorsi, che da taluno di essi si fusse detta parola, o che fosse stata lasciva, o amorosa*. Comprendete adunque, che non è già che su tal particolare tutto si rimane sul mero nudo detto dell' accusatore, ma per contrario evvi prova positiva, a senso del Fisco, che distrugge il detto dell' accusatore. Detto, il quale si gittò qual base del malefizio, detto, che servir dovea per la causa del delitto, la quale rovesciata, che sia, è uniforme l' avviso de' legislatori, e de' criminalisti, che l' intera inquisizione crolli, e sparisca. Tornerà meglio in acconcio nella seconda parte della difesa di Durante, quando si ragionerà degli argomenti, e degl' indizj, che contro gli si avventano, a parlar di proposito di cotesta sostanzialissima parte del giudizio, qual' è la causa del delitto.

Degno in fine è a sapersi, per qual foggia D.Chiara Montanaro andò sviluppando innanzi ai Giudici i suoi giusti delirj intorno

torno alle persone de' rei. Nella giurata sua deposizione, che sta in luogo di accusa, asserì, che quel tocco della rete di Durante la mise in sospetto, *in lui, e tutta la Corte con altri suoi amici, ch' era solito tenere in conversazione, cioè, l' abbate Onofrio, Generoso Cassella, Angelo Cassella, e Gioseppe Marcarelli*. Ma prima della giurata sua deposizione, presa dalla G. C. della Vicaria addì 29. Giugno 1782., altro particolar ricorso rassegnò al Magistrato, dove accusò solamente D. Vincenzo Durante, Angelo Cassella, e 'l mastrodatti Pasquale Bozzi, senza far motto, nè parola degli altri due Cassella Onofrio, e Generoso, nè di Gioseppe Marcarelli. E prima ancora di cotesto ricorso, su di cui il Magistrato spiegò provvidenze di arrestarsi gli accusati, e fin dalla notte stessa del delitto, in quante querele proruppe, in altrettante non indicò mai il mastrodatti Bozzi, restringendole soltanto contra Durante, e di Angelo Cassella. Con qual fronte intanto nell' ultimo suo detto, giurato in Vicaria, sostiene, che, fin dal punto di sue offese, formò sospetto in Durante, ed in tutta la Corte, e negli amici di Durante, tra quali scelse Onofrio, e Generoso Cassella, e Gioseppe Marcarelli, risparmiando con piena indulgenza tanti altri di stretta confidenza col governadore, che il R. Fisco distingue nelle persone di D. Bartolomeo Perfetto, D. Francesco Venditto, Pasquale Fiore, e D. Donato Cassella? Non vedete, che D. Chiara Montanaro è ita gradatamente, secondocchè gliene veniva il talento, spandendo le ale di sua accusa or su di Durante, e di Angelo Cassella, poscia su di Durante, di Cassella, e del mastrodatti Bozzi, infine su di costoro, e di Onofrio, e Generoso Cassella; e di Gioseppe Marcarelli. Or che più hassi a desiderare per porre in non cale l' accusatore, e l' accusa? L' accusa veridiera, semplice, analoga al buon senso, alla naturalezza, al verosimile partorisce niente più, che un indizio ad inquirere; ma cosifatto indizio anch' esso si disperde, e scomparisce dagl' occhi del Giudice, a cui si presenti l' accusa colle veste della inverosimilitudine, ch' è imagine del falso, o per altra guisa alterata, e spirante sospezione nelle cardinali circostanze, alle quali sta ligata. Non conviene adunque, che l' animo

mo rimanga preoccuppato nè punto, nè poco dalle querele degli accusatori, affin di giudicarsi rettamente dell' accusato, conciossiacchè non havvi peste di peggior danno alla giustizia, che imbattersi col Magistrato, il quale si abbarbagli dalle stolte voci del volgo, o si lasci vincere dagli schiamazzi dell' accusatore. La giustizia vuol testimonj idonei, evidentissimi documenti, indizj indubitati, e più sfolgoranti del sole.

Sì, che vi sono testimonj idonei da una banda, replica l' avvocato di Naccarelli, e di Montanaro. Specchiatevi in Domenico Corcione, in Raffael Rubino, ed in Pasquale Bozzi, che troverete un numero soprabbondante di testimonj di veduta, da' quali Durante è soprassatto. Or conviene alzar la visiera a tutti, e tre cotesti mostri di scelleratezza, perchè l' infame di loro ceffo sia pienamente discoverto al Publico, ed al Magistrato. Eglino, Signori, Domenico Corcione, e Raffael Rubino sono quei bargelli della Corte di Cusano, i quali ben due volte son da testimonj serviti al R. Fisco, ed in tutte, e due le volte autorizzarono le di loro testimonianze col sacro suggello del giuramento. Primieramente i querelanti, li menarono innanzi alla G. C. della Vicaria, allorchè questo tribunale n' era Giudice competente. Giurarono allora niente affatto aver mai saputo del concerto, che tra i rei si tenne per la consumazione del delitto, e di non aver niente affatto veduto, perchè furono alle ore tre meno un quarto di quella notte del delitto mandati via dal palazzo baronale ad arrestare Antonio Russo, debitore della camera. Giurarono, che in questa incombenza si occuparono, fino alle ore cinque meno un quarto, allorchè ritirandosi a casa, intesero presso al palazzo gridi, e rumori, ed avvicinandosi distinsero le voci di D. Chiara Montanaro, che si lamentava con D. Gioseppe Franco del mal patito. Sicchè di quanto avvenne e prima del delitto, e nel tempo del delitto niente mai dissero di aver nè veduto, nè inteso. Prendevan capo le di loro deposizioni dalle grida di Montanaro dopo del delitto, passavan al trattenimento, che soffersero in bussando il portone, in aver loro aperto D. Vincenzo Durante, nello stento patito per farsi aprire la stanza da An-

 gelo

gelo Cassella, che fingeva non sentirli, nell'esser saliti insieme con Durante, e col mastrodatti Bozzi sull'appartamento di Naccarelli, che ritrovaron ligato di mani, e di piedi, e nel racconto, che gli offesi loro fecero della violenza, e dell'adulterio. Eran in somma le di loro deposizioni in rapporto a Durante terreno arido, e sterile, dove a mala pena allignar poteano debolissimi indizj, inaffiati da que' sospetti, che di Durante concepito aveva la donna querelante.

Giunto però in Cusano il soprallodato Consiglier Corradini, e messosi colla sua squisita ponderazione a dilucidar il fatto, e dopo di averlo da capo a fondo squittinato, non tanto si restituì in Napoli, che colla data de' 31. Agosto 1782. umiliò al sovrano discernimento del Re questi suoi sentimenti: *Ma ancora prima di questo passo resta ad assodare un punto preliminare, se li due bargelli debbano per giustizia portarsi per complici, o se tali non si giudicassero, riceversi colla qualità di semplici testimonj. Or qualora accadesse, che stimasse ricevere le di loro confessioni colla qualità di complici, in tal caso anch' essi si dovrebbero torturare nel capo de' socj presenti, ed assenti, precedenti le citazioni di essi. Nè questo dubio è il solo, che nasce relativamente alli detti due bargelli, che anzi ne sorge un' altro, che a voce anche comunicai a V. E. Li due bargelli dal Caporuota della G. C. criminale, Consigliere D. Francesco Cicconi furono giudiziaramente, e con giuramenta esaminati come testimonj. Io QUANDO FUI IN CUSANO, E COMINCIAI A PRENDERE LE NOZIONI DEL FATTO, EBBI RAGIONEVOL MOTIVO DI DUBITARE, CHE FORSE POTESSERO RISULTARE COMPLICI, e quindi supplicai Sua Maestà di ordinare l' invio de' medesimi in quella mia residenza, come si compiacque di far eseguire. Venuti colà dopo qualche giorno, il Domenico Corcione, e posteriormente il suo compagno Rubino, manifestarono altri fatti interessanti, che non si vedevano nella giudiziaria deposizione ricevuta in Napoli, e queste tali deposizioni, che io presi, sono state ricevute stragiudizialmente, come si dovea, e diedi conto a Sua Maestà. Ora si deve determinare come si debbano ricevere nella forma giudiziale queste nuove deposizioni estragiudiziali: ed ecco perchè sono nel dovere di pregare V. E. a permettermi, che questi dubj,*

ed

ed altri ferj, che possono nascere nel corso del giudizio, prima della decisione, che si deve fare col mio intervento nella Regal Camera, io li proponga in essa, parendomi convenevole ed alla gravità della causa, ed alla necessità di doversi decidere da quel Senato, che esso medesimo regoli, e non io solo tali punti cardinali, li quali forse io fissandoli solo potrebbero non incontrare la totale approvazione di quel Consesso. Quì si palesa il ritratto del Giudice prudente, del Giudice spassionato, del Giudice religioso, nè io avrei altro bisogno per discacciare Corcione, e Rubino dal ruolo de' testimonj di questa causa. Ma perchè taluno non immagini, che il Consiglier Corradini lavorato abbia su di sue private idee, vedete quale alto fondamento egli ebbe di credere i bargelli complici nel delitto. Otto testimonj fiscali, cioè D. Andrea Paolillo (1) Giammarino Paolillo (2) Paolantonio Venditto (3) D. Giovanni Venditto (4) D. Onofriantonio di Toro (5) D. Francesco Venditto (6) D. Bartolomeo Perfetto (7) Pasquale Fiore (8) esaminati tutti alla presenza dell' istesso Consiglier Corradini formaron de' bargelli Corcione, e Rubino cosifatto giudizio: *Avendo inteso, ch' essa D. Chiara aveva detto di essere state sette persone, giudicammo, che queste state fossero, oltre i nominati Durante, ed Angelo Cassella, i surriferiti due bargelli, come anco il detto mastrodatti, il Generoso Cassella, e Gioseppe Marcarelli . . . e vidimo, che si sentivano la stessa Messa anco detti governadore Durante, mastrodatti Bozzi, colli due bargelli, e terminata, che quella fu me ne uscii io, e gli altri, che l' avevano ascolta-*

 ta,

(1) *Fol.* 59.
(2) *Fol.* 68.
(3) *Fol.* 78.
(4) *Fol.* 82.
(5) *Fol.* 226.
(6) *Fol.* 174.
(7) *Fol.* 209.
(8) *Fol.* 137.

ta, ed essi suddetti si rimasero, e per quanto poi intesi raccontare, la causa n'era, che avevano saputo di esser venuta in questa Terra la squadra di campagna, ed il giorno intesi raccontare ancora, che i due bargelli verso il tardi di detta matina se n'erano usciti da detta Chiesa, con andarsene a passi veloci fuori l'abitato di questa Terra . . . . si tiene perciò per certo, ed io credo, che con i due fratelli Onofrio, e Generoso Cassella, e Gioseppe Marcarelli, vi sono stati l'Angelo Cassella, che cogli altri nominati sono miei paesani, e conoscenti, giovani discoli, e facinorosi, siccome comunemente si dice in questa Terra, ed anco i nominati due bargelli Domenico Corcione, e Raffaele Rubino, ed il governadore D. Vincenzo Durante. Viensi quindi a raccogliere, che il giudizio de' mentovati testimonj fiscali, non sia già un di loro capriccio, formato da vana e lusinghiera immaginazione, ma un giudizio sia appoggiato su di fatti permanenti. Se vuolsi prestar fede a D. Chiara offesa intorno al numero degli aggressori, e intorno al modo, onde alla supina distesa sul pavimento, fu ivi a terra trattenuta per la testa, per le mani, e per le gambe, e sottoposta all'empia violenza, hansi per necessità a numerare sette persone; e per compier cotesto numero, contar si debbono ancora i due bargelli, col mastrodatti Bozzi: se poi torrete di mezzo i bargelli, anco in questa parte si troverà l'accusa alterata, e contradicente, cosicchè a stento ne rimarrà una particella, che si sostenga. Giunge in Cusano la squadra di campagna, ed i bargelli non contenti di salvarsi in Chiesa, comecchè contro di loro la querelante non era ita buccinando le sue doglianze, siccome fatto aveva contra il governador Durante, si fuggon ancora per le vicine montagne, cacciati sicuramente dalla sinteresi di lor rea coscienza.

Eppure tutto ciò è poco, a fronte dell'infallibile monumento di lor manifesta evidentissima reità. Avvertimmo nel fatto fiscale, che l'infelice D. Francesco Naccarelli ritrovossi stretto nelle mani col laccio della pistola di Domenico Corcione, il quale sollennemente lo ha in giudizio riconosciuto per suo. A sottrarsi da cotesto vero lacciuolo di sua parlante reità, altro non trova il Giudice, che la stessa sua nuda di-

discolpa, cioè, che Angelo Cassella ito fosse a levarlo dalla sua stanza, dopocchè egli Corcione fu duro a non dargli a funicella del suo mestiere. Cotesta gran qualità di discolpa, ei dica pure il Fisco, impegnato a salvar un malnato birro, per uccider Durante, per qual guisa ha Corcione provata? Tranne la di lui mera meschinissima discolpa, non v'ha rastro, che adombri il sicuro delitto di quello scellerato, il quale per colmatura di sue gloriose gesta, si è fatto non ha guari proditorio omicida di Giofeppe Romano dell'Afragola. Sorge però il buon senso a smentirlo, non potendosi altrimenti capire, che colassù sulle stanze di Naccarelli, e nell'atto stesso della violenza risoluto abbiano i rei di ligare quel poveruomo, e così non trovandosi prontamente altro, atto all'empio uopo, che il laccio della pistola di Corcione, e 'l ligame delle calze di Cassella, di questi arnesi avesser fatt' uso; imperciocchè, se precedentemente di ligarsi Naccarelli avessero i rei ragionato, e conchiuso, non mancava modo di ammanire e lacci, e funi, che in ogni incontro non portassero la marca del loro padrone, siccome è addivenuto per lo laccio di Corcione, e per lo ligame di Angelo Cassella. Questi dunque sono gli eroi, che si han meritato il vanto di testimonj di veduta, ond'è Durante sopraffatto, a dispetto delle leggi di Onorio, e di Teodosio, che voglion eliminati sin dalla soglia del giudizio i complici, i socj, ed i partecipi del delitto, ancorchè le di loro testimonianze avesser compagne la semplicità, la verosimiglianza, e nette fossero, ed immaculate dalle contradizioni di altri testimonj.

Che se poi al veleno, che circonda le ossa di un testimonio per li difetti personali, si unisca il tossico della inverosimiglianza, della falsità, del mendacio, dello spergiuro nel tenore della testimonianza, oh qual impasto si forma di pestilenza d'inferno. E veramente pare, che nelle fucine di Ulcano siansi martellate le deposizioni di Domenico Corcione, e di Raffael Rubino. Eglino trasportati iu Cusano, furon tosto chiusi in prigione, degna di loro. Menati non una, ma cento fiate innanzi al cospetto del Giudice, sulle prime fermi, come scoglio, si mantenner a sostenere le testimonianze giurate in Vicaria. Cominciaron poi a contorcersi,

ed in fine dopo un mese, e giorni di meditata bricconerìa si comperaron la libertà al prezzo lagrimevole della vita di Durante. Dee fuor di dubio spaventarsi il Magistrato in leggendo le seconde deposizioni giurate di Corcione, e di Rubino, in fronte alle quali ritrovasi scritto: *Del fatto, che al presente veniam domandati, ci ricordiamo molto bene, che verso li principj del mese di Luglio di quest' anno 1782. ne fummo altra volta interrogati alla presenza dell' Illustriss. Signor Caporuota della G. C. della Vicarìa D. Francesco Ciccone, e fecimo la nostra giurata deposizione, la quale ritrovandosi in potere di questi magnifici subalterni, domandiamo, che si ritrovi, e legga, per poterci fare quelle spioghe ed aggiunzioni, che nelli principj del prossimo passato mese di Agosto, ci fecimo, allorchè nella terra di Cusano fummo altra volta estragiudizialmente intesi da questo Illustre Signor Consigliere D. Ferdinando Corradini, tanto maggiormente, CHE NEL CORSO DI UN MESE, E GIORNI PASSATI SIN' ORA, CI SIAMO RICORDATI NEL CARCERE CON PIU' DISTINZIONE, COME LA VERITÀ DE' FATTI PASSA*. Ecco come appuntino si esegue il precetto di Callistrato di badarsi spezialmente *AN TESTIS EX TEMPORE VEROSIMILIA RESPONDERIT*! Si fiderà il Giudice di abbandonarsi alla fede di due testimonj, dalle fauci de' quali non altrimenti si tira fuori quel che al Fisco gradisce, che cogli uncini maneggiati dal carceriere, da i custodi, dalla prigione: nè altrimenti le voci, che profferiscono sono ascoltate, che a pezzi, ed a bocconi? Ma quali spieghe, e quali aggiunzioni feron essi mai alle testimonianze giurate in Vicaria? Furon tutte contrarietà sostanzialissime, mendacj, spergiuri. Ora è falso, che alle ore tre meno un quarto furon da Durante cacciati via dal palazzo coll' ordine di carcerare Antonio Russo: è falso, che niente sepper mai di alcun discorso, e tanto meno di alcun concerto, che fatto si fosse per assalire e sforzare la onestà di Montanaro: è falso, che ad eseguire il terribile misfatto chiesto non si fosse da loro il laccio di lor mestiere: è falso, che uno di essi rimasto non siasi nella stanza di Durante insiem con lui chiuso, fintantocchè non venne Onofrio Cassella a recar la nuova di esser tutto pronto, e che l' altro non si fosse trattenuto impostato in faccia

a i primi ſcaglioni della gradinata a vagheggiar Generoſo, ed Onofrio Caſſella, e Gioſeppe Marcarelli, i quali aſpettavan, che il traditore di Angelo Caſſella ſpento aveſſe il lume in mano a D. Franceſco Naccarelli. Maraviglioſa virtù di un meſe, e giorni di prigionia. Veramente eran coteſte coſe tante minutiſſime bricciole, o tante leggieriſſime piume da non badarſi nella prima depoſizione giurata nella G. Corte. Eſcogitando, e ruminando in un meſe, e giorni nel carcere, ſenza divagarſi ad altri oggetti, poteron coteſte coſe rilevarſi da quel caos di confuſione, dove giacevan ſepolte, porgendocene valevoliſſimo ajuto il luogo, e le perſone, che li viſitavano.

Domenico Corcione, e Raffael Rubino adunque ad occhio veggente, e con pieniſſima avvertenza rompono, e calpeſtano il giuramento dianzi dato, e paſſano dall' uno polo all' altro oppoſto ad altro contrario giuramento, che al Giudicc toccherà eſaminare, ſe meriti il nome di ſpiega, e di aggiunzione, ovvero di ſpergiuro. Si avvide colla ben conta ſua ſaviezza il R. Conſiglier Inquiſitore di coſifatto diſordine, perniocioſiſſimo alla giuſtizia, e non baſtogli l' animo per quanto esteſe, e potenti foſſero le ſue facoltà, di riceverſi giudiziariamente in Cuſano coteſte galanti *ſpieghe, ed aggiunzioni*, ed ebbe ribrezzo, che la preſenza ſua ſi trovaſſe all' atto tremendo dello ſpergiuro; talchè reſtituitoſi in Napoli, malgrado le cennate *ſpieghe, ed aggiunzioni*, le quali tutte laſciò in forma ſtragiudiziale, vivi gli rimaſero in ſeno i dubj della complicità di Corcione, e di Rubino nel delitto. Nè io in vero ſaprei affermare, ſe l' animo di quel degniſſimo Miniſtro ſiaſi finalmente rimaſto tranquillo, ed in pace. So, che volle ricoverarſi dietro al potentiſſimo ſcudo della Regal Camera. Ivi nel dì 19. Settembre 1782. l' Avvocato Fiſcale di queſta cauſa il R. Conſigliere D. Paſquale Perelli preteſe, che le mentovate *ſpieghe, ed aggiunzioni* laſciate in forma ſtragiudiziale, ſi foſſer ridotte in forma giudiziaria, ſperando di rinforzar così la debolezza della pruova con due teſtimonj di veduta. Allora fuor di dubio non ſi avvertì, che la provvidenza della Regal Camera su di tal particolare intereſſava oltremodo la ragione di D. Vincenzo Durante, e

 di

di Angelo Caſſella ancora, che quali rei di queſto delitto tenevanſi prigioni; coſicchè ogni ragion volea, che foſſer' eglino aſcoltati. Eh oh ſi foſſe ciò avvertito! Saputo avrebbe la Regal Camera il giudizio di otto teſtimonj fiſcali, concepito su di permanenti fatti di reità di que' due bargelli: eſaminato avrebbe quell' indubitato monumento del laccio di Corcione, rinvenuto ſtretto intorno a i polſi di Naccarelli: ponderato avrebbe, ſe *ſpieghe*, *ed aggiunzioni*, che la legge permette, eran eſſe le novità da loro depoſte, ovvero ſpergiuri, che la legge proſcrive, e condanna. E ſe la Regal Camera tutto ciò allora ſeppe, eſaminò, ponderò, e pur tuttavolta abbondava nel ſentimento di torre a i bargelli di doſſo la veſte di complici nel delitto, e farli comparire coll' altra di teſtimonj, non poteanſi mai Durante, e Caſſella defraudare dal jus de' richiami, che loro accordava il dritto de' Romani, e del Regno. Durante dunque non inteſo, a Durante non mai notificato il decreto della Regal Camera, mercè del quale addivenne, che Corcione, e Rubino la faceſſer da teſtimonj fiſcali, e che le ſtragiudiziali loro depoſizioni ſi cambiaſſero in giudiziarie teſtimonianze, non ſaravvi da temere, che in queſto giudizio nocciano a Durante.

Nè gli nocciono per le falſità, e ſtranezze, onde ſon carche. Prendete in mano di grazia coteſte giudiziarie teſtimonianze di Corcione, e di Rubino. Fu già, ad avviſo del R. Fiſco premeditato, e concertato il gran misfatto, e ſtandoc' in mezzo il governador Durante, uomo nè ſemplice, nè balordo, s' invitano i bargelli, ed a che fare? Forſe a concorrere nel delitto, o ad unirſi co' delinguenti? Mainò. Solo a ſentirne il concerto, ed a vederne l' eſecuzione. Confidano Durante, ed i ſuoi compagni a i bargelli di eſſer riſoluti violentare D. Chiara Montanaro, e dopocchè la di loro riſoluzione non potè vincerſi dalle ſante ammonizioni, che Corcione racconta, alleſtiti già e pronti alla eſecuzione del delitto, ſecoloro i rei li trattengono, vivi teſtimonj delle di loro ſcellerate moſſe. Durante ſi chiude con ſeco Raffael Rubino in camera. I due Caſſella Generoſo, ed Onofrio, e Gioſeppe Marcarelli conſentono, che Domenico Corcione, immobile guardia, vegga, e rifletta a loro preſente la poſitura,

tura, e sin' anco i loro respiri. E giungono ancora innanzi ad essi a scalzarsi nell' atto, che salgono l' appartamento di Montanaro. Durante inoltre insiem con Rubino si prende l' avviso da Onofrio Cassella, di essersi col tradimento di Angelo Cassella disserrata la porta di Naccarelli, e pieno d' indifferenza insiem con Rubino s' invia alla volta di Corcione, e come se niente a i bargelli noto fosse, in quel punto si risolve a mandarli via, quandocchè li aveva già ammessi alle prime, ed ultime confidenze del delitto.

Lacerati fin quì Corcione, e Rubino, ciascuno dal suo proprio cancrenoso vizio, e nella persona, e nel detto, peggiori, e più deformi appariranno non guari dopo, allorchè converrà porli in paragone colla testimonianza del mastrodatti Bozzi, colla confessione di Angelo Cassella, e colle deposizioni degli stessi accusatori. Per ora quali complici nel delitto per lo giudizio de' testimonj fiscali, per lo giudizio del R. Consiglier Inquisitore, e per lo laccio della pistola di Corcione indegni sono di meritar fede in forza della X. legge de' Digesti nel titolo *de testibus*, e della ultima legge del Codice nel titolo *de accusatoribus*. Indegni sono di meritar fede per le di loro mendaci *spieghe, ed aggiunzioni*, propalate un mese, e giorni dopo di carcerazione, in forza non pure del precetto di Callistrato, *nt testis ex tempore verisimilia responderit*; ma eziandìo in forza della regola insegnata da tutta la scuola de' Dottori, *secundæ testium depositiones post unius mensis lapsum recipi non possunt. Postquam enim testes coram Judice, seu Notario deposuerunt corrigere, aut mutare, quæ dicta sunt, non possunt, ad text. in l. eos D. ad l. corn. de fals. l. qui falso D. de test. ut Doctores comuniter tradunt. Quod ea ratione rectissime constitutum est, ne locus testium subornationi detur, si post priores testificationes, aliter testificari liceret; vel quia jus, quod reo per priores depositiones quæsitum est, ei tolli, absque proprio facto, a testibus non potest. Adeo ut neque in articulo mortis liceat testibus a prioribus depositionibus recedere, ut post Bartolum, Baldum, Salicetum, Corneum probat Covarruvias cap. 13. n. 7. Id optime, ut fere semper, docet gravissimus auctor Ægidius Boss. qui late probat: perfecto examine, non admitti testem, si variare velit a prio-*

priori depositione, imo tanquam varium puniri debere; admitti tamen, si revocet priorem testificationem, & talem adduxerit erroris causam, quæ justa judici videatur, dummodo id in continenti fiat. Ceterum, si ex intervallo velit testis revocare testificationem, non admittendum, & si quamcumque erroris caussam alleget; & adducit pro hac sententia Bartolum, Innocentium, Aretinum, Felinum, Tindarum, aliosque, qui tandem his verbis quæstionem decidit: & prædicta procedant, ubi testis incontinenti corrigit, sed ex intervallo non est licita propter timorem subornationis. Franciscus Marad. prax. præsent. instrum. cap. IV. n. 61. Gravissimo peso a tutto ciò aggiunge la circostanza delli bargelli Corcione, e Rubino, di aver eglino non altrimenti cambiato le di loro testimonianze, che in mezzo allo squallor del carcere, ed allo spavento di scovrirsi la reità loro, stimoli, che pungono e feriscono assai più di qualunque altra sorta di seduzione. Indegni in fine di meritar fede son essi, perchè dilaniati da due contrarj giuramenti, i quali li fan rei di falsità cotanto grave, quanto grave è la causa, in cui han contrariamente giurato. *Convincitur testis de falso, in primis si ipsemet fateatur falsum deposuisse, nulla enim major est probatio, quam propria oris confessio. Item si ipsemet contraria dixerit. Et in hoc proposito scire debes, quod aut testis deponit in judicio contrarium ejus, quod dixerat extra judicium, & tunc non dicitur falsarius, & consequenter etiam neque potest de falso puniri. Et est communis opinio, ut dicit Alex. cons. 74. n. 4. lib. I. Didacus in repet. aliq. Aut vero deponit in uno judicio contrarium ejus, quod dixerat in alio judicio, & hoc casu debet puniri tanquam falsarius, & est cummunis opinio. Aut deponit in uno judicio contrarium ejus, quod prius dixerat in eodem judicio, & pariter puniendus est de falso, & in hoc omnes conveniunt, ut ait Didac. lib. II. resolut. cap. 13. Juliu, Clar. lib. V. ff. falsum n. 9.* Rinforza vieppiù, e conferma cosiffatta regola l' autorità del grande Antonio Fabro colla definizione. 34. *de test. Non solum nulla fides adhibenda est secundæ testationi, sed neque audiendus est is, contra quem hic testis jam testimonium dixerat, si petat, ut rursum testificari jubeatur, propter magnum, qui subest corruptionis metum.*

tum . Ideoque summopere cavere bonus judex debet , præsertim in caussis criminalibus , ab hujusmodi testium repetitionibus ad instantiam partium faciendis, quod sæpe numero magnam ad comminiscendas falsitates fenestram patefaciunt . . . Quid si testis primo interrogatus negaverit se scire , postea vero de negotio testificetur ? Illi credendum non est , tanquam aut perjuro , aut etiam corrupto.*

In hoc enim omnes consentiunt . Hinc dicimus , testem , qui semel deposuit , non debere super eodem interrogari sine caussa , & suspectum esse , si dicat , se minus fuisse recordatum tempore primæ depositionis , quo tempore memoria erat recentior . Ed io , a dirla con ischiettezza , non saprò mai quietarmi sul fatto di cotesti bargelli, per tanti doppj riguardi , empj , e scellerati , cui iniqua sorte arrise a segno , che dalle stesse notorie di loro malvagità venisser redenti, e salvati da esemplar supplizio , e con. un decreto della Regal Camera creati fossero capitani della classe de' testimonj del Fisco! Eglino però saran sempre di quel carato, che il testè lodato Antonio Fabro ne formò nella definizione 55. *de testibus . Testis , qui res plane contrarias , secumque pugnantes testificatur , non solum torqueri potest , ut sciatur , utri depositioni stare malit , si ea res ad habendam veritatem videatur prodesse posse , sed etiam ad triremes , aut perpetuas , aut ad tempus , si criminis atrocitas exigat condemnandus tanquam falsus .*

Distinto colla stessa divisa di testimonio fiscale vorrebbe anch' egli comparire il mastrodatti Pasquale Bozzi. Questi è quel desso, che gli stessi accusatori ligarono insieme con Durante, e con Angelo Cassella nella medesima catena di reità nella di loro querela, e contro di cui fondarono i di loro sospetti , perchè la stanza di sua abitazione era immediatamente sottoposta alla sala, dove D. Chiara patì la violenza , e per dove nell' assalto gridando chiamava aita; e perchè era egli della stretta familiarità di Angelo Cassella , con cui notte tempo usciva dal palazzo baronale sonando , e cantando per Cusano, e perchè membro era principale della conversazione del governadore insieme con i bargelli , con Generoso , ed Onofrio Cassella, e con Gioseppe Marcarelli. Questi è quel desso,

desso, che ebbe la massima parte nella formazione della falsa chiave del carcere per la fuga di Angelo Cassella, il quale passandogli davanti nell'atto stesso della fuga, godè salvocondotto, senzacchè il mastrodatti punto si curasse di farlo trattenere. Contro di lui gli stessi mentovati di sopra otto testimonj fiscali giudicaron eziandio di complicità nel delitto, non pure perchè rifugiossi in Chiesa, quando vide la squadra di campagna, ma benanco per la di lui particolar nimistà contratta col governador Naccarelli, e colla di lui consorte D. Chiara, per ragion del respettivo uffizio; della quale nimistà cosiffattamente si espressero i bargelli Corcione, e Rubino innanzi al Regio Consiglier Corradini: *il quale mastrodatti Bozzi sappiamo, che nudriva odio contra detta D. Chiara, a motivo, che voleva ella intrigarsi negli affari del governo con detto suo marito, del che il Bozzi se n'era più volte lamentato con noi, spiegandosi in questi seguenti termini: sta porcella, sta faccia fetente, sempre se mette mmiezo, e vo fà la governadoressa; anzi ci sovviene, che circa otto, o dieci giorni prima delli 15. Giugno del corrente anno 1782. la D. Chiara, ed il suo marito per mezzo di Rafael Rubino mandarono a richiedere al mastrodatti Bozzi carlini nove, che preventivamente gli avevano prestati, ed avendoceli io richiesti mi rispose con mali modi, dicendo queste parole: che vole da me sto cacciamole, e sta lavannara cantarinola, porca, fot. ed altre simili ingiuriose parole, e non volle dare detti carlini nove*. Contro di lui in fine la G. C. della Vicarìa, intesi che ebbe i bargelli nelle di loro giurate testimonianze, spedì gli ordini di carcerazione, accomunandolo nella stessa sorte di Durante, e di Angelo Cassella. Guardate ora la divisa di testimonio fiscale, onde vorrebbero gli accusatori, che gisse adorno il mastrodatti Bozzi, in quante parti è conquisa, e lacerata, e ciò per lo suo demerito personale; cosicchè la G. C. malgrado la maschera, che col suo malizioso detto procurò porsi in viso, ricevette la sua deposizione *in terzo*, *che son quelle testimonianze, che sono affette dal vizio di reità*.

Di gran lunga più schifoso comparirà egli quel mastrodatti allo sguardo del Giudice, prendendosi in esame la di lui testi-

fiimonianza . Egli quanto reo, altretanto furbo s'ingegnò di abbarbagliare la veduta del Magiſtrato, e di cicurar la collera degli accuſatori con doppio ſtratagemma . Meditò adeſcare la ragion fiſcale con farſi teſtimonio di veduta del concerto, e della eſecuzion del delitto, luſingandoſi, che nella eſtrema penuria di pruova di veduta, il Fiſco lo accoglieſſe qual principale ſoſtegno della cauſa, diſprezzandoſi la di lui reità, qualunque fuſſe : meditò ancora farſi lodatore, ed eſimlo panegiriſta di D. Chiara Montanaro, e di ſua oneſtà. Finſe adunque non trovarſi più ardere in ſeno quell' odio, che più fiate divampò al di fuori contra tutti, e due que' conjugi ne' ſuoi diſcorſi con i bargelli, con voci laide ed oſcene, e tutte ſordidezza ; e dimentico delle ingiurie, che vomitato aveva contro di Naccarelli, e di Montanaro poco tempo prima del ſuo eſame, in parlando avanti al R. Conſiglier Cicconi di Durante, ſpiegò, che queſti *fin dacchè preſe poſſeſſo di ſua carica in Cuſano, comminciò ad inſidiar nell' onore la D. Chiara, facendo l' appaſſionato, e cercando di amoreggiare colla ſteſſa, ma non perciò queſta donna lo corriſpondeva, per eſſer troppo geloſa di ſua oneſtà, coſtandomi beniſſimo la di lei morigeratezza di coſtume, e divota vita, che ha ſempre menata*. Fra tanti Cuſaneſi, che trattaron con Durante, e nel palazzo dell' abitazione comune di lui, e di D. Chiara, reſi tutti teſtimonj fiſcali, niuno di loro ſeppe mai, nè per altra guiſa ſi accorſe di coteſta paſſione, nè di coteſti amori: che anzi ambodue i bargelli, teſtimonj di veduta de' ſpeſſi ragionamenti di Durante con D. Chiara, eſcludono affatto, come ſi è di ſopra notato, qualunque aura di amore dalle di lui parole. Il ſolo Paſquale Bozzi trasbalza Durante dallo ſtato d' indifferenza con Montanaro a quello di laſciva paſſione; nè far dee maraviglia, concioſſiacchè, egli Bozzi già ſi manifeſtò maeſtro di tali trasformazioni, che nella ſteſſa ſua perſona sfacciatamente adoperò, cangiandoſi dallo ſtato di odioſità nemica contro di Naccarelli, e di Montanaro, nella catedra di predicare la di loro oneſtà.

Adeſcando poſcia la ragion fiſcale con farſi teſtimonio di veduta del concerto del delitto, aſſerì, che *D. Vincenzo Durante comunicò a tutti, e tre i Caſſella, ed a Gioſeppe Marcarel-*

carelli il ſuo ſcellerato penſiere , e riſolvettero il modo come doveano effettuirlo . Per contrario il Fiſco ha provato , che al concerto diede il primo moto Genoroſo Caſſella , a cui arriſe il ſolo Angelo Caſſella in proponendo l'eſcogitato ſuo eſpediente d'introdurſi in caſa di Montanaro col preteſto del biſogno di acqua; ſe pur meriti nome di pruova la depoſizione de' bargelli, per le coſe già avvertite , da i quali ſolamente ſi raccoglie, che il Generoſo, rompendo il ſilenzio alla preſenza di Durante, degli altri Caſſella , e di Marcarelli, diſſe: *ſicchè cheſta ſe ne ha da ire da ccà , e non avimmo potuto farle na ſot.* e che Durante replicò , *e comme farriſſe per ſec.* al che parlò *l' Angelo Caſſella , e diſſe , che il modo vi ſarebbe ſtato , purchè lui ſarebbe ſalito ſopra detta caſa de' mentovati conjugi , e ſotto preteſto di volere un poco d' acqua , o qualunque altra coſa , ſi avrebbe fatto aprire .* Con qual fronte dunque ardì Paſquale Bozzi profferire , che *D. Vincenzo Durante comunicò a i Caſſella , ed a Marcarelli il ſuo ſcellerato penſiere ?*

Cento e mille tormenti, ſino a farſi di lui orrenda carneficina, ſi meriterebbe coteſto infame maſtrodatti nel farſi teſtimonio di veduta della eſecuzione del delitto . Egli dice : *e ſtando in converſazione D. Vincenzo Durante , queſti mi chiamò a circa le ore tre , ed inſieme colli Caſſella , e Marcarella m' impoſero , e con minacce mi ordinarono , che mi foſſi ritirato nella mia ſtanza , e di là non foſſi uſcito , ſtantecchè allora volevano mettere in opra il concerto; anzi mi ſoggiunſero , che ſe ſentivo chiamarmi da detti conjugi Naccarelli , e Montanaro , mai aveſſi riſpoſto , nemmeno ſentendo gridi , ſtrepiti , o rumore ; ſicchè penſai , che veramente allora volevano effettuire quel , che prima avevano concertato , e riſoluto contro de' detti conjugi ; ma per timore della vita verſo le ore quattro fui obligato ad ubbidire , e ritirarmi nella mia ſtanza , E NEL PUNTO , CHE A PASSO LENTO , E PIEN DI ORRORE , E DI PAURA MI ERO RITIRATO SINO ALLA PORTA DELLA MIA STANZA , PRIMA DI ENTRARE IN QUELLA , FERMATOMI ALQUANTI MOMENTI PER CURIOSITÀ , VIDI , che li medeſimi ſalirono ſopra l' appartamento di detti conjugi Naccarelli , e Montanaro .* Quanti affetti inſieme aſſalirono l' animo innocen-

centino di Bozzi ! Orrore , timore , curiosità , la quale in fine vinse, e il fece rivolgere, perchè si accorgesse della gita di tutti sulle stanze di Naccarelli. Ma non sai, mentitor infame, spergiuro, che il R. Fisco sostiene , che solamente Angelo Cassella, distaccatosi dal rimanente della compagnia, salì prima sull' appartamento di Montanaro, che appiè della scala rimasero Generoso, ed Onofrio Cassella, con Giosepppe Marcarelli: che dietro alle spalle di costoro si fermò a guardarli Domenico Corcione: che lo stesso governador Durante andò a ritirarsi nella sua stanza, e per guardia fissa si menò seco il bargello Raffael Rubino: che dopo spento il lume da Angelo Cassella, neppur tutti salirono ad assalire D. Chiara, ed a violarla: discalzati Generoso Cassella , e Giosepppe Marcarelli giron in fretta a salire, ed Onofrio Cassella recò l'avviso a Durante, che eran quelli di già saliti : che dopo salì solo Onofrio stesso: che dopo uscì Durante insieme con Rubino, e licenziò tutti, e due i bargelli, per non farli avvertire di quel, che avevan sil filo veduto : che poi chiuse il portone . Se il R. Fisco tutto ciò sostiene, con in mano le armi spaventevoli delle testimonianze di que' due soprallodati chiarissimi testimonj di Corcione, e di Rubino, con qual coscienza potesti , mastrodatti scellerato , asserire di aver tutti veduto salire sull' appartamento de' conjugi Naccarelli , e Montanaro ? E il vedesti in quel punto , che la curiosità vinse l' orrore , e 'l timore , fermandoti sotto la soglia di tua stanza, dove i rei voleanti chiuso , perchè non vedessi , e non sentissi ? Tu vorresti distruggere in un fiato la grand' opera della pruova fiscale , appoggiata sulla base delle testimonianze de' bargelli, i quali ti contradicono per ogni lato , opera, intorno a cui travagliò tanto il R. Fisco, e che fu sostenuta da un decreto sollenne della Regal Camera di S. Chiara . Scelga ora il giudice l'una , o l'altra spezie di testimonianze , che Durante nè dell'una, nè dell'altra potrà mai paventare. Le sostanzialissime contradizioni, onde l' una cozza coll' altra, vietano, che il Magistrato di tutte, e due avvaler si possa . Se dunque vogliasi far uso delle testimonianze de' bargelli , si vide già il di loro demerito personale , e la fallacia de' loro detti : se ado-

adoperar si voglia la testimonianza del mastrodatti Bozzi, oltrecchè egli è uno de' rei, egli riman solo, ed egli ha già pagato il fio di sua empietà innanzi al Sommo Giudice Iddio. Egli da un fulmine di morte repentina colpito finì di vivere, senzacchè avesse neppur veduto il volto di D. Vincenzo Durante, e ciò tanto importa, quanto se Pasquale Bozzi non si fosse mai in questo giudizio esaminato. Per tutti giova riscontrare la prattica criminale del de Rosa *cap.* VI. *n.* 11. il quale ragiona sulla necessità di mezzo della ripetizione di qualunque testimonio del Fisco, citato il reo in virtù delle leggi di Dio, de' Romani, e del Regno, e de' casi, in cui puossi a quella necessità dispensare per le nostre Prammatiche. *Testes ad informationem Curiæ recepti, reo non citato, non probant l. si quando 8. sed cum oportet, & Authent. sed si quis cod. de test. capit. in nomine Dei extra. de test. Mascard. de probat. lib. 1. conclus. 682. n. 2. Gabriel. cons. 78. lib. 1. Bertazzol. cons. 24. Clarus quæst. 11. Merlin. cap. 40. merito, reo citato, repeti debent, ut is testium videat juramentum, Marsil. in l. 1. num. 4. de quæst. Vivius commun. opinion. opinione 966. n. 6. Mascard. Merlin. aliiq: quæ practica descendit ex Genesi cap. 32. ubi Jacob testimonium Laban sui soceri voluit juramento confirmari: & hæc repetitio facienda est, non solum quando immediate, & directe contra delatum testes deponunt, verum etiam si indirecte, & quomodocunque illum afficiant, videlicet super delicto in genere recepti, argum. text. in l. de unoquoque ff. de re judic. etiam in caussis, quibus ad modum belli proceditur, pragm. 10. de offic. Judic. Necessaria tamen non est, si ii fuerint in faciem jurati, aut confrontati, Sanfelic. decis. 97. num. 13. Merlin. cap. 42. n. 4. & 9. aut si reus fuit confessus pragm. 10. de offic. Judic. n. 51. secus si est confessus cum qualitate, aut confessus est minor, & confessio non legitime recepta. Novarius decis. 73. Carrer. in pract. cap. 1. Item necessaria non est, si reus in contumacia rite, & recte fuit condemnatus. Merlin. cap. 42. n. 10. item si testes in contumaciam rei mortui sunt, ut ex citat. pragm. n. 83. quod intellige in contumace legitime reputato.*

Stando soprammodo a cuore de' piissimi nostri Legislatori il pre-

precetto del testo intorno a quei, *quos tenet carcer inclusos, ut aut convictos velox pœna subducat, aut liberandos custodia diuturna non maceret*, tolsero primieramente la mentovata necessità, quantevolte il testimonio nell' atto del suo esame giurasse in faccia del reo, il che non è seguito tra Bozzi, e Durante. Quante volte sia il reo confesso, e non sia minore, e la confessione sia fiancheggiata da i requisiti legali, il che non può adottarsi per niun capo, impercciocchè Durante niega di esser delinquente del reato. Quante volte sia il reo condannato qual contumace, il che non può rapportarsi a Durante, che nel giudizio fu presente, ed in prigione fin dal primiero concepimento dell' istessa accusa. Quante volte il reo mantenendosi in contumacia, siansi i testimonj trapassati da questa vita, il che nè tampoco accadde, poicchè Durante non fu mai contumace, che anzi trovavasi sepolto vivo in un criminale, quando Bozzi fu raggiunto, e trafitto dalla giustizia di Dio. Da coteste leggi, alla custodia, ed all' osservanza delle quali fu dal Principe destinato il Giudice, non potrà egli mai un capello discostarsi, in giudicando della vita, e della libertà di D. Vincenzo Durante. E vieppiù dovrà fermarsi nel di loro santo rigore scuoprendo innanzi la testimonianza di Bozzi da altre ostative contrarietà squarciata. Egli ad iscusare il suo volontario confugio in Chiesa alla vista della squadra di campagna, grande indizio di sua reità, asserisce: *La mattina del martedì 25. Giugno corrente anno, essendo andato il governador Durante alla Santa Messa nella convicina Chiesa di S. Pietro, non ritornò più, e quando potea essere circa le ore quindeci, mi mandò chiamando*. All' incontro dalla bocca di Raffael Rubino il Fisco raccolse: *ed essendo sopragiunta la mattina de' 25. di Giugno, io, il detto governador Durante, ed il mastrodatti Bozzi ci portammo in quella convicina Chiesa di S. Pietro per sentir Messa, ove stando, seppe esso governador Durante, che in Cusano era capitata la squadra di campagna*. Egli ad isnervare la forza dell' indizio del suo confugio in Chiesa, asserì, che insieme con Durante ne uscì la sera del dì 25. Per contrario il testimonio fiscale Antonio Maturo, sagristano della Chiesa, assicura, che in quella sera, tutti usciron, tranne il solo Bozzi, il quale vi si rimase anco a pernottare. Egli inol-

inoltre a torsi di mezzo alla manovra concertata tra lui, ed i Cassella per la fuga dal carcere del prigione Angelo Cassella, disse: *Stando io in mezzo la strada discorrendo con Salvadore Cassella, non molto lontano dal palazzo marchesale, allorchè poteano essere circa le ore 14. e mezzo, vidi da quello uscire il carcerato Angelo Cassella, che di buon passo se ne andò via, per cui molto mi maravigliai*. Quanto era suscettibile di affetti l'innocente mastrodatti? Fu nella notte del delitto agitato dall' orrore, dal timore, e dalla curiosità. Oggi è soprafatto dalla maraviglia. Ma che non sappiam forse dal chiavettiere Pietro Bucci, *il di cui detto ha il R. Fisco convalidato in tortura in caput di Bozzi*, che questi fu presente alla tradizione, che a Bucci si fece della vera chiave del carcere, e che sul mattino del dì seguente, egli in persona il mastrodatti portossi nella officina di Bucci a riprenderla? Perchè dunque far le maraviglie in veggendo conseguito quel fine, a cui egli apprestato aveane i mezzi, tantoppiù, che in sua balia rimasta era la chiave vera nella camera di Durante, in quel tempo, che costui ne fu lontano?

Compassionevole condizione dell' uomo! Guardaste, Signori, a quali personaggi sta ligato il filo della vita di D. Vincenzo Durante? E pure, tanto in questa causa avviene. Ma non avverrà questa volta, che trionfi il disprezzo delle leggi, le quali par, che gridino vendetta per lo vilipendio patito. Non paventate, mio disavventuratissimo Cliente: la profonda squisitissima savezza, la dilicata santissima religione de' vostri Giudici, che abomina, e schifa qualunque riguardo per mantener illesa la osservanza delle leggi, che l'amabilissimo nostro Principe, e Padre vuol con tanta gloria adempite, vi faranno scudo a salvarvi da quel torrente, che sembra corrervi incontro a perdervi. E tanto meno paventate a fronte di Angelo Cassella, che a mascherare la sua forsennata ribalderia, e scelleraggine, chiama voi mandante del suo misfatto.

La confessione di Angelo Cassella occupa l'ultimo luogo di questa prima parte della difesa di D. Vincenzo Durante. E perchè il R. Fisco la reputa come arme la più forbita, ed acuta per passargli il cuore, io ne scuoprirò la ruggine, e l'ottusità per modo, che comunque si maneggi, non si troverà

verà mai valevole ad offender Durante. Conviene perciò, che se ne ponderi il valore, e considerata in se stessa assolutamente, e considerata relativamente al detto degli accusatori, de' bargelli, e del mastrodatti Bozzi.

In se stessa considerata assolutamente uopo è ricordare l' insegnamento di Anneo Roberto, che *nel Capo IV. del libro I. rerum judicatarum* dottamente scrisse: *ipsa quidem confessio probationis necessariæ principium est, sed non plena, & absoluta probatio, quæ ad pœnam, & damnationem sufficiat*. Uopo è ricordare l' avvertimento dell' eruditissimo Antonio Mattei lasciatoci nel *num. 6. del capo I. de probat. Scio, multum fit a Doctoribus rei confessio. Probatio dicitur liquidissima, principalissima, illustrissima; adeout non admittat probationem in contrarium; sed minus proprie tum loquuntur, & si effectum inspicias, tum in primis id verum, cum plura sunt, quæ concurrunt, alioquin periculosissimum sequi confessionem, quæ non raro est fallax*. Giova eziandio tener a mente la potissima ragione, che ne reca Quintiliano *nella declamazione* 314. *ea natura est omnis confessionis, ut possit videri demens, qui de se confitetur. Hic furore impulsus est, alius ebrietate, alius errore, quidam quæstione*: NEMO CONTRA SE DICIT, NISI ALIQUO COGENTE. Giova altresì riandare le tragedie lagrimevoli, indicate dall' esperienza, gran maestra, e signora delle cose, seguite quì tra noi, e nel nostro Regno, che nella storia forense leggonsi scaturite dal tremendo fonte delle confessioni. Non furon eglino confessi nel 1714. que' due soldati del reggimento di Roma, i quali Giacomo Caposacco chiamò suoi complici in un' omicidio con furto commesso in persona del Dottor Bartolomeo Tucca, e che pochi momenti prima di essere strascinati alle forche furono scoverti innocenti? Non si trovaron innocenti nel 1715. dall' Udienza di Matera Francesco Bellosatto insieme con tre altri suoi compagni, confessi dell' omicidio di Gioseppe della Rotonda, e condannati a morte? Che non si disse del Chierico Vitodomenico Nardelli, e di Paolo di Cresto ne' tempi a noi più vicini, confessi nel tribunale di Trani di tre omicidj in istrada publica per cagion di furto, cosicchè condannati a morte, fu benanco la sentenza dal supremo Collateral Con-

 seglio

ſeglio confermata , ma nel punto di eſeguirſi comparve alla luce vivo, e ſano Lorenzo Recchia , che avean quegl' infelici confeſſato di aver meſſo a morte, e rubato?

Dall' altro canto io so, non eſſer coſa degna nè di giureconſulto, nè di uom di ſenno, il non doverſi mai credere alle confeſſioni de' rei. Sarebbe queſto un' errore groſſolano , e perniciosiſſimo . Ben avvedutamente perciò ſiſtemarono i criminaliſti ſul particolare delle confeſſioni de' rei, doverſi ciaſcuna parte di eſſe con pruova eſtranea verificare, coſicchè non rimanga in eſſe neo di mendacio , nè ombra di dubiezza, prendendone la norma *dalla legge* 18. §. *Divus ff. de quaeſt. confeſſiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportet, ſi nulla alia probatio religionem cognoſcentis inſtruat*. Coſiffatto legal precetto compitamente parafraſizò Giulio Maſtrilli in tempo , che nella G. C. inveſtito era del luminoſo carattere di Avvocato del R. Fiſco , ſpiegando i requiſiti , che attorniar debbono le confeſſioni, per dirſi, ſecondo il Foro, verite: *Tum Doctores firmant ex ſpontanea confeſſione poſſe ſequi condemnationem , quando liquido Judici conſtat de veritate omnium dictorum in dicta confeſſione , adeo quod Judex in nihilo poſſit dubitare , veritatem reum confeſſum eſſe , & animus , & intellectus Judicis acquieſcat ſuper ea. Veritatem namque tunc dicitur conſtare , quando confeſſio eſt poſſibilis , veriſimilis , & nullam continet dubietatem , quod ut Judici plene conſtare poſſit , debet aliunde verificare partes omnes circumſtantiarum , & qualitatum confeſſatarum , & adhibere alios teſtes , adeo quod quantum in dicta confeſſione narratur , totum ſit aliunde probatum , & uſquequo Judex per alios teſtes non verificaverit omnia particularia, narrata, & confeſſata debet ſuperſedere in procedendo , & nunquam devenire ad ſententiam . Ita communiter ab omnibus Doctoribus fuit receptum , & ita fuit ſemper obſervatum a bonis Judicibus , qui ſi aliter faciant , non facta diligentia pro verificatione circumſtantiarum , & pro qualitate confeſſatarum , Judex erit in lata culpa , & tenetur de mala condemnatione*. Da ſuo pari in fine il chiariſſimo Einecio nella ſua non mai abbaſtanza lodata eſercitazione *de religione Judicantium circa reorum confeſſiones* , eruditamente analizza i neceſſarj requiſiti, onde le confeſſioni valer poſſano in giudizio. *Quum confitentes*

tes rei, dic' egli, *intentioni actoris, accusatoris, aut Judicis suffragentur, facile patet quales esse oporteat eorum confessiones. Primo enim requiritur, ut illæ proficiscantur ex animo sese ea confessione onerandi, pœnamve, vel alium quemcumque legis effectum, quantumvis molestum, subeundi. Neque enim quisquam temere adsentietur huc Donello, confessionem nudæ testificationis, neque adseverationis, non voluntatis, ac consensus esse, existimanti, cum confitentes manifesto suffragentur intentioni actoris, adeoque velint solvere, velint pœnas dare, vel, ut eleganter loquitur Ulpianus, in lege velint vinci. Quæ quomodo sine actu voluntatis intelligi possint, scire nos fatemur cum ignarissimis. Deinde is, qui confitetur, rem probe perspectam habeat, oportet, adeoque nullius momenti erit confessio ejus, qui in justo errore, factive ignorantia versatur. Tum porro confitens animi sui sententiam iis signis explicare debebit, de quorum significatione nemo possit ullatenus dubitare. Denique necesse est, reum confiteri de eo, quod fieri potuerit, ejusque confessionem nec sibi dissimilem esse, nec manifestis facti circumstantiis refragari. Hinc enim si conjunctim adsunt, tunc demum fide digna erit rei confessio, nec quisquam, opinor, intercedet, quo minus confessus in caussis civilibus pro judicato, in criminalibus pro convicto habeatur, quamvis, quod ad usum odiernum attinet, utroque casu sententia condemnatoria opus sit.*

Ricordato così *per summa capita* il sentimento non pure della legge, che de' Dottori tanto eruditi, quanto pratici intorno all' uso delle confessioni de' rei, convien sapersi che cosa mai Angelo Cassella abbia egli confessato. Si fa egli ignorante più di un bue di tutto quello, che il R. Fisco ha provato contro di lui prima del giorno del delitto. Incomincia dal dì de' diciannove Giugno a prendere il bandolo di sua trama, quando alle ore diciassette chiamato da solo a solo da D. Vincenzo Durante, questi gli ordinò ad ubbidire al comando, che gli diede, di farsi, col pretesto di chieder dell' acqua, aprire da Naccarelli in una sera, che gli si sarebbe indicata, e smorzato il lume nell' atto di uscire, sarebbe egli Durante entrato *per fare uno sfriso* a D. Francesco Naccarelli. Soggiunge, che ripugnò egli oltremodo, e sempre fermò si ritirò nella sua stanza, comecchè Durante lo avesse minacciato

 di

di seppellirlo in una fossa, e di rovinarlo nella sua causa, e comecchè assicurato dall'altro canto lo avesse di non esservi ragione di temere, perchè dovendo scrivere lo stesso Durante, rimasta a lui sarebbe la cura di salvarlo in ogni sinistro evento. Che poi nella sera del delitto ad un'ora, e mezza di notte, trattenendosi egli con Donato Valente nella sua stanza, fu chiamato per mezzo di Onofrio Cassella in nome del governadore, che ritrovò unito con Generoso, e con lo stesso Onofrio, con Marcarelli, e con i bargelli Corcione, e Rubino. Che avendo egli chiesto quale comando dar gli volea, Durante il ricevette con del sorriso, ed in sua vece gli risposero Onofrio, Generoso, e Marcarelli: *e non sai cosa devi fare? devi andare sopra, e farti dare l'acqua, e poi smorzare il lume*. Dice, che dopo di essersi per tal modo palesato innanzi a i bargelli il modo da eseguirsi il delitto, costoro partiron via di là. Che le sue ripugnanze crebbero in quest'incontro oltremodo, ma che le premure di tutti in guisa vementi furono e gagliarde, che alla fine consentì di salire solamente, e di spegnere il lume, ma non mai di violare D.Chiara, siccome gli manifestaron Durante, Onofrio, Generoso, e Marcarelli di voler essi operare. Che *dopo avuto pieno un vaso d'acqua, si avviò per andarsene, e Naccarelli, e Montanaro lo accompagnarono a serrar la porta, portando il Naccarella la candela accesa nelle mani, ed essendo arrivato sotto l'arco della porta, standogli dietro il Naccarella, si rivoltò verso dentro, e con un soffio smorzò il lume in mano di esso Naccarella, ed immediatamente entrarono li menzionati governadore D. Vincenzo Durante, Abbate Onofrio, e Generoso Cassella, e Giuseppe Marcarelli, li quali nel salire aveva egli fatto sopra, si erano fermati nascostamente vicino al muro di detta porta dalla parte di fuori di detta grada, ed intese, che diedero di mano chi a D. Francesco Naccarella, e chi alla D. Chiara Montanaro*.

Insiem colle parole conterete, Signori, gli spergiuri di Angelo Cassella, in tutto quel, che riflette D. Vincenzo Durante. Prima di ciò fare, non vi rincresca di avvertire, che in sostanza Angelo Cassella meditò di salvarsi sotto al comando del governadore. Lo scudo suo, il suo grande asilo, la sua di-

discolpa, tutto ripose in rovesciando la soma del suo delitto su gli omeri del governadore, colla empia speranza, che alligna nel cuore di ogni malfattore, di alleggerire il suo reato con farne parte ad uom potente, ad uom di autorità. Egli però lo scellerato non seppe mai la sentenza degl'Imperadori Onorio, e Teodosio registrata nella ultima legge sotto il titolo *de accus. & inscript.* nel codice, concepita in sensi di profonda saviezza, e che i Giudici adorano. *Nemo sibi blandatur objectu cujuslibet criminis de se in quaestione confessus, veniam sperans propter flagitia adjuncti, vel pro confessione criminis consortium personae superioris optans, aut inimici supplicio in ipsa superiorum suorum forte satiandus, aut eripi se posse confidens, aut studio, aut privilegio nominati: cum veteris juris auctoritas de se confessum, ne interrogari quidem de aliorum conscientia sinat. Nemo igitur de proprio crimine confitens, super conscientia scrutetur aliena.* Quindi è surta la inconcussa teoria nella ragione de' delitti non potersi sublimare più in là il detto del compagno del misfatto, che a formare indicio *ad inquirere*. Io non trovo dottore, che con enucleazione maggiore ne ragioni, quanto il regente Giulio Claro nel *lib. V.* delle sue quistioni *de indiciis in specie quaest. XXI.* Non vi annojate in grazia a leggere da capo a fondo la dottrina di questo dottore, che troverete rischiarata nobilmente cotesta importantissima parte del presente giudizio.

Dictum socii criminis facit indicium contra eum, qui pro socio nominatur. Debes autem scire, quod regulariter delinquens non potest interrogari de sociis, test. est in L. fin. C. de accusat., *& est communis omnium sententia, ut dicit Jo. de Amicis,* cons. 27. n. 1., *praeterquam in nonnullis criminibus, in quibus propter eorum immanitatem permissum est, ut interrogetur: quae quidem dicuntur crimina excepta, ea videre potes apud* Gl. in d. l. *fi.* quamvis Ang. de malef. in verbo, *& Sempronium*, num. 5. *dicat, quod illa Gl. simpliciter non approbatur a Doct., quia multi etiam alii casus traduntur per scribentes, praeter illos, quos ipsa Gl. enumerat, ut ibi per eum; Bar. autem* in L. repeti, §. 1. ff. de quaestion., *distinguit, quod aut agitur de delictis, quae non committuntur principaliter in offensam, vel odium alicujus, sed in commodum ip-*

 sius

ſius delinquentis, ut falſare monetam, furari, &c., & *tunc poteſt delinquens de ſociis interrogari. Aut vero agitur de delictis, quæ principaliter committuntur in odium, vel offenſam alterius, ut eſt Homicidium, Adulterium &c.,* & *tunc non poteſt delinquens, licet contra ſe confeſſus, de ſociis interrogari,* & *dicit Ang. ad ange.* de. malef. in verbo, fama publica poſt num. 105. *Quod hodie aſſeſſores communiter videntur obſervare hanc doctrinam Bart. Si tamen interrogetur, facit indicium non quidem ad torturam, ſed ad inquirendum. Et hanc dicit eſſe communem concluſionem Bubl.* ſuper conſuet. *Alvar.* fol. 25. n. 3. *Alia fuit op. Sal.* in d. l. *Si qui, more ſuo ſatis prolixe diſtinguit,* & *inter cetera concludit, quod in iis criminibus, quæ regulariter non ſolent committi ſine ſociis poteſt delinquens de ſociis interrogari. Et hanc appellat communem opin. Ant. Gomeſ. cap.* 12. delictorum, num. 16., & *dicit Boſ.* in tit. de indic. num. 145. *quod illæ conſiderationes Sal. ſervantur, in practica. Alii vero dicunt, quod quicquid ſit de jure, hodie ex conſuetudine atteſtatur Gand.* & *Jac. de Belvis. prout illos refert Blanc.* de indiciis, num. 373. & *Fulg.* conſ. 171., num. 2. *qui ſubdit illud intelligendum eſſe in eo, qui eſt malæ famæ, prout eſt quæſtio propoſita per Gand. in loco* preallег. *Refert etiam Paris Put.* de Synd. fol. 460. cap. 4. poſt num. 1. & fol. 480. poſt num. 1. *Pract. Caſoni* fol. 85. n. 6. & fol. 86. num. 2. *Sed certe hæc conſuetudo in hoc dominio non ſervatur, niſi in furibus, fraudatoribus ſalis, vel bladorum, aſſaſſinis,* & *latronibus, qui in viis publicis graſſantur: in ceteris autem ſemper vidi ſervari jus commune. Et ideo laudabile eſſet judicio meo, adhærere juri comuni, ubi in ſpecie non viget talis conſuetudo. Unus tamen eſt caſus, in quo ſemper reus interrogatur,* & *torquetur ſuper mandante, quando ſcilicet apparet, quod illud delictum commiſit non ſua cauſa, puta, quia nihil ad eum pertinebat: tunc enim quia tenetur pro certo, quod fecit ad alterius inſtantiam, ſolet torqueri ſuper mandante. Et ita ſervari atteſtatur Boſ. in tit.* preallegat. de indic. poſt. n. 156. verſ. 1. conſidero. *Et licet ipſe poſt Salic. loquetur in perſona vili, ego tamen illud vidi in omnibus indiſtincte obſervari.*

Retenta igitur communi concluſione, & *diſpoſitione Juris communis,*

ſci-

scilicet quod delinquens non sit super sociis interrogandus, nisi in criminibus exceptis, secundum Jus comune, vel consuetudinem loci, in quo proceditur, videamus quod indicium faciat dictum ipsius delinqnentis contra socium ab eo nominatum. Et pro resolutione dico, quod aut quæritur, an dictum socii criminis sufficiat ad inquirendum, ad assumendum alias informationes contra eum, qui ab ipso nominatur, & in hoc Roma: in L. etsi certas in prin. ff. ad Syllan. *dicit, quod sufficiat ad fundandam inquisitionem: quem refert, & sequitur Ang. ad Ang.* de malefic. in verbo fama publica, num. 31. *& Gram.* consl. 21. n. 10., & consl. 67. in fin. crim., *& Joan. de Amicis* consl. 27. n. 5., *& Novel.* in pract. crim. fol. 64. n. 19. *Et quod sufficiat ad inchoandam inquisitionem, dicit communiter ita intelligere Doct. Jo: de Amicis* in d. consl. 27. num. 3. *Et hæc conclusio intelligenda est, ut procedat, sive talis delinquens illum socium nominaverit ad interrogationem Judicis ipsum in genere interrogantis, an in maleficio committendo aliquis alius intervenerit, sive etiam illum sponte sua nominaverit, dum contra se examinaretur, puta, quia postquam confessus est, se Titium occidisse, judex jubeat illum narrare, quomodo occiderit, & ipse dicat, quod tali die, ipse, & Petrus, tali, & tali modo illum occidunt &c., nam utroque casu talis nominatio aperit viam Judici ad inquirendum, & assumendum alias informationes contra Petrum nominatum, etiamsi prius contra ipsum nihil aliud esset in processu: neque puto faciendam esse aliquam differentiam, an simus in criminibus exceptis, vel non: nam etiam in criminibus non exceptis credo, quod faciat indicium ad inquirendum. Et ita loquendo etiam in criminibus non exceptis dicit, tenere communiter Doct. Blanc.* de indic. n. 389. *quem refert Villelob.* in sua collecta comm. op. in litera G, n. 203. *Et licet Ruin.* consil. 147. n. 1. in fin. lib. 5. *dicat communem opinionem esse, quod in casibus non exceptis nullum faciat indicium ad inquirendum, neque ad procedendum, sive id sponte dixerit, sive ad interrogationem Judicis, quem refert, & sequitur* Roland. consl. 73. n. 2. lib. 3. *Ego tamen credo contrariam opinionem esse communem, & illam semper vidi de consuetudine observari; hoc enim casu dictum istius socii non est tanquam dictum Testis, sed tamquam de-*

denunciatoris, *vel notificantis*, *qui tantummodo aperit viam Judici ad inquirendum*, *prout faceret quicumque alius notificator*, *seu denunciator etiam infamis*, *& vilis*, *juxta ea*, *quæ dixi supra* quæst. 7. vers. quæro igitur *dixi*, vers. unus testis. *Et opinio Ruin. posset procedere in casu suo*, *scilicet ad formandam inquisitionem*, *de quo dixi infra*, vers. Si vero quæris. *Debent tamen judices*, *quantum possibile cavere*, *ne reos interrogent super sociis*, *nisi in casibus*, *in quibus*, *sit eis a jure*, *vel a consuetudine permissum*, *præcipue vero*, *ne in aliquibus casibus etiam permissis*, *reos interrogent in specie de aliqua certa persona*, *nisi contra eum adsit aliquod indicium sufficiens ad inquirendum*, *specialiter contra ipsum*, *sive simus in criminibus exceptis*, *sive non*: *Id enim potius est officium suggerentis*, *quam interrogantis*; *debentque ab eo judices omnino abstinere*, *ne proprias animas perdant*, *& alios indebite vexent*. *Et hoc casu crederem*, *quod totus processus*, *qui deinde fieret contra aliquem*, *ita suggerendo a Judice nominatum*, *non præcedentibus aliquibus indiciis*, *esset ipso jure nullus*: *& proximis mensibus in facti contingentia ita judicatum fuit per Magistratum*, *& graviter reprehensus quidam Prætor a nobis delegatus*, *qui delinquentem*, *ita suggerendo contra alium interrogaverat*. *Si vero quæris*, *an dictum socii criminis sufficiat*, *non modo ad fundandam*, *vel inchoandam inquisitionem*, *ut supra dictum est*, *sed etiam ad formandam*, *& transmittendam inquisitionem*, *seu libellum criminalem contra socium nominatum*, *itaut teneatur personaliter comparere*, *& defensiones suas facere*, *aliqui tenent*, *quod sufficit*, *& dicit Boss.* in tit. de inquisit. n. 44., & clarius in tit. de indic. n. 182., *quod ita servatur*: *In quibus locis loquitur etiam in casibus non exceptis*, *& allegat in hoc proposito* decis. Rom., *quam ego superius retuli*, vers. retenta igitur. *Tu dic*, *quod imo in casibus non exceptis non est sufficiens indicium ad formandam inquisitionem*. *Et hanc dicit esse communem Doctorum sententiam*, Dec. cons. 189. n. 9.; *quem refert Pract. Contad.* fol. 155. in prin. *Ut Vivius* in lib. communium op. fol. 263., vers. in testem non admittitur *Rol.* cons. 16. n. 7. lib. 1. *Sed in exceptis utique est sufficiens secundum* Rolan. in eo cons. 16. n. 2. *qui dicit*, *quod est recepta Doctorum sententia*, *quod suf-*

sufficiat ad inquisitionem : non tamen clare explicat , an simpliciter ad inquirendum , an autem etiam ad transmittendum inquisitionem . Sed ego ita semper vidi servari . SCIAS TAMEN QUOD HÆC CONCLUSIO, QUOD DICTUM SOCII CRIMINIS SUFFICIAT AD INQUIRENDUM , LOCUM NON HABET , QUANDO TALIS SOCIUS CRIMINIS, ULTRA ILLUD CRIMEN, ESSET ETIAM PERJURUS, NAM EO CASU NEQUE ETIAM FACIT INDICIUM AD INQUIRENDUM . Et hæc est indubitata juris conclusio, ut dicit Roland. conf. 73. num. 18. lib. 1. *Quod quidem ego intelligo , ut procedat quoad transmittendam inquisitionem, & plerumque etiam ad torturam, consuetudo observat ; quod sufficiat . Vide quæ dixi supra*, hoc eo lib. §. falsum verf. subornens .

Successive quæro numquid hujusmodi nominatio facta per socium criminis faciat indicium ad torturam . Resp. Si loquemur in criminibus non exceptis , in quibus non potest delinquens de sociis interrogari, res de jure nullam habet difficultatem , talis enim nominatio nullum facit indicium , nisi ad inquirendum , ut dixi supra, verf. si vero quæris . *Et ita tenent communiter Doct., ut dicit Pract. Caser.* fol. 95. num. 122. *Sed quicquid sit de jure dicit Gand.* de malef. in tit. de quæst. n. 28. , *quod de consuetudine vidit torqueri . Idem etiam fere per eadem verba dicunt Jac. de Belvis* in Pract. crim. in tit. de quæst. colum. 2. verf. Juxta hoc quæritur, *& Guid. de Tuz.* in tract. de indiciis, & tortura , num. 55., *& Bal.* in tract. de quæst. fol. 255. n. 4. in fin.

Sed quid in criminibus exceptis? Respon. quod adhuc talis nominatio (alia præsumptione, non concurrente) non est sufficiens indicium ad torturam . Et est comunis opinio , ut dicit Boer. decif. 319. n. 1., *quem refert Rolan.* in d. conf. 19. n. 17. *Gram.* voto 6. n. 7. *quem refert Villalob.* in sua collecta communium op. in litera C. n. 152. *Roland.* in d. conf. 73. n. 29. *Et dicit Afflict.* super prima parte Constitut. Regni, rub. 27. n. 34. *quod vidit per multos sapientes sic fuisse decisum in facti contingentia in crimine lesæ Majestatis . Et illum refert Pract. Carer.* fol. 320. n. 101. in fin. *Bene facit hæc nominatio contra nominatum aliquam præsumptionem , ut fere omnes fatentur , & dicit esse communem opinionem Boer.* in decif. 510.

 n.4.

n. 4., *quæ quidem aliqua præsumptio ha bet tantam vim*, *quod concurrente aliqua alia suspicione*, *potest reus tormentis subjici*, *ita concludit Sal.* in L. fin. circa fin. verf., fed ego refpondeo, C. de accuf. *Et dicit Bofs.* in tit. de indic. n. 49. *quod illud dictum Salyc. quotidie practicatur*, *& Doctores illud sequuntur*. *Et ita sæpius vidi servari*.

Et ex hac conclusione inferunt, *quod solum dictum mandatarii non facit indicium ad torturam contra mandantem*, *nisi alia concurrant*. *Et est comm. op.*, *ut dicit Paris. Pat.* de Syndicatu in verbo tortura lib. 3., *prout illum refert Novel.* in pract. criminal. fol. 66. n. 31., & feq., *licet ego eum in eo loco id dicentem in lib. meo non inveniam*. *Et ita in fact. contingentia consuluit Sign.* conf. 200. *Reperio tamen*, *quod Bal.*, conf. 429. lib. 3. *distinguit*, *quod aut talis mandatarius non suscepit mandatum*, *& facit indicium ad torturam*: *Et dicit Boss.* in tit. de indic. n. 154., *quod ita observatur*. *Mihi placet comm. op.*, *ut nullo casu faciat indicium ad torturam*, *nisi aliqua alia præsumptio*, *vel saltem suspicio concurrat contra eum*, *qui nominatur pro mandante*: *alias esset in facultate cujuslibet scelesti facere*, *quod quilibet vir probus subjiceretur tormentis*: *quod esset impium*, *& absurdum*. *Et ita semper servari vidi*, *ita tamen*, *ut in criminibus exceptis leviores suspiciones sufficiant*, *quam in non exceptis*.

Colla fcorta delle leggi, e delle indicate dottrine poffiam di leggieri ponderar il valore della confeffione di Angelo Caffella in fe fteffa affolutamente confiderata. Anneo Roberto infegnò poter dirfi capo e principio di neceffaria pruova, ma non mai fufficiente per dar pena, o condanna, qual pruova piena, e compita. Antonio Mattei la riputò fperimento ripieno di pericoli, ficcome quella, che non di rado è fallace. Quintiliano la definì figliuola della demenzia, del furore, dell' ebrietà, dell' errore, de' tormenti, cofìcchè non mai nafca fenza urti di concuffione. I Giureconfulti le negarono la prerogativa di tenerfi in conto di manifeftazione del delitto, fenza il corteggio di altre pruove eftranee, ed in ciò ne vollero intereffata la religione del giudice; a' i quali facendo eco Giulio Maftrilli a i requifiti del poffibile, e della verofimiglianza ricercò unite pruove legitime, da altri puri fonti

ti prese, che ciascuna particella della confessione facessero indubitata. L'eruditissimo Einecio tra i quattro requisiti, che copulativamente ricerca per la validità della confessione, novera in primo luogo il requisito, che debba scaturire dalla sincera intenzione del reo di caricarsi egli del delitto, e di assoggettarsi, ed abbracciare ogni pena della legge, per quanto fosse grave, e molesta; in somma dee esser risoluto *in lege vinci*, secondocchè il definì Ulpiano. Ed in fine il Regente Giulio Claro dalla confessione di un correo, contro al correo dimostrò sorgere il semplice *indicio ad inquirere*, il quale anch'esso svanisce, se la confessione si manifesti mendace. Come potrà dunque il giudice avvalersi della confessione di Angelo Cassella per offendere D. Vincenzo Durante se quel reo si presentò al Magistrato, non già col proposito di caricarsi egli del delitto, e di subirne la condegna pena, ma per disonerare se stesso, ed aggravarne il governadore; se la sua confessione è un'impasto di sfacciate mensogne, e di spergiuri? Quì di grazia badate, Signori, che non trattasi già della difesa di Angelo Cassella, per lo quale basterebbero cotesti ostacoli a non doversi riputare legalmente confesso: trattasi della difesa di Durante, contra cui il R. Fisco guerreggia colla confessione di Cassella. Se la di lui confessione, a motivo delle intrinseche piaghe, ond'è vulnerata, che or ora dimostrerà, mal può contro a lui stesso maneggiarsi, quanto meno sarà permesso ciò fare per servirsene contra Durante?

Ed in vero ponderato il valore della confessione di Cassella relativamente al detto degli accusatori, de' bargelli, e del mastrodatti Bozzi, si troverà un pugno di fradiciume, e di schifezza. D. Chiara Montanaro sostiene, che Angelo Cassella fu il secondo de' suoi aggressori. Assicura, che quel ribaldo ardì di profferire: *statti zitto*, *non aver paura*, parole, che lo discovrirono nella persona. Il ligame delle sue calze lo convince delle sevizie, patite da D. Francesco Naccarelli. Replicate sue confessioni stragiudiziali, concepite in termini laidi, ed osceni, concorrono a far veridiera l'assertiva della donna violata. Frattanto Angelo Cassella giurò in sua confessione di non aver toccato neppur il lembo delle vesti di

di D. Chiara Montanaro, e che dopo di avere ſpento il lume, raccapricciato, inorridito, e pien di timore uſcì dalla ſala, e ſi trattenne dietro all' uſcio. Queſta è la confeſſione verace, non menſogniera, che produrrà contra Durante indizio ad inquirere, ovvero ſarà confeſſione erronea, fallace, ſpergiura, che anche cotesto fievoliſſimo indizio toglie di mezzo, e diſperde?

Relativamente a i bargelli ponderata la confeſſione teſtè diviſata, in quali, e quanti ſcogli non urta, e non ſi squarcia! Egli Caſſella nello ſteſſo giorno del delitto confeſsò, che la prima fiata ſeppe dal governador Durante il mal nato conſiglio di recare all' oneſtà di D. Chiara l' atroce ingiuria di *sfriſarla*. I bargelli per oppoſto han giurato, che quattro, o cinque dì prima del delitto, egli era in ragionamento con gli altri due Caſſella Onofrio, e Generoſo, e che egli propoſe il mezzo di chieder dell' acqua per farſi notte tempo aprir le porte da Naccarelli, tanto è lungi, che inorridito, raccapricciato, e tremante diventaſſe alla propoſizione, che volle metter in bocca a Durante. Egli confeſsò, che nel ſalire a chieder l' acqua, inſieme con lui ſalirono Onofrio, e Generoſo, Marcarelli, e Durante, *i quali ſi erano naſcoſtamente fermati vicino al muro della porta dalla parte di fuori delle grada*. I bargelli all' incontro han giurato, che in ſalendo Caſſella, tutti ſi rimaſero nel cortile, Onofrio, e Generoſo appiè delle ſcale inſieme con Marcarelli, Durante inſieme con Rubino dentro di ſua caſa. Egli confeſsò, che ricevuto l' ordine da Generoſo Caſſella, nell' atto di eſeguirſi il misfatto, di portarſi a chieder acqua da Naccarelli, tutti, e due Corcione, e Rubino uſciron via dal palazzo; ma coſtoro han giurato, che furon ſempre preſenti, e teſtimonj non pure della di lui gita ſulle ſtanze di Montanaro, ma benanco del trattenimento di Onofrio, e Generoſo, e di Marcarelli, e di Durante, e poſcia, dopo di un quarto di ora, dell' aſcenſo di Generoſo, e Marcarelli, e di Onofrio, avviſato che ebbe Durante, ſull' appartamento di Naccarelli. Egli confeſsò di non eſſerſi nè punto, nè poco imbrattato negli atti della violenza, inferita all' uno, e all' altro degli accuſatori. Corcione, e Rubino gli han con giuramento rinfacciato, che con eſſoloro qual bru-

bruto vantossi di sue replicate turpitudini, e di esser disposto ad eseguirle di nuovo. Son queste le più classiche, e pesanti ostative contradizioni, ond' è lacerata la confessione di Angelo Cassella, a fronte della testimonianza de' bargelli. Altre parecchie ne incontrerete al margine di sua, non saprei dire se confessione, ovvero ammasso di esacrandi spergiuri, che per comando rispettabilissimo di Ministro nella causa votante, chiaro oltremodo per dottrina, e per isquisita probità ho dato alle stampe, tra le quali contar si possono, di esser egli Cassella ito a chiamar le levatrici, di aver per mezzo di Rubino ricevuto un biglietto da Durante, di avergli questi assicurato di niente temere nell' atto, che la notte del delitto il fece restringere nel carcere criminale, le quali cose tutte e per testimonianza de' bargelli, e per lo concorso di altra pruova fiscale son tutte assolutamente false.

Nè quì si avvanzi il R. Fisco a schermirsi collo scudo del *monitus*, onde è solita la sua ragione salvarsi ne' casi delle mendaci confessioni de' rei. Ci ricordiam noi, che il valore del *monitus* scinde delle confessioni de' rei le sole qualità scusanti, ovvero minoranti, sol che contro di cosiffatta qualità il Fisco acquistato abbia pruova indiziaria, e ciò in forza della Prammatica rinomatissima, publicata in Gaeta nell' anno 1738. Rivolgete ora da capo a fondo la confessione di Cassella, e oltre della di lui assertiva di essersi mosso al delitto per la violenza della concussione, patita nell' ordine di Durante, il che il R. Fisco maravigliosamente scinde per cento modi, saravvi altro, che denominar si possa qualità scusante, ovvero minorante? Niente di ciò troveremo sicuramente. Troveremo bensì contradizioni ostative nelle principali sostanzialissime parti del giudizio, troveremo negative, confermate da tremendi spergiuri, nel qual caso di negative, il *monitus* non potrà mai operare, che il reo negativo diventi confesso. Ogni reo, che niega il suo delitto s' interroga col *monitus*, nè alcuno ha ardito ancora profferire, che quindi diventi reo confesso. In questo caso il *monitus*, che disvela al reo intiera la pruova fiscale contro di lui compilata, conchiude un quasi contratto tra le due parti, di avvalersi ciascuna di sua ragione da quella pruova nascente: senzacchè niuna possa contradirla, e si de-

desume da ciò, che quest' atto, sollennizzato nelle forme giuridiche, importi la contestazion della lite. Le contradizioni ostative si guariscono colla corda, colla tortura, con i tormenti veri, e reali: gli spergiuri si assolvono colle condanne di aspra pena, e col rifiuto ed abominazione del Magistrato.

Relativamente in fine alla testimonianza del mastrodatti Bozzi ponderata la confessione di Cassella, al pari discorda in due principalissime circostanze. Cassella confessò di avergli Durante suggerito l'empio modo d'introdursi nella casa di Naccarelli, col pretesto di chieder acqua, nella mattina de' diciannove Giugno intorno alle ore diciassette. Bozzi ha giurato, che fra tutti si risolse di consumare quel concertato infame mezzo, nella notte de' diciannove Giugno intorno alle ore quattro. Cassella confessò, che in quella notte non si trovò mai fra di loro il mastrodatti Bozzi. Questi ha giurato di essercisi trovato presente. Or di grazia, sapientissimi Senatori della Regal Camera, vi basterà l'animo di lasciar correre la falsa voce sparsa sin'ora in questa causa, che siavi nel giudizio un reo confesso, qual'è Angelo Cassella? Dov'è nella sua confessione il requisito, che scaturita sia *ex animo se se ea confessione onerandi, pœnamve, vel alium, quantumvis molestum, legis effectum subeundi*? Dov'è, che la sua confessione *nec sibi dissimilis fuerit, nec manifestis facti circumstantiis refragetur*? Dov'è, che per la sua confessione *Judex in nihilo possit dubitare, veritatem reum confessum esse, & animus, & intellectus Judicis acquiescat super ea*? E ciò perchè lui stesso Angelo Cassella si offenda. Dov'è inoltre, che sia verace, e vestita delle analoghe a lei esteriori pruove per nuocer Durante, se tutta quanta, o per rapporto agli accusatori, o in riguardo a i bargelli, o a fronte di Bozzi è un gruppo di maschi orrendi spergiuri?

Ma il delitto è atroce. Per le gravanti qualità del luogo, del tempo, del modo, delle persone, si merita quel privilegio, mercè di cui il Giudice non bada alla inabilità de' testimonj, nè alle eccezioni del correo. Il luogo, che fu la casa propria degli offesi, sacro propugnacolo per la sicurezza dell'uomo: il luogo stesso, che fu il palazzo baronale, sede della cor-

corte, dove si dispensa giustizia: il tempo, che fu la notte; difficile per lo soccorso ed ajuto: il modo, che furono barbare e spietate sevizie, e violenze brutali: le persone, quali furono D. Chiara Montanarò, e il di lei consorte D. Francesco Naccarelli, su del quale tuttavia scintillava là di fresco finita sua giurisdizione; e D. Vincenzo Durante governador di Cusano, che vegghiar dovea alla difesa di quella popolazione, si fece capo ad animare, ed a consumare il gran misfatto. In somiglianti incontri il testimonio, che non è ammesso alla confidenza della legge, si purga da i suoi difetti, e diventa idoneo. Egli tutto ciò è vero. Non isperi però il R. Fisco, che i Giudici sapientissimi di Durante non sappian *quantum distent æra lupinis*, che tale distanza appunto passa tra le cennate regole, al caso nostro. Ricordiamo per poco la vigilanza della legge a rimuovere da i giudizj i domestici, i familiari, gli amici, i dipendenti, gli odiosi, i congionti dell' accusatore, o dell' accusato: I condannati, gl' infami per delitto, o per mestiere, gli adulteri, le prostitute, e tanti altri nel codice, e nelle pandette noverati. Di costoro sibbene servir si può il giudice, ma con economico e prudente criterio, in giudicando di un delitto atroce, attorniato dalle qualità del luogo, del tempo, del modo, delle persone, con la giunta di mancargli altra pruova di testimonj idonei per deficienza attuale, ed abituale. Così il familiare ne' delitti domestici, l' amico, il congionto ne' delitti di confidenza; i condannati, gl' infami per delitto, o per mestiere, le prostitute, ne' delitti in mezzo di loro commessi, quando *neque actu, neque habitu* altri testimonj legali non si rinvengono, si trasformano in testimonj idonei. In fatti, nella causa di Durante, Corcione, e Rubino infami per lo di lor mestiere, non si meritano la confidenza della legge, ma, se altre marche non avessero, l' atrocità del delitto, il luogo, e il tempo, che concorrono per la mancanza di altra sorta di pruova, si cambierebbero in testimonj idonei. Nessuno però ha fin' ora intrapreso, tanto meno ha sostenuto, che cosiffatto cambio si permetta ne' domestici, negli amici, ne' congionti, negl' infami, ed in tutti gli altri testè divisati, quante volte costoro sian della reità consorti, o per altra guisa complici, poichè al-

allora non può trasgredirsi la disposizione della legge. ultima *cod. de accusat.* Quindi rammentandoci di quanto si avvertì sulle persone di Corcione, e di Rubino, di Bozzi, e di Angelo Cassella, di leggieri si conchiude, se potrà mai esser lecito avvalersi delle testimonianze di loro, comecchè il delitto atroce sia, e gravato dalle circostanze del luogo, del tempo, del modo, e delle persone.

Ed in vero, rivolgetevi Signori alle nostre patrie leggi. Era uopo accorrere a salvare il commercio de' publici camini di campagna. Squadre di ladroui rubbavano, spogliavano i passaggieri. In mezzo a romite, e solitarie strade, nel centro di orrorose boscaglie, consummavan a man salva delitti atrocissimi con delle sevizie spaventevoli. Oltre degli offesi, e de' rei, non eravi speranza di niun' altra menoma particella di pruova. Come far dunque a trovarsi il modo di non lasciarsi impuniti cotesta foggia di misfatti, e di tranquillare il commercio, anima di ogni reame? Furon con provvida saviissima legislazione sublimati i caratteri degli stessi rei alla prerogativa di formare pruova compita. Que' principali offesi, che per dritto de' Romani altro indizio non producono, che quello di poter il giudice inquirere, que' rei, che per legge comune non posson mai quali testimonj ammettersi a convincere il correo, furon dalle patrie nostre leggi donati della prerogativa di poter convincere, ed a tal uopo bandironsi de' particolari statuti municipali. Non basta dunque l'atrocità del delitto, unita alle mentovate gravanti qualità, a corriggere il jus comune, per cambiare le persone inabili in testimonj di convizione, quando nel corpo delle leggi Romane altro stabilimento non s' incontri distruttivo, o correttorio del primo. Abbisognano statuti speziali, ed espressi. A punire i violatori del publico commercio, ad estirpare i ladroni, e gli assassini delle strade di campagne ne' felicissimi Regni di Ferdinando IV. clementissimo Sovrano, Padre amorosissimo de' suoi sudditi, mantengonsi in vigorosa osservanza que' particolari statuti penali per quella spezial sorta malnata di misfatti. Tutto il rimanente vastissimo campo de' delitti, è sotto la falce del jus comune, dove altr'arme di legge municipale non siavi. Il solo jus comune adunque regolar dee

la

la causa del governador di Cusano, conciossiacchè particolar legge del Regno non havvi, che il distrugga, o corrigga; e se per dritto comune gli spergiuri, i falsarj, i complici nella reità, quali sono Corcione, Rubino, Bozzi, ed Angelo Cassella son discacciati dalla confidenza della pruova, le di loro spergiure, false, e ree testimonianze, non potran mai nuocere D. Vincenzo Durante.

L'Avvocato però de' querelanti tentò di ajutarsi colla dottrina del soprallodato Antonio Mattei, registrata nel capo IV. *de Officio Judicis* sotto il titolo *de pœnis*. *Quod ad præceptum attinet*, dic' egli, *pœnas interpretatione molliendas potius, quam exasperandas, aperte Hermogenianus respondit l. pen. D. de pœn. nec non Paulus in l. factum* 8. *& ult. D. de R.J. cum ait, in pœnalibus caussis benignius interpretandum esse. Temperat tamen hoc præceptum, adhibita distinctione Marcianus in l. perspiciendum D. de pœnis, ut in lævioribus quidem caussis proniores ad lenitatem Judices esse debeant: at in gravioribus severitatem legum, cum aliquo temperamento, subsequi*. Da cosiffatto responso di Marciano prese Anton Mattei ragione di esser lecito, estendere le leggi penali, e ne produce tre esempj di legge. Al rigore della legge Pompea furon soggetti i consobrini, ed i Giureconsulti estesero il disposto della legge anco contra i congionti di uguale, o più prossimo grado, formandone la legge 3. *D. ad leg. Pomp. de parricid.* Per la legge Giulia *de vi* è tenuto al suo rigore colui, che impedisse ad altro la sepultura. I Giureconsulti estesero il disposto della legge contra colui, che violasse il sepolcro, formandone la legge 8. *D. de sepul. viol.* Per penale Senatoconsulto fu interdetto al tutore, di prender in moglie la pupilla, o di darla al di lui figliuolo. I Giureconsulti ne estesero il disposto, non pure al nipote del tutore, ma eziandio a i suoi eredi anco estranei, formandone le leggi 59. *e* 64. *de ritu nupt.* Per tal modo è ben permessa l'estensione delle leggi penali, qualora cioè, prendendosi argomento da taluna cardinal legge penale, se ne formi altra espressa, cosicchè, se per avventura i nostri Legislatori, prendendo argomento dalla X. e dalla XXX. Prammatica *de exulibus*, le quali provvedimenti penali diedero contra i ladroni delle publiche stra-

de,

de, formato avessero altro particolare statuto contra gli adulteri violenti, sarebbesi fatto il caso, che tentò rintracciare indarno l' Avvocato de' querelanti.

Or questi trasportato dall' estro di sua causa, in veggendosi lontano assai dal lido di sue speranze, dirette a colpir Durante, potreste mai credere, che s' indirizzò al capitolo *frequens, & ineffrænata* di Carlo I. d' Angiò? Egli per sua indulgenza venne a menarmi buono, che rei fossero i bargelli, reo il mastrodatti, reo Angelo Cassella; ed ecco un numero soprabbondante a convincer Durante in virtù di quel capitolo, che si contenta di tre delinguenti per la convizione del correo. Egli però non ebbe coraggio di recitarne le parole, che qui giova transcrivere. *Frequens, & ineffrænata latronum materia invalescens . . . . . . Si de se facinus confessi fuerint, ac receptatorum eorum complices, aut fautores, & qui eis victui necessaria subministrant, dixerint in præsentiâ publicarum personarum, vel trium fide dignorum testium, ita quod tres latrones sigillatim, & occulte interrogati post tormenta, sic quod eorum quilibet de confessione alterius sit ignarus, si de receptatore, fautore, & participe, vel victualia ministrante confessionibus sint concordes, & in ipsis confessionibus perseverent, volumus, quod dictum trium malefactorum contra eos, quos nominaverint, esse malefactorum suorum conscios, participes, & fautores, ut est dictum, faciat tantam fidem, quantam faceret testimonium duorum proborum virorum*, NISI CAUSSA RATIONABILIS SUSPICIONIS ADESSET, *cujus suspicionis caussæ cognitionem tibi soli, nulli alii, volumus pertinere*. Il figliuolo di questo Regnante, Carlo II. riandando le leggi del Padre, conobbe la durezza del capitolo testè trascritto. Conobbe il rificò della vita, che correr potea anco un uom dabbene, quando si unissero tre uomini disperati, e perduti, e per di loro privata, o per altrui vendetta, il volesser morto. Quindi con altro particolar capitolo prescrisse: *Constitutionem divæ memoriæ domini patris nostri, per quam statuit, confessionem trium latronum, disrobatorum viarum, sigillatim habitam, & occulte, sicque, ut eorum quilibet de confessione alterius sit ignarus, qua, de se confessi facinus, nominant receptatores, eorum complices, & fautores, & qui eis victui necessaria ministrarunt,*

tan-

tantam fidem facere , quantum testimonium duorum proborum , declarantes edicimus, & declarando præcipimus , tunc demum confessionem ipsam talem habere vigorem , QUANDO PRÆMISSI NOMINATI PER EAM REPERIANTUR FORE LEVES , ET INFAMATÆ PERSONÆ. Or io stesso quasi quasi mi arrossisco di ragionare de' capitoli divisati , rapportandoli alla causa di Durante. In essi non evvi neppur un barlume di ladronecccio, di assassinio di publice strade : non evvi il concorso di tre rei confessi prima tormentati, che abbian a convincere il ricettatore de' delinguenti, il complice , il fautore del delitto. E qualora tutto ciò vi fosse, quante ragionevoli cagioni di sospetto non s' incontrarebbero nelle persone de' bargelli del mastrodatti, e di Cassella, varj, mendaci, spergiuri? E dove mai in Durante fu la qualità *di levis, & infamata persona*? Ecco, Signori, di qual carato è la convizione contra il governador di Cusano, mercè i testimonj di veduta , e l'indicazione di un compagno del delitto! Su via si avvanzi il R. Fisco a chieder pene spaventevoli di vita, a dimandar l'ultimo supplicio. Questa volta , usando il meritevolissimo suo Avvocato R. Consiglier Perelli della di lui insigne rettitudine, nol farà certamente; nè il farà a fronte degl' indizj, degli argomenti, delle presunzioni, delle congetture, che vengo a divisare.

Il Difensore di Naccarella è ito errato nel creder Durante convinto per gli argomenti ; appalesato dalle stesse parole della sua confessione.

GLi argomenti, onde sorgono gl' indizj, per crearsi il giudice moral certezza di un fatto, che egli non vide, ne sono il mezzo il più brillante, e vigoroso. Non son essi suggetti a corruzione, come lo sono i testimonj, non alle falsità, come i documenti. Non lasciano però d' ingombrare l' animo religioso del Magistrato di santo umore, quando debbon essi lavorarsi sul torno di fatti, in mezzo a quali s' intriga la malizia dell' uomo. Gli argomenti in vero non si generano giammai da loro stessi, o da qualche spiritualità, scevera delle imperfezioni del mondo di quaggiù. Radice degli argomenti sono i fatti, sicchè resta la malagevole impresa, di dover prima il Giudice assicurarsi del fatto, da cui l'argomento scaturisce. I Legislatori studiaronsi di apprestarne gli ajuti, siccome andrò divisando. Dovendo io entrare in questa materia, scelgo fra tutti i Dottori l' eruditissimo Anton Mattei, gl' insegnamenti di cui sbilanciano sempre a pro della ragion fiscale. L' argomento, diss' egli, per testimonianza di Cicerone, altro non è, che un ragionevole modo, onde si arriva a prestar fede ad un fatto dubioso, *ratio, quæ rei dubiæ facit fidem*. Nè i dubbiosi fatti si raggirano solamente tra la classe de' privati interessi, ma degl' interessi publici, e capitali ancora; sicchè nell' uno, e nell' altro caso deve occupare il suo luogo l' argomento. Seguitò il grand' uomo a distinguere la natura degli argomenti, spiegando, che taluni sian necessarj. Così argomento necessario è quello, che dalla scienza di essere una donna incinta, e che sia poscia partorita, abbia dovuto prima unirsi ad uomo: dall' es-

sersi

ſersi colto altr'uomo colla robba furtiva indoſſo, ſia egli ladro: nè poſſa chiamarſi ſuppoſto quel bambino, che ſucchia il latte della madre. Taluni altri poi ſon di contingenza, la concluſione de' quali ſi rimane tra la claſſe de' probabili. Così avrà commeſſo un'omicidio quell'uomo, che ſi trovò intriſo di ſangue umano. Caja non ſarà vergine, dopocchè ſola ſi è ita traſtullando per lo ſolto di un boſco inſieme con de' giovanetti. Per tal guiſa gli argomenti neceſſarj traggon ſecoloro una neceſſaria conſeguenza, ond'è che ſignoreggiano negli affari e civili, e criminali. Gli argomenti poi di contingenza apron la ſtrada delle preſunzioni, e delle congetture, e ſi rimangon molto indietro nel camino di un giudizio, che tocchi la libertà, l'onore, la vita di un cittadino.

Ed a vero dire, ſembra che la legge, in accogliendo gl' indizj, che opera ſono del diſcorſo, dell'argomento, non abbia mai eſpreſſo di rimanerne interamente ſoddisfatta, eſſendo venuta a chiedere ſicurezza tale, che quaſi tocca l'impoſſibile. Quell' *eam ſe rem deferre in publicam notionem cuncti accuſatores debent, quæ ſit indiciis ad probationem indubitatis, & luce clarioribus expedita*, parrà forſe iperbolica eſagerazione, perchè tra gli enti ſiſici, che di chiarore ſian forniti, indarno ſi cerca chiarezza, la quale ſuperi la luce del ſole. Ma la legge non iſcherza ne' ſuoi precetti. Vollero gl' Imperadori avvertire, che ſe al Giudice non ſi divieta far uſo degl'indizj, egli però non debba unquemai finirla nelle ricerche, nelle indagini per condurſi allo ſcovrimento del vero, ed alla certezza morale, che è *lo ſtato dell' animo ſicuro della verità di una propoſizione, che riguarda l'eſiſtenza di un fatto, che non è paſſato ſotto i noſtri occhi*. Ma queſta moral certezza del giudice deve eſſa baſtare? è un bel accorgimento del chiariſſimo Filangieri nel tomo III. della ſcienza della Legislazione cap. XIV. " ſe queſta non è nella propoſizione, „ ma nell'animo di colui, che è certo: ſe queſta dipende „ dalle diſpoſizioni di colui, che giudica: ſe quello, che baſta per render certo uno della verità di un fatto, non baſta per un altro: ſe una buona, o una cattiva digeſtione „ può rendere un'uomo più, o meno credulo: ſe una prevenzione favorevole può rendere infallibile per un giudice

 „ l'aſ-

„ l'affertiva di un'uomo, della quale un'altro non farebbe
„ alcun conto: fe la civile libertà non dee permettere, che
„ un giudice poffa impunemente condannare un'innocente, e
„ fe quefto farebbe il mezzo più efficace per lafciargli un'il-
„ limitato, ed impunibile arbitrio fulla vita, l'onore, e la
„ libertà del cittadino: fe il legislatore dee cercare, che il
„ voto publico accompagni, quanto più fi può, il giudizio
„ de'giudici; fe tutto quefto, in una parola, renderebbe per-
„ niciofiffima l'autorità del giudice, quando la fola fua mo-
„ ral certezza poteffe baftare per determinare la verità di
„ un fatto; è dunque neceffario, che la fcienza della legis-
„ lazione trovi un temperamento a quefta autorità, atto a
„ prevenire sì pericolofi difordini. Il temperamento, che io
„ propongo, mi pare il più femplice, quefto farebbe il com-
„ binare la certezza morale del giudice colla norma prefcrit-
„ ta dal legislatore, cioè a dire col criterio legale.

Il Cardinal Zapata nell'anno 1621. publicò in quefti Regni la Prammatica XII. *de offic. Judic. & alior. offic.* in cui definì gl'indizj indubitati della legge comune, e contemporaneamente prefcriffe la norma al Giudice da maneggiarli. Cotefta legge del Regno gode inconcuffa offervanza, ed in quefta caufa prefiede, cofìcchè giova tenerne a vifta gli efpreffi precetti " ordiniamo, che nelle caufe, che da quà avanti fi tratteranno, ancorchè i delitti fi abbiano già commeffi, POSSANO
„ i giudici de i Tribunali regj feguire l'opinione di dare
„ per indizj indubitati la pena ordinaria, non oftante qualfi-
„ voglia decifione fatta in contrario per lo S. C. ed altri
„ Tribunali, confiderando noi, che i miniftri tanto principa-
„ li, ed eminenti uferanno di quefto arbitrio, di maniera ta-
„ le, che i rei colpati fiano caftigati, e gl'innocenti non gra-
„ vati. Dichiarando quefti indizj indubitati, che fono tali,
„ che PROVATI LEGITIMAMENTE, inducono la mente del Giu-
„ dice a vedere fermamente il delitto effer commeffo dall'in-
„ quifito, quietando il fuo intelletto in quefta ferma creden-
„ za ". Trovafi dunque di buon pefo la dottrina de' criminalifti per le pruove indiziarie. Eglino ragionando colla frafe del foro ammetton folo gli indizj, quando valgano *in effe probationis*, *& in effe inditiorum*, cioè quando fian legitima-

men-

mente provati, e quando inducano la mente del giudice a vedere fermamente il delitto esser commesso dall' inquisito, quietandosi l'intelletto in questa ferma credenza. Or facendomi presso all' esame di cadaun' indizio, preparato contra Durante dal R. Fisco, a buon dritto esigger posso copulativamente tutti, e due i testè divisati essenzialissimi requisiti, il primo de' quali è quel criterio legale richiesto dal soprallodato chiarissimo Filangieri. In questo incontro francamente mi comprometto guidar come per mano il giudice alla ricerca di alcun' indizio indubitato, ed assicuro, che niuno affatto se ne ritroverà giammai.

I. Il luogo del delitto, il palazzo baronale di Cusano, è il capitano di tutti. Nel breve recinto di quella casa si concertò, e si consumò il gran reato. Il concerto seguì nella stanza del governadore: il misfatto si eseguì mentre Durante era in casa. Sarà dunque da dubitare, che Durante non ne sia reo, o per lo meno complice, intelligente, fautore? Tanto si gridò su di cosiffatto indizio, senza mai sapersi topograficamente la struttura materiale del palazzo baronale di Cusano. Alla fine si conobbe, che il saperla conduce assai al rischiaramento di questo indizio. Immaginate un quadrato. In mezzo alla linea del frontespizio evvi il solo portone, che dà l'ingresso nel cortile. Sulla linea a man destra dell' ingresso trovasi la scala composta di due tese, una di otto, e l'altra di quattordeci scalini. Non son però coteste tese fabricate a diritto: la seconda di loro svolge a sinistra, ed introduce alla sala dell' appartamento nobile del palazzo, abitato da i conjugi Naccarelli, e Montanaro, cosicchè rimane la cennata sala verso la fine della indicata linea destra transversalmente opposta all' ingresso. Ritorniamo al frontespizio. A sinistra dell' ingresso vi son quattro porte, l'una dopo l'altra. La prima introduce alla stanza addetta all' uso del carcere civile, che ha l'aspetto alla strada, sita alla parte diretana di questa linea sinistra: la seconda custodisce una camera disabitata: la terza serra la stanza dell' abitazione de' bargelli: l'ultima, dopo picciol pendio, alla sinistra ne mena alla scuderìa, a destra alla prigione criminale, la quale parimente ha l'aspetto alla mentovata strada. Ritorniamo in fine al frontespizio. Sulla linea,

 che

che vien dirimpetto vi son due porte. Quella, che inclina a man finistra dell'ingresso, apre al quarto del governadore, composto di tre stanze: la seconda di loro, e la terza svolgono a finistra, talchè stan soprapposte alla prigione criminale sulla linea finistra dell'ingresso: la seconda è destinata per reggervi corte, la terza per domirvi il governadore. Niuna di queste stanze hanno aspetto nel cortile per balconi, o per finestre, o per altra apertura. Il di loro aspetto è alla parte diretana sulla mentovata strada, dirimpetto la casa di D. Gioseppe Franco. L'altra porta, che è su questa linea di prospetto all'ingresso inclina a man destra, e per essa si entra nella stanza di abitazione del mastrodatti, e viene a star sottoposta a quella sala dell'appartamento nobile, che lasciammo sulla fine della linea destra dell'ingresso.

Bilanciate ora col maggior rigore del mondo l'indubita fede, che prestar deesi all'indizio del luogo del delitto, onde l'animo del giudice obligato sia a riposarvi per modo, che impossibile cosa sia, che non abbiavi nel misfatto avuta ingerenza il governadore. Questi ritirato nella sua stanza di letto, dopo sciolta l'ultima conversazione, stanza, che non ha menomo spiracolo nel cortile, potevan, o non potevan i malfattori unirsi insieme nel cortile, confabulare pochi minuti, ed accingersi ad eseguire il delitto, senzacchè Durante, che già chiuso erasi a dormire punto ne sapesse, nè poco? E se il R. Fisco tuttavia pretenda, che si creda a Corcione, ed a Rubino, favorisca dirmi di grazia, perchè mai Generoso Cassella, e Giuseppe Marcarelli, in salendo per le scale di Montanaro, si tolsero le scarpe da i piedi, e colle piante nude affrettaronsi a seguire Angelo Cassella dopo spento il lume? Questo fatto, deposto da i bargelli, o distrugge interamente l'assunto fiscale, o dimostra ad evidenza il governadore immune dal delitto. L'assunto fiscale vuol tutti, quanti eran in quella notte nel palazzo baronale intesi, e spettatori del delitto. Nel palazzo oltre di Durante, de' bargelli, e del mastrodatti, de i tre Cassella, e di Marcarelli, niun' altro se ne conta. I bargelli, udiste, che si fan essi oculari testimonj insieme col mastrodatti; i Cassella, e Marcarelli sono i rei principali insieme con Durante; dunque per qual uopo due de' rei discalzarsi

zarsi delle scarpe, affin di non farsi sentire, come se persona vi fosse, che nol sapesse? Il buon senso vuol falso l'assunto fiscale dalla oculare testimonianza, e della complicità di tutti nel delitto, se il Fisco vuol veridieri i bargelli sul discalzamento di Generoso, e di Marcarelli. Se poi gli calga dell'assunto suo, purchè non trovi bugiardi Corcione, e Rubino, non potrà negare, che Generoso, e Marcarelli buttaron via le scarpe, per nascondere semprepiù al governadore le di loro mosse, le quali palesar poteansi dallo stropiccio in salendo frettolosamente sull'appartamento di Montanaro. Mai sempre però è riprensibil' eccesso, tener in conto d' indizio indubitato il luogo del delitto. Francesco de Angelis nel capo CXXXIV. *de delictis, & pœnis* dietro al sentimento di parecchi Dottori il pone a calcolo di un' indizio a tortura. *Degentia in eodem loco delicti. Hocque adeo verum est, ut si delictum committatur in loco, in quo plures degunt, omnes redduntur suspecti, si fuerint malæ famæ, & quando delictum non potuisset committi ab aliis, quam ab ipsis degentibus, concurrente eorum mala fama, vel unius, qui ibi degat, oritur inditium sufficiens ad torturam; vide Brun. de indic. p. 2. q. 4. n. 14. Boss. rubr. de indic. n. 50. & de tortur. test. n. 11. Scialoy. de forjud. cap. 4. n. 18. Gram. cons. crim. 5. n. 2. Conciol. vers. homicidium res.* 13. D. Rosa *cap.* 2. *n.* 19. Quali ricerche non fece il R. Fisco sull' intiero passato tenor di vita di Duranre! Nol trovò di mala fama, nol trovò in questa materia difettoso.

Nè si ragioni del concerto nella camera di Durante. I bargelli, che l' attestano, son falsarj, mendaci, spergiuri, e per ogni lato Cassella, e Bozzi respinti sono dal giudizio per le tante cose di loro dette; cosicchè vien meno *in esse probationis* cotesto indizio, nè trovasi *legitimamente provato*, secondocchè la legge del Regno esigge. Che se poi si ricorra ad intelligenza, a ratiabizione del governadore, il quale per l' uffizio suo impedir dovea il delitto, e nol fece, tutto ciò discende da premesse equivoche, e fallaci; che anzi vedremo non esservi niun buon principio da sostenerlo, quando si parlerà della causa del delitto, ancorchè vogliasi Durante, intelligente, ratiabente, e mancante a non aver il delitto impedito:

dito: nè troveremo applaudito da i Dottori il ſentimento di doverſi la cauſa ſua con quella de' rei principali pareggiare. Nel titolo *de pœnis*, colla ſua propria penetrazione, eſamina Anton Mattei nel capo IV. la condizione ne' delitti *mandatis, & mandatarii; non prohibentis, & ratum habentis; conſilium dantis, & ſuadentis; opem ferentis*. Approva egli coll' autorità delle leggi non dover alcun divario paſſare nel punirſi il mandante, e il mandatario, giacchè *invitus nemo mandatum ſuſcipere cogatur*. Non tace però eſſervi una ſcuola tra i Dottori, i quali difendono, che coteſta regola ceſſa ne' delitti, *quæ perſonæ cohærent, veluti adulterium, ſtuprum, quæ ſi mandato alterius commiſſa ſunt, mandatarium ultimo ſupplicio, mandantem mitius puniendum exiſtimant. Cujus exceptionis rationem reddunt iſtam: quod hæc crimina libidinis explendæ cauſſæ committantur: non poſſe autem per rerum naturam fieri, ut mandatarius meam expleat libidinem, quemadmodum cum mandato meo cædem facit, meam explet iram, & vindictæ cupiditatem*. Quì Anton Mattei ſi uniſce di ſentimento con Diego Covarruvia, e ne penſa diverſamente, per la ragione, che ſebbene *meam libidinem explere mandatarius non poſſit, explere tamen animum injuria ardentem poteſt*. Il che al caſo di Durante è affatto inadattabile, poicchè a miglior luogo vedrete, che coteſto divampante ardore di ingiuriar D. Chiara Montanaro, egli non potè mai concepire. *Alia ſane cauſſa eſt ejus*, ſoggiunge immediatamente quell' uom dottiſſimo, *qui non mandavit crimen, ſed cum poſſet prohibere non prohibuit: item ejus, qui crimen ab alio perpatratum, ratum habuit, quorum ille non ordinaria pœna, ſed extra ordinem mitius puniendus eſt, hic vix pœnam meretur, cum per rerum naturam fieri vix poſſit, ut alienum crimen ratihabitione facias tuum*. Che coſa ſarebbe poi, ſe il Giudice degli ſteſſi fatti, sù de' quali haſſi a ragionare, eſitar doveſſe, e per la di loro indole natia, e per la deficienza legale della pruova? Rimirate ora il tremendo indizio del del luogo delitto fatene un parallelo con quella indubitata ſicurezza dalla legge comune, e dal Regno definita. Fu ben clamoroſa nell' anno proſſimo ſcorſo la ſtrage, che un ſervidore di livrea del Commiſſario generale della campagna fece di un povero di S. Gennaro. In un baſſo terraneo de-

destinato per uso di pagliera il trafisse con dodici pugnalate. Quali grida, quale strepito tra l'aggressore, e l'assalito non si menò. Il luogo del delitto fu il cortile del palazzo di abitazione quì in Napoli di quel degnissimo Ministro. Sull' appartamento nobile in quell' atto dimorava la intera sua famiglia; la quale niente vide, niente ascoltò, niente seppe; eppure niun forsennato ardì mai sospettare, che il luogo del delitto dovea necessariamente produrre un' indizio indubitato contro de' padroni, o de' compagni del reo servidore, il quale giù nel cortile trafisse a morte un' uomo, mentre i padroni, ed i compagni suoi eran sopra.

II. Il tempo del delitto. Gli accusatori misuraron in Cusano quasi dissi i minuti secondi delle ore nella notte de' diciannove Giugno. Il fecero fuor di dubio sul camino degl' astri. Sole, notte tempo, non se ne vede, oriuoli eglino, allora non ne aveano. Frattanto prefiggono al delitto inalterabilmente le ore quattro meno un quarto. E perchè Durante in sua deposizione disse, che la sua conversazione si sciolse alle quattr' ore, ecco dunque Durante in veglia, eccolo spettatore, intelligente, complice, fautore, autore del delitto. Adagio di grazia, adagio, miei rispettabilissimi accusatori. Voi, che in tanti luoghi di vostra accusa vi mostraste infedeli, voi primieramente non avete dritto di pretendere per fatto, che il giudice si abbandoni alla vostra assertiva. Voi inoltre non lo meritate per legge, che altro all' assertiva vostra non accorda, tranne il nudo indizio ad inquirere, e questo stesso per la vostra infedeltà svanisce. Ma poi non vedete, che il tempo del delitto fa la difesa di Durante? Il R. Fisco sostiene, che la prima conversazione de' galantuomini Cusanesi si disciolse intorno ad un' ora, e mezzo. Dopo rimase nel palazzo la sola compagnia de' delinguenti, tra i quali il governadore. Perchè dunque prolungare l'esecuzione concertata del misfatto fino alle quattr' ore? Quell' ardore divampante di libidine non tolerava al certo così lungo indugio. Non vedete, che dovette aspettarsi, che Durante si ritirasse, per poi potere i Cassella, i bargelli, il mastrodatti, e Marcarelli a loro comodo, e clandestinamente eseguire il misfatto? Prendete ora il tempo del delitto per indizio in dubitato.

III. La discolezza di Durante. Indizio del delitto è la scoverta di sue membra impiagate. Un giovane di trentatre anni, il quale nella sua più fresca giovanezza sdrucciolò nel camino di sua vita, forma il carattere di giovinastro perduto? De' suoi governi passati ha prodotto liberatoriali amplissime. La conversazione con iscapestrati del paese è illusione. La pruova del Fisco conchiude, che Durante ammise alla sua conversazione i primi onorati galantuomini di Cusano. Le visite de' bargelli, e de' Cassella, sciolta la conversazione, perchè non considerarsi, quali realmente erano, attensioni cioè, che al governadore usavano prima di ritirarsi al riposo del sonno? Indizio indubitato!

IV. Amori con D. Chiara. Un Padre Baccelliere risponder potrebbe *retorqueo argumentum*. Ma io nol dico... So le stranezze di amore. Dico solamente, che manca il fatto. Cotesti immaginarj amori nella fantasia solo di D. Chiara concepironsi. I bargelli li escludono, il mastrodatti Bozzi gl' include. Il mastrodatti Bozzi è quell' esimio panegerista della onestà di Montanaro, contra la quale poco prima vomitò le più oscene, e laide ingiurie. L' amore però non è padre di violenze così ben corteggiate da uno stuolo di commensali. Cade questo indizio *in esse probationis*, & *in esse inditii*, tanto è lungi, che sia indubitato.

V. Silenzio a i gridi di Montanaro. Quì son disposto a prestarle fede. Il suo detto non sia un meschino indizio ad inquirere, sia certezza morale. Trovo l' intoppo, che Durante li abbia intesi. Distinguete i gridi nell' atto dell' aggressione, da quelli, che diede fuori sulla strada dopo del delitto, chiamando ajuto da D. Gioseppe Franco. I primi ad ogni uomo di buon senso debbon comparire spossati, e fievoli; quali a mala pena, alla sola veduta di aggressori, ogni coraggiosa persona soverchiata dal timore, e dallo spavento può mandar fuori dal petto ansante, ed allora Durante erasi ritirato nella sua camera di letto, che niun' aspetto, nè alcuna sorta di aperture tiene sul cortile. Ma poi cotesti primi gridi non furon intesi da Rafael Rubino, il quale in quell' atto asserisce, che trovavasi in compagnia di Durante. Non furon intesi da i carcerati detenuti nella civile, e nella crimi-

minal prigione. I secondi gridi dal balcone sulla strada furon diretti a risvegliare D. Giofeppe Franco. Sulla strada hanno l'aspetto le finistre del governadore, e a vista della casa di Franco. Questi gridi Durante intese, e questi rispose: gridi intuonati con tanta fortezza di voce, che risvegliaron Franco, e che furon da i bargelli ascoltati da luogo ben distante dal palazzo baronale. Indizio indubitato!

VI. Rete di setá del governadore. E' un indizio questo, che si merita disprezzo, anzicchè la menoma attensione. Tale il riputò la stessa Montanaro, quando innanzi al giudice disse, che le aveva la rete, che toccò, messa *in sospetto* contro al governadore. Si aggiunge, che ha il R. Fisco provato, che in quella sera del delitto, Generoso Cassella, e Giofeppe Marcarelli anch'essi custodivan i capelli con reti di filo sottile. Si aggiunge, che tra una rete di seta consunta dall'uso, e le reti di filo, anco con avvertenza notte tempo tasteggiate, mai puossi conoscere il divario. Si aggiunge, che alla sfuggita, ed in mezzo alle più dure agitazioni, e passioni d'animo, e di corpo cotesta rete toccò D. Chiara: dove andremo tra gli spineti, o in mezzo ad un mare di dubj a pescare l'indizio indubitato.

VII. Montanaro rinfaccia a Durante il delitto, e questi rispose freddamente. Chi attesta cotesta freddezza? D. Chiara, e niun altro. Dunque quest'indizio non è provato. Il giudice poi vedrà, se il risponder con freddezza, o con alterazione indizio sia indubitato. Nè convien fermarci, che Montanaro rinfacciò a Durante il delitto. Cotesta follia le si generò dalla rete, che toccò, e già se ne vide la fallacia: le si generò dagli amori, e già se ne scoverse la falsità. Cotesto malnato rinfaccio però folle, e falso, oh quanti mali produsse! Fu la spaventevole spinta, che ha fatto piombare l'infelicissimo D. Vincenzo Durante in quel cupo fondo di traversie, dove sta immerso.

VIII. Durante non volle far venire i Sindaci, e il Parroco di Cusano. Ma perchè non dire, che in vece de' Sindaci, e del Parroco chiamaronsi dalla prigione civile Pasquale Piazza, ed Agostino Simeone ad osservare il reperto della giacitura di Naccarelli, e ad assistere all'atto giuridico di questo pezzo di

di pruova generica? Durante reo, chi sarà la talpa, che non vegga, che la gran cura di lui esser dovea, che cosiffatta pruova svanisse in tutto, o in parte? Durante, uom non zotico, non di zappa, anzicchè ingegnarsi a nascondere, o a dimezzare cotesta importantissima parte di pruova, egli la manifesta a due testimonj, mal contento del mastrodatti, e de' bargelli, anch' essi presenti. Più: egli Durante custodisce il laccio di seta, e il ligame di lana, ond' erano avvinte le mani, ed i piedi di Naccarelli; cosicchè la ragion fiscale a lui è debitrice della sostanzialissima pruova, che fa tremare Angelo Cassella, padrone del ligame di lana, e che avrebbe dovuto agghiacciar di spavento Domenico Corcione, a cui il laccio di seta appartiensi. Nuoce, o difende Durante cotesto indizio?

IX. A i rimproveri di Naccarelli Durante ordina il di lui arresto. Naccarelli rimproverò Durante del delitto sull' appoggio del sospetto della moglie. Egli non seppe mai di que' fantastici amori, nè toccò niuna sorta di rete, nè vide neppur l'ombra di Durante. Egli però uom dabbene, vecchietto, anzicchè nò, di talenti brevissimi, cadde a piombo sulle voci di sospetto di D. Chiara, e facendole eco, scoccava dardi ferali contra Durante. Questi una, ed altra volta schermendosene, alla fine in nome del Re gli comandò, che la finisse, e avvanzossi ancora ad intimorirlo colla minaccia del carcere. Sarà tutto ciò indizio indubitato di reità, o d' innocenza?

X. Litargirio. Sopragiunti D. Andrea Paolillo, e D. Tommaso Jacobelli ad osservare anch' essi le lividure, le escoriazioni, ed i maltrattamenti patiti dai conjugi querelanti, costoro non si rimasero di gracchiare contra Durante, una per lo sospetto della rete, l' altro per non discordare dalla moglie. Giova esser un pò guardinghi a questo passo, dove immagina l' Avvocato degli accusatori, che inciampar possa Durante. Sino al punto, che costui si risolse a lasciarsi osservare, non si dubita, che D. Chiara Montanaro sparsa avea, quanto più largamente potè, la falsa voce della reità del governadore. Per lo balcone ventilata l' avea in faccia alla casa di D. Giofeppe Franco, al quale la spiegò indivi-

vidualmente: Generoso de Nigris, ch' era sulla strada l' intese. L' intesero più fiate i bargelli, il mastrodatti, i due prigioni Piazza, ed Agostino, i due Chirurgi Paolillo, e Jacobelli. In mezzo a questa sorta di rasoj trovandosi la riputazione di Durante, che cosa operato avrebbe ogni uom più savio, e circospetto? Sapeva Durante gli effetti di coteste voci, ne sapeva la forza, spezialmente nella materia, di cui si tratta. Conobbe la necessità di estinguerle *per evidentiam facti*, e ne mostrò i segnali a i Chirurgi. Or costoro innanzi al R. Consiglier inquisitore formaron giudizio, che di recente si fosse il litargirio applicato alla parte, perchè nol videro nè mutato di colore, nè liquefatto. Il giudice però riflette, che niuno conserva la provista di cosiffatte composizioni, senz' averne bisogno, e riflette, che il colore, e la durezza del litargirio è prodotta in tanti diversi gradi, quanti diversi sono gl' ingredienti, che il compongono. La certa fallacia di cotesto sperimento stato sarebbe, quando i Periti riconosciuta avessero illesa, e senza piaghe la parte al litargirio sottoposta. Ma ciò eglino non videro; dunque mal può il R. Fisco fondar il piede su di quella ricognizione, e ben può Durante fortificarsi sulla necessità, che ebbe di praticarla. Indizio indubitato?

XI. Falsità della pruova generica dell' adulterio. L' Avvocato di Angelo Cassella, ricco di soda dottrina, e di un candore invidiabile di costume, che io per cento riguardi venero, ed amo, di proposito assodò nella Regal Camera la difesa del governador Durante su tal particolare. Egli anco in iscritto la sta dimostrando al Publico, talchè io d' altro non ho bisogno. Ad ogni modo udite di passaggio, che i consorti offesi voller nella notte del delitto e Chirurgi, e Levatrici, Chirurgi, e Levatrici chiamò Durante, e mandò a chiamare. Si oppose egli forse agli atti pratici di lor mestiere, o per altra guisa avesse agli orecchi loro susurrata parola, che li distogliesse, o alienasse, o raffreddasse da quella esattezza di perizia, che l' affare chiedeva? Niente mai di questo. I Chirurgi attentamente riconobbero i margini delle sevizie patite da Naccarelli: non osservaron nella persona di D. Chiara, tranne quello, che questa loro permise di far vedere. Ferite, contusioni nell'

nell'antibraccio, e ſulle membra ſcoverte moſtrò, e furon riconoſciute. Non conſentì, che ne' luoghi di pudicizia nè l'occhio, nè la mano penetraſſe; e quelli ubbidirono. Quaſi lo ſteſſo avvenne alle levatrici. Dritta all'impiedi D. Chiara le ammiſe a ſe vicino, ed a lume di candela moſtrò loro un pannolino. Che volete, che aveſſer eſſe giudicato? In queſta forma non ſi feron giammai coteſte ſorte di perizie. Ma pur di quanto poteron i Chirurgi, e le Levatrici vedere, tutto fè in atto giuridico Durante regiſtrare. Dee però ſopprammodo badarſi a quel, che avvenne nel giorno ſuſſeguente al delitto. Nel dì 20. di Giugno ſi andò ad infievolire la fiamma di verecondia, che la notte prima bruggiava D. Chiara. Chieſe di bel nuovo le oſtetrici. Toſto Durante ordinò, che veniſſero, e allora con quel comodo, che l'affare eſiggeva ſi replicaron le perizie. Furon quindi nel caſo di manifeſtare le di loro novelle iſpezioni, cosicchè calate giù nelle ſtanze della corte, Durante precettò, che negli atti formati la notte, aggiunto, e ſpiegato ſi foſſe tutto quanto venner quelle donne a raccontare. Ora andate rintracciando la falſità della pruova generica dell'adulterio, coll' eſemplare di loro depoſizioni, innanzi al Regio Conſiglier Corradini diſteſe due meſi dopo, nel tempo ſteſſo, che il R. Fiſco ſoſtiene, che una di loro per l'età, l'altra per l'imperizia furon facili a laſciarſi ſoverchiare. E ſi pretenderà, che ciò formi indizio indubitato?

XII. Confeſſione ſtragiudiziale di Durante. I rei in confeſſando ſtragiudizialmente il delitto, danno in mano al Fiſco un' indizio *a tortura* contro di loro. E l'Avvocato de' querelanti ſa bene, che al pari delle confeſſioni giudiziarie, eſſer debbono le ſtragiudiziali intere, compite, circoſtanziate, ed allora producono indizio a tortura, ſempre però col requiſito di eſſer legitimamente provate. Sentite ora la confeſſione ſtragiudiziale di Durante: *me nge trovo pe dà guſto*. E chi il depone? Paſquale Fiore. Un ſolo teſtimonio anco di veduta di un fatto, per la notiſſima legge di Coſtantino *etiamſi præclaræ curiæ honore præfulgeat*, non ha fatto mai pruova. Paſquale Fiore reo della formazione della chiave falſa del carcere, tanto meno potrà farla. Manca l'indizio adun-

que

que *in esse probationis*. *Et in esse inditii*? altro, che quelle parole vi vogliono a formar una confessione stragiudiziale. Era però il tempo, dice Pasquale Fiore della massima persecuzione di Durante. Se pur questi pronunciò quel motto, oh a quanti casi può rapportarsi. Indizio indubitato?

XIII. Confessione stragiudiziale di Angelo Cassella, onde capo del misfatto fu divisato Durante. Chi lo depone? il solo zio di Cassella, il prete D. Ottaviano. E questi depone una confessione del nipote? quel zio amorosissimo, che coll'infame mezzo di un proditorio non ebbe ribrezzo di spingere all'orlo del capestro il nipote, dandolo da scellerato traditore in mano alla giustizia. Ma che uopo evvi di confessioni stragiudiziali di Angelo Cassella, se vedemmo, che la giudiziaria non può nuocer Durante?

XIV. Fuga di Durante nella Chiesa. Iddio gliel perdoni all'Avvocato de' querelanti. Parlar di fuga! fino a tanto, che un Avvocato de' rei, acceso dal zelo di salvare al cliente suo la vita, la libertà, l' onore, si avvanzi a scambiare un vocabulo, che non offenda la sostanza della cosa (che che ne senta il Signor Avvocato Fiscale Consiglier Perelli, il quale non mi lasciò correre, che Raffael Rubino stava *chiuso* nella stanza di Durante, in vece di dirsi, che Raffael Rubino stava con Durante *dentro* la sua stanza) può il giudice tolerarlo; ma che un accusatore scambii le voci, e la sostanza del fatto a danno del reo, non si troverà chi sel porti in pace. La stessa pruova del Fisco contestamente conchiude, che Durante non mai fu fuggitivo. Questo uom perduto, come piacque falsamente agli accusatori di caratterizzarlo, avea l'uso di assistere ogni dì alla Messa. Così faceva nella mattina de' 25. Giugno, allorchè nella Chiesa stessa gli si recò la notizia, che in Cusano arrivata era la squadra de' soldati di campagna. Non è cosa dura a capire quale piede, e dilatazione preso avessero fino a quel giorno le voci a larga mano seminate da Montanaro, ed era ben giusto a sospettarsi, che la stessa D. Chiara dimandato avesse le forze della corte per l'arresto di Durante. Costui dunque si risolve a trattenersi nella Chiesa. Su di cotesto inalterabile fatto si lavori pure un' indizio indubitato per la reità; e si

chiu-

chiudan gl'occhi per non vedere questo indubitato reo, seguire fino in Napoli gli stessi accusatori, con loro trattare, con loro conversare, e farsi arrestare mentre usciva di lor casa.

XIV. Chiave falsa del carcere. Nella Regal Camera surse qualche disputa su di tal particolare. Rimasero assodati due fatti. Uno, che si commise il lavoro della chiave a Pietro Bucci nella mattina de' 25. Giugno. L'altro, che in questa stessa mattina, Durante entrato per la Messa in Chiesa, non ritornò più in casa. Nel giorno de' 25. si mantenne sempre in Chiesa, la notte dello stesso dì de' 25. e il giorno de' 26. fu albergato da Pasquale Fiore, e da altri Cusanesi, fintantocchè nella sera de' 26. partì da Cusano per la volta di Napoli. Vediamo ora quest' indizio indubitato. I congionti, e gli amici di Cassella s' impegnano a farlo fuggire dalla prigione. Fanno lavorar da Pietro Bucci una chiave falsa del carcere, consegnandogli la vera. Il chiavettiere riceve la commissione da Generoso Cassella, presenti il mastrodatti Bozzi, e Pasquale Fiore, ma assente il governadore: lo stesso mastrodatti si reca nell' officina del chiavajo a sollecitar il lavoro nuovo, e si riprende la chiave vera, ed il governadore è assente: D. Ottaviano Cassella, zio del prigione, raccomanda all' artefice la speditezza del lavoro, ed il governadore è assente: Giovanni Prillo è incombensato da Onofrio, e Generoso Cassella, presente Donato Valente di prendere dalle mani di Bucci la nuova chiave nel dì 26. Giugno, ed il governador Durante è assente: Donato Valente compose i contrasti tra il zio, ed i congionti di Cassella intorno alla persona, che disserrar dovea i cancelli della prigione, e Durante è assente: Valente stesso egli apre il carcere, Cassella fugge, è incontrato per istrada dal mastrodatti, che non l' arresta, nol fa trattenere, ed in tutto il governador Durante è assente: e pure coraggiosamente si assume, che la fuga di Cassella è un' indizio indubitato contra Durante, perchè la chiave vera stava in potere di Durante. Questo fatto è falso. La chiave vera in tutto il tempo, che si maneggiò, ed eseguì il lavoro della chiave nuova, non fu mai in potere di Durante. La chiave vera sta-

va

và in casa di Durante, la quale, essendo lo stesso, che la corte, stava aperta alla disposizione del mastrodatti, e stava in casa di Durante, mentre questi ne fu assente. Nè vale un frullo il detto di Pasquale Fiore, che asserisce di avergli Durante raccomandata la custodia di sue robbicciuole, consistenti nel letto, ed in una ben piccola cassa, ed a tal uopo gli consegnò la chiave della camera, dove stavan chiuse, e così ritrovossi la chiave del carcere sotto al materasso. Per evidenza di fatto è falso Pasquale Fiore. Sulla chiave vera Pietro Bucci lavoronne altra adulterina. Dunque la chiave vera non poteva star nascosta nella stanza di Durante. E se vogliasi difendere la falsità di Fiore, si dirà, che ben i congionti di Cassella potevan con altra chiave aprire la stanza di Durante, mentre n' era lontano, e riporla al suo luogo dopo compita la nuova. Indizio indubitato!

XV. Libertà data al prigione Pasquale Piazza. Questi stavà carcerato insieme con Angelo Cassella. Nel dì 21. di Giugno d' ordine del governadore fu levato dal carcere. Ecco un'argomento indubitato: il governadore il fece per torre un testimonio della fuga di Cassella, che cominciossi a concertare nel dì 25. e si eseguì nel dì 26. Ma insieme con Cassella stava anco in arresto Giovanni Cassella, e il governadore non si curò di torsi d'avanti quest'altro testimonio. Ma sapete perchè si tolse Pasquale Piazza? Perchè nel primo foglio del primo volume esiste la relazione, che D. Gioseppe Petrillo, aggente del Marchese di Cusano, con cui gli rappresenta essersi già adempiti i di lui comandi per l'abilitazione di Pasquale Piazza, reso decotto a soddisfare il debito, per lo quale stava carcerato.

XVI. Carteggio tra Durante, ed Angelo Cassella. Mi parve, che il soprassino accorgimento del meritevolissimo R. Consiglier Commissario si fosse un tantino abbagliato, ragionando nella Regal Camera di questo arnese fiscale, poichè senza la menoma esitazione indicò, che prima della fuga di Cassella cominciaron a caminar de' biglietti. Io raccolgo dagl' atti, recarsi a Cassella, e mandarsi da lui due biglietti. Uno lo recò ad Angelo Cassella Raffael Rubino, ed a Rubino lo consegnò Onofrio Cassella, senzacchè Rubino faccia nè motto, nè parola

rola di Durante. Il secondo Angelo Caſſella lo inviò a Durante per mezzo di Simone Suſcetto, e queſti ſolo depone, che dopo di averlo il governador letto, gli riſpoſe a voce, che *llà ſtava Durante*, *nè aveſſe dubitato*, *perchè lui ci penſava*. Peſate un poco il carteggio *in eſſe inditii*, *& in eſſe probationis*; ma in una coppa non ſi trovano i biglietti. Chi ſi fida di fabricar un caſtello in aria, come ſuccederebbe, chiedendoſi un' indizio da biglietti, ſenzacchè vi ſiano al mondo?

XVII. Falſa data. Durante partì da Cuſano nel dì 26. Giugno. Segnò colla data de' 24. il foglio, col quale ſoſtituiva al ſuo uffizio D. Gioſeppe Petrillo, l'aggente del Marcheſe. Non è degno della menoma attenzione queſto grand' indizio indubitato.

XVIII. Nè tampoco degno è di riguardo il diſcorſo tra Durante, e D. Ottaviano Caſſella, ſenza ſaperſene il contenuto.

XIX. Nè l' impronto di otto ducati, che queſto prete gli fece.

XX. La fama. Per la legge di Diocleziano, e Maſſimiano XII. *de pœnis*, *vanæ voces populi non ſunt audiendæ*, *nec enim vocibus eorum credi oportet*, *quòniam aut noxium crimine abſolvi*, *aut innocentem condemnari deſiderant*. Per ſentenza de' Poeti, *veris addere falſa*, *Gaudet*, *& e minimo ſua per mendacia creſcit*. *Fama bonos lædit plures*, *ad ſydera tollit Fama malos*, *famæ non adhibenda fides*. Per concorde avviſo de' criminaliſti, *fama eſt deterior teſtis*, *qui haberi poſſit*, e ſpezialmente riguardano *ne famà ortum habeat ab ipſo offenſo*, *vel alias intereſſe prætendentibus*. La fama contra Durante sgorgò dalla foce de' ſoſpetti dell'offeſa, e dalle ſue labbra, coſicchè verificoſſi quel di Arioſto: *Toſto o buona*, *o ria*, *che la fama eſce*, *Fuor d' una bocca*, *in infinito creſce*.

Siete pur contento, mio gentiliſſimo Avvocato de' querelanti? Piede innanzi piede vi ho tenuto dietro in iſdrucciolando ciaſcun' indizio regiſtrato nel voſtro catalogo, perchè finiate di rampognarmi di non aver' io a tutti riſpoſto. Se poi vi abbia decentemente riſpoſto, toccherà al giudice vederlo.

Voi però, che andaſte anatomizzando financo i reſpiri di Durante dal dì, che arrivò in Cuſano, pur non faceſte motto di un'altro indizio, e poi di un'altro ancora. Toleraſte, che li ſuggeriſſe il riſpettabiliſſimo R. Conſiglier Avvocato fiſcale. Durante abilitò Angelo Caſſella ſenza voto di conſul-

ſultore. Durante non diede conto nè al Re, nè a i Magiſtrati ſuperiori del delitto. Durante abilitò Caſſella ſenza voto di conſultore a ragion veduta. A riconoſcere l'infermità, che deduſſe Caſſella, deſtinò due periti, tra quali un congionto ſtretto dell' ucciſo Domenico di Toro. Non aveva biſogno di conſultore, dando provvidenze economiche. Il conſultore è neceſſario nella pronunzia di decreti diffinitivi, o che han forza di diffinitivi. Tutto il dippiù riman raccomandato alla giuriſdizione del governadore. Ed è degno di rifleſſione per qual guiſa Angelo Caſſella fu abilitato. *Ad meliores carceres, cum cuſtodia militum, & cum cautione ducatorum* 500. Ma quale influenza coteſta abilitazione può mai avere al delitto? La provvidenza del governadore a pro dell' infermo Caſſella ſegui addì 17. Maggio 1782. Allora del delitto, ſecondochè il R. Fiſco aſſume, nè ſi parlava, nè ſi penſava, poicchè i primordiali diſcorſi, e penſieri del reato indefinitamente ſi prefiggono alla data di tre, o quattro giorni prima del dì diciannove Giugno, che fu il giorno del delitto. Sarà forſe, che coſifatta abilitazione ſervì a Durante per farſi ubbidire da Caſſella, nel comandargli il delitto? Guardatevi *cane pejus, & angue* da coteſto errore. Angelo Caſſella in tal modo ha tentato di ſfiancare la ſua reità, e il ſuo degniſſimo Avvocato in difendendolo, con ottimo conſiglio vi ha lavorato buona parte della di lui difeſa. Ma vedemmo chi ſia Angelo Caſſella per fatto, e per dritto. Vedemmo per quante vie il Fiſco ſciſſe coteſta qualità minorante del di lui reato. Vedemmo, che niuno mai di quanti teſtimonj ſi raccolſero ed in Cuſano, ed in Napoli fece mai parola nè di ordine, nè di mandato, nè della menoma inſinuazione, che Durante fatto aveſſe a Caſſella intorno al delitto, non eſcluſi nè i bargelli, nè lo ſteſſo maſtrodatti. Per la traſcuraggine di non averne dato conto: primieramente è notiſſimo, che nel giro di un meſe poſſono i governadori locali, ſenza timore di cenſura rappreſentare i delitti al Sovrano, ed ai Magiſtrati ſuperiori: ſecondariamente è pruova fiſcale, che per mezzo di Giovanni Prillo due giorni dopo ne mandò diſtinto dettaglio al Marcheſe di Cuſano, per intendere ſe ritener dovea, o rinunziare la cauſa. E poi convien pure penſare allo sbalor-

lordimento, che l'animo di Durante sofferse, in sentendosi diffamato da Montanaro qual delinguente, e partecipe nel delitto.

In un capitoletto separato l'avvocato de' querelanti ha voluto distinguere, qual' ufficiale di retroguardia, l'indizio travagliato sulla deposizione di D. Vincenzo Durante. Ha immaginato, che mostrandolo da se solo, risalti vieppiù la ragione del Fisco. Ma solo, o accompagnato il vedrete ridotto in cento pezzi, e disperso al vento. Durante adunque depose, che Raffael Rubino in un dì al delitto precedente gli confidò di sapere, che sei mesi prima Marcarelli, e i due Cassella Onofrio, e Generoso meditato aveano di commettere quell' eccesso; cosicchè egli, sentendo il delitto, giudicato avea, che i mentovati Marcarelli, Onofrio, e Generoso, insieme con Angelo Cassella ne fossero i rei. Su di questa particella di deposizione, si erge una rocca a bombardar Durante. Il mio degnissimo avversario però la faccia da Giureconsulto, qual' è, secondocchè ne'l pregai da principio. Vide egli mai confessioni erronee, e fallaci nel camino di sua avvocheria? Ne vide mille, su delle quali i Giudici neppur guatano. E di quelle, che non son vestite, le quali al reo confesso non nocciono, ne vide egli? Ne vide cento, e mille, su delle quali mal si sostiene la condanna. Or io vorrei riguardare quella circostanza di fatto, non come un pezzo di deposizione di un reo negativo del delitto, ma qual parte di una confessione di reo; potrebbe in questa ipotesi offender Durante? Mainò. Durante riferisce la scienza di aver Marcarelli, ed i compagni meditato sei mesi prima il delitto alla confidenza, che gliene fece Raffael Rubino. E Raffael Rubino, che cosa ne dice? Niente affatto, neppur da lontano l'accenna. La conseguenza ne viene da se stessa dalle indicate premesse. Ma via, non voglio intaccar Durante di alterazione di fantasia: a lui fu ben da Rubino tutto ciò confidato. Che cosa vuolsi da lui? Per lo meno dovea dopo del delitto carcerarli. Carcerarli? Senza accusa, senza libello, senzacchè gli offesi li nominassero, senzacchè ne sospettassero, senza processo, carcerali così *ex informata conscientia*, senza esser colti in flagranza? Un Preside Romano

tan-

tanto ardito non avrebbe . E posso aggiungere senza giurisdizione. Ricordatevi, Signori, che D. Francesco Naccarelli divietò assolutamente a Durante di farsi giudice di sua causa: ricordatevi, che gl' inibì a distender rigo di sua deposizione: ricordatevi, che nell' atto dell' eccesso nominò solo Angelo Cassella, e questo all' instante d'ordine di Durante fu ristretto nella prigione criminale: ricordatevi, che in tutto il tempo, che i conjugi offesi si trattennero in Cusano dopo del delitto, non mai nominaron nè Marcarelli, nè Onofrio, nè Generoso: ricordatevi che venuti in Napoli, neppur innanzi al magistrato tremendo della G. C. indicaron rei del delitto le tre mentovate persone, poichè nel primo di loro ricorso, intieramente scritto di proprio pugno di Naccarelli, furon soltanto accusati Angelo Cassella, Durante, e Bozzi; e di Maccarelli, Onofrio, e Generoso, neppur parola se ne fece. E frattanto Durante dovea carcerarli?

Deh alla fine. Giudici sapientissimi, si scuota la vostra religione, la santità de' vostri giudizj, la profonda saviezza vostra si disnebbii dalla caligine, che sembra averle fin' ora offuscato. Discacciate lungi da voi la trista prevenzione, arme micidiale della giustizia. Tantoppiù lungi discacciatela, quanto essa è dannata figliuola degli schiamazzi degli offesi, ai quali diedero anima mal fondati sospetti di accesa donnesca fantasia.

Ma ci troviamo attorniati da una folla d' indizj, ciascuno de' quali, quand'anche indubitato non sia, pure raggruppandoli insieme, concutono l'animo del Giudice a crearsene in seno uno indubitato. Signori, voi disponer dovete della morte, o della vita, o della libertà di due cittadini. Uno è il cliente mio amatissimo, è D. Vincenzo Durante, che non fu mai sanguinario, che non infestò le campagne, che non prese ad assassinar su de' publici camini i vassalli del Re, che non fu mai nè capo, nè parte di comitiva di malviventi. Nacque bensì da onesti genitori, crebbe in un parentado distinto per civiltà nel suo Paese, visse tra la cultura delle lettere, adottò la nobile professione de' governadori locali. In una causa tanto grande, io chieggo a singolar grazia, che non vi tediate di leggere, e di ponderare le osservazioni, che sul carattere degl' indizj indubitati, e sul concorso di molti indizj dubitati, per formarsene uno

 in-

indubitato, ne fece dottamente sulla scorta de' più classici Dottori il chiarissimo Giandomenico Rainaldo. Potete ben congetturare, se abbia io risparmiato il riscontro di qualunque Dottore, che sulla materia ragioni, dopocchè con inesprimibile mio dolore, si minacciò a D.Vincenzo Durante la perpetua infamante durissima pena del maritimo, e poi la indegna esacranda condanna di morte. E' ben da pensare, che tutto quel poco, che vaglio, speso lo abbia a disfibrarla. Io non trovo alcun altro Dottore, che con estensione maggiore, e maestria s'interni tanto a ricercarne ciascuna particella, quanto il testè lodato Rainaldo, cosicchè sembra, che scritto abbia per la causa di Durante. Egli dunque nel capo XXI. §. IV. & V. delle sue osservazioni. *Necessario hic quærimus ad explicationem bannimentorum, quæ sint indicia indubitata? ea diversimode a Doctoribus definiuntur. Siquidem aliqui relati a Farinac. q. 36. n. 36. firmant indicium indubitatum esse illud, quod arctat mentem Judicis ita, ut omnino credat, nec possit in contrarium inclinare.*

Alii secundum eundem Farin. inquiunt, esse demonstrationem rei per signa sufficientia, per quæ animus in aliquo, tanquam in proprio existente quiescit, & prius investigare non curat.

Alii relati a Basilicò decis. crim. 1. n. 21. Cortiada decis. 93. num. 35., & Vermigliol. cons. crim. 99. num. 9. cons. 381. num. 6. inquiunt, indicia indubitata esse, quando possibile non est, rem se aliter habere, secundum tamen certitudinem moralem, ut explicant Graffett. de nece proditor. §. 29. n. 107. & seqq. & Hieron. Basilicò dict. decis. 1. n. 22.

Alii demum Barbos. d.l.2. n.89. vers. est nihilominus ff. solut. matrim. Farin. in addit. ad quæst. 86. n. 67. Rovit. dec. 63. n. 9. & 10. & alii relati a Cortiada d. decis. 93. n. 35. ajunt, esse ea, quæ arctant animum Judicis ita, ut firmiter credat absque omni hæsitatione actuali, & virtuali; & ista definitio fuit recepta cum plausu magno, & Farin. in d. addit. eam magistralem appellat.

Succedit his alia species indiciorum indubitatorum, quæ provenit, & nascitur ex serie, & multitudine dubitatorum indiciorum; nam ex pluribus dubitatis nascitur unum indubitatum, ut

ut ex Brun. Guid. de Suarez , Conrad. & Riminald. docet Farinac. quæst. 36. n. 41. , & q. 86. n. 59. 60. & 100. , & conf. 108. num. 90. D. Zuffus de legit. process. q. 43. n. 8. Bajard. ad Clar. q. 20. n. 10. Vulpel. resp. crim. 109. num. 10. Corriada decis. 93. num. 36. Chartar. dec. crim. 49. n. 49. Grasset. de nece prodit. §. 29. num. 194. , & Ciarlin. forens. controv. 12. n. 43. lib. 1. , qui hoc admittit pro vero , etiam si indicia omnia sint remota , quia adhuc conjunguntur. ad faciendum unum indicium indubitatum.

Sed ex hac specie indicii indubitati nequit Judex imponere pœnam ordinariam, imo secundum aliquos Doctores, inter quos Castren. conf. 299. n. 3. lib. 2. vix ad pœnam corporis afflictivam deveniet. Nihilominus dispositio dicti text. in l. fin. , ob difficultatem, & incertitudinem cognoscendi, quæ sint vera indicia indubitata, cum de illis, ut dixi , varie loquantur Doctores , apud majorem partem Tribunalium , non fuit recepta in praxi : maluerunt enim Tribunalia ob dictam incertitudinem potius imponere pœnam extraordinariam , quam ordinariam , ut testatur Rovit. decis. 63. n. 7. satius enim est inquit Vulpianus , impunitum relinqui facinus nocentis , quam innocentem damnari leg. absentem ff. de pœnis l. item mela §. si plures ff. ad Leg. Aquil.

Unde cum in Regno Neapolitano ob frequentiam delictorum superiores existimassent esse necessarium procedere ex indiciis indubitatis ad pœnam mortis , declararunt per pragmaticam constitutionem, quæ, & qualia esse deberent indicia, ad hoc ut indubitata dici possent, ut advertunt Rovit. d. decis. 63. n. 8. & Carol. Ant. de Luca ad Vincent. de Franch. decision. 372. n. 2. & Capyc. Latr. decis. 163. n. 5. Et cum legislator non fecerit hic hujusmodi declarationem , remanemus in eadem incertitudine, ptopter quam juxta prædictam praxim Tribunalium non possumus ex indiciis indubitatis procedere ad condemnationem in pœnam mortis . Et licet possit dici , quod hæc illatio non urget, imo possit retorqueri argumentum ex eo , quia cum dicta constitutio declaret ea , quæ in terminis juris communis a Doctoribus controvertuntur; bene possumus ea uti , & sic possumus dicere , quod quoties indicia legitime probata inducunt animum Judicis ad firmiter credendum inquisitum commisisse delictum , ita ut Judex in hoc quiescat , tunc potest deveniri ad pœ-

pœnam mortis, ut in dict. pragmatica disponitur, & hoc non quia debemus habere illam pro lege, cum limites Regni non excedat, sed quia possumus illam habere, & attendere tanquam dictum alicujus classici Doctoris, prout de decisionibus Rotæ Romanæ dicunt Lancellot de attentatis par. 2. cap. 20. limit. 1. n. 1. & 2. Gratian. forens. discept. tom. 4. discept. 604. n. 14. 15. & 16. & his relatis Kamar, de Offic. Judic. par. 1. quæst. 15. n. 82. qui nu. 80. ait, quod licet Judex non teneatur exemplis aliorum Tribunalium judicare, debet tamen ipsorum auctoritas plurimum movere ejus animum, & citat Nevizz. Cephal. Socc. Gratian. & alios.

Quod intellige esse verum, quando, prout dixi supra, serviunt ad declarandam controversiam, quæ in terminis juris communis propter obscuritatem legis excitata est inter Doctores, ad tradita per Sperell. decis. 13. n. 9., & etiam qoando deficit jus commune, & deficit jus municipale; nam si deficeret jus municipale, Judex tenetur recurrere ad jus commune vulgatis juribus, & non posset, relicto jure communi, attendere constitutionem, seu exemplum aliorum Tribunalium.

Nihilominus respondetur, quod licet in Regno Neapolitano fuerit facta dicta declaratio, qua approbatur una ex definitionibus, seu potius descriptionibus indiciorum indubitatorum, quas Doctores recensent, adhuc tamen remanet difficultas, & incertitudo cognoscendi, quæ sint vera indicia indubitata, quæ inducere possunt animum Judicis ad firmiter credendum, ita ut ejus intellectus quiescat, nec ad amplius investigandum procedat; aliqui enim sunt adeo scrupulosi, ut nunquam se inducere possint ad hujusmodi credulitatem; alii vero sunt adeo faciles, ut statim, facto conceptu in mente, existiment, quod res non possit se aliter habere, & firmiter credunt; cumque hoc sit per consequens fallax, mendax, periculosum, non est conveniens, ut rei adeo fragili vita hominis committatur ex juribus, & rationibus adductis a Hieronym. Basilicò crimin. dec. 1. n. 2.

Et quamvis Innocent. Panormit. gloss., & alii in c. firmiter de Sum. Trinitate, & Fide Cathol., & alii adducti a Basilicò loco citato n. 6. explicent, quid sit firmiter credere, & Sanchez, Afflict. Barthol. locis relatis ab eodem Basilico ibid. expli-

plicent, quando dicatur intellectus quiescere, & Joan. Bapt. Muccius ad Sanfelic. decis. 47. n. 17. & seqq. ex Card. de Luca de Virtute fidei Divinæ disput. 25. sect. 1. num. 25. plura afferat conducibilia ad intellectum hujusmodi indiciorum indubitatissimorum; nihilominus eorum dicta sunt bona, & pulchra, & notabilia in Theorica; in praxi vero difficilia, & vix practicabilia reperiuntur.

Addo quod est fere impossibile, quod indicia sint adeo indubitata, & adeo clara, quin contra illa possit opponi, ut ait de Luca ad Vinc. de Franch: decision. 372. n. 3. & quin quandam solicitam dubitationem relinquent, ut ex Boss. subdit de Luca loc. cit. & quidem error, qui manifestatus fuit in casu Ulyssis inventi cum ense Ajacis, qui se ipsum occiderat, quem refert Menoch. de arbitr. cas. 270. n: 19., & ex eo de Luca d. n. 3. & in exemplo, quod refert Cason. de indiciis tract. 11. n. 5. de Amico qui supervenerat, & acceperat ensem, quem sanguine aspersum reliquerat occisor, & occisorem fugientem insecutus fuerat: & in exemplo de Ludi Magistro Spoletino invento in camera sui Domini, in qua iste fuerat vulneratus, & occisus a quodam fure, qui per foramen camini ingressus, & inde egressus fuit e Camera, quod refert Farinac. q. 52. n. 111. potest inducere, & causare in animo Judicis in aliis casibus, qualiacunque indubitatissima extent indicia nedum virtualem, sed etiam actualem hæsitationem, & propterea excluderent illam firmam acquiescentiam in credulitate, quam requirunt Doctores de hac materia loquentes, quia hujusmodi acquiescentia haberi non potest, ubi aliqua habetur dubitatio actualis, ut dicit Hieron. Basilicò d. decis. crim. 1. n. 5.

Advertendum obiter hac occasione, quod in locis in quibus extat talis declaratio, & in locis, in quibus propter frequentiam, seu atrocitatem delictorum practicanda est opinio eorum, qui dicunt, quod ex indiciis indubitatis potest deveniri ad supra citat., nempe quod moraliter respuant omnem hæsitationem, actualem scilicet, & virtualem: quamvis enim credere aliquid firmiter possit duobus modis contingere; uno, quando credo, quod ita sit absque aliqua hæsitatione actuali, sed cum aliqua hæsitatione virtuali, ita ut si quis me interroget: utrum illud factum habeam pro indubitato omnino, vel potius existimem, non

esse

esse verum; verisimiliter responderem, forte non est verum, sed pro nunc credo firmiter, ita verum esse: altero vero modo, quando credulitas est ita firma, ut neque actualem, neque virtualem habeam hæsitationem; itaut cuilibet interroganti responderem illud esse verissimum, nec alicui dubitationi locum esse relictum, ut formalibus verbis docet Rovit. decis. 23. n. 9. & plures Doctores, & signanter Barbosa dicant, quod in delictis occultis, & difficilis probationis sufficiat credulitas primo modo exposita, hoc est illa, quæ retinet aliquam hæsitationem virtualem; nihilominus tutius est etiam in delictis occultis exigere credulitatem, hæsitationem actualem, & virtualem excludentem, quia credere firmiter est credere sine dubitatione, ut ex Thoro, Chartar. Farin. Cab. Capyc. Latro, Conciol. ait de Luca ad Vinc. de Franch. dict. decis. 372. n. 4.

Advertendum secundo, quod non solum indicia debent esse perfecte probata in genere suo, ut ex Farin. & Guazz. dicit Blas. Altimarus in addit. ad Rovit. d. decis. 63. n. 13. sed debent esse plura, ut ex Menoch. Farin. Guarz., & Capyc. Latro dicit Altimarus loc. cit. n. 22., & licet ipse innuat duo sufficere, ego tamen plura, quam duo exigerem, juxta advertentiam Passerini in prax. criminali q. 29. art. 1. n. 10. in fine; & ratio est, quia cum probatio per indicia sit minor, quam facta per testes, debet ad hoc, ut eo meliori modo, quo potest, respondeat probationi factæ per testes, suppleri ex quantitate indiciorum.

Advertendum tertio, quod in delictis, in quibus non remanent vestigia, non debet practicari opinio, quod ex indiciis indubitatis deveniatur ad pœnam mortis, quia eo casu indicia duo operarentur: indicarent scilicet delictum, & indicarent delinquentem, & sic duo specialia in se haberent: puto enim, quod saltem corpus delicti debeat esse certum, & per evidentiam apparere, & propterea in adulterio, incestu, sodomia sine fractura, quidquid sit in aliis delictis, dicta opinio non debet procedere, ut considerat, & bene, secundum me Sgroi lex prælato: pars. 5. c. 4. n. 26. in fine, ubi ex hoc reprobat decisionem factam penes Mastrill. dec. 295. n. 36. contra Sodomitam, qui ex indiciis fuit damnatus ad mortem.

Che cosa, sapientissimi giudici, conchiudete? Sta ben fatto pre-

precipitar sentenza di morte, o di perpetuo maritimo, ch'è la fede di mille cotidiane morti, coll'urto degl' indizj della causa di Durante ? Non badate più al requisito essenziale, che valgano *in esse probationis*. Figurate, che sian tutti *legitimamente provati*, quali li esigge la legge del Regno, è forse alcun di loro quello, che *arctat mentem judicis ita, ut omnino credat, nec possit in contrarium inclinare*? ovvero *demonstratio rei per signa sufficientia, per quæ animus, in aliquo, tanquam in proprio existente quiescit, & prius investigare non curat*? ovvero *quod possibile non est, rem se aliter habere, secundum certitudinem moralem*? ovvero *quod arctat animum judicis ita, ut firmiter credat absque omni hæsitatione actuali, & virtuali*? Gli accusatori *eam se rem in publicam notionem detulere, quæ indiciis ad probationem, indubitatis, & luce clarioribus sit expedita*? Sono eglino gl' indizj di questa causa di tanta possanza, che crediate fermamente, che Durante sia reo, *quietando il vostro intelletto in questa ferma credenza*? Vi basta l'animo da questa razza d'indizj, che contra Durante producons, formarne un solo indubitato, e quindi pronunziar un voto di morte? Nol potete, ancorchè due, dieci, tutti indubitati fossero, perchè manca la causa del delitto. In ogni qualunque reato, o che negativo sia il delinguente, o che confesso, dee sopratutto investigarsene la causa, imperciocchè per legge, e per la retta ragione non si presume mai, che nom cada in un fallo senza causa, se pure non sia scemo di senno. Ma ne' delitti, i quali si manifestano al conoscimento del giudice, mercè di pruova indiziaria, la causa del misfatto esser dee pura, netta, costante, certa, e senza di lei tutto l'edifizio fiscale s'innalza su di base di arena, si fabrica sull'onda del mare. Volete più, che un reo sia confesso? E pure udite un' aureo insegnamento di Anton Mattei nel capo 1. *de quæst. n. 7. Ante omnia requiritur, ut crimen appareat, quod quis perpetrasse se confitetur: nonnulli enim perire volentes, fingunt se admisisse, quæ non admiserunt: velut olim Primitivus ille servus, metu ad dominum revertendi, homicidium se fecisse commentus est l. 1. §. si quis ultro ff. de quæst. Ita, Valerio narrante, M. Agrii argentarii servus Alexandrum C. Fannii servum occidisse confes-*

fessus est: mox ubi supplicio affectus esset, ille, de cujus nece creditum erat, domum rediit. Diligenter igitur cavendum judici, ne supplicium præcipitet, antequam de crimine constiterit l. 1. §. item illud. l. 5. §. non alius ff. ad SC. Sillan. constare autem non dicitur, simul atque de facto constiterit: etiam de dolo, & caussa facti liquere debet. Quid enim si confiteatur quis occidisse Titium, cum potuerit vel dolo tanquam inimicum occidere, vel jure tanquam latronem, non erit pro confesso habendus, ob id, quod occidisse confessus sit, sed quod occidisse dolo. Quare recte Interpretes præcipere videntur, ut judex, cum reus imperitior est, non solum interroget an fecerit, sed cur fecerit, & cui bono. Che se poi il delinquente stia saldo sulla negativa del delitto, tocca al Regio Fisco, spetta al Magistrato rintracciare, ed assicurarsi della cagione del di lui misfatto, la quale corrispondente sia, e proporzionata alla leggerezza, o gravità del delitto. Abbisogna eziandio, che di cotesta cagione la pruova sia ben assodata nello stesso suo genere, non potendosi supplire colla specie del delitto, conciossiacchè dicano i criminalisti, che in un uomo ragionevole non potrà mai darsi fallo senza cagione, al pari, che non potrà mai darsi corpo, che viva senz' anima. *Causa delinquendi*, avvertì lo stesso chiarissimo de Angelis, *quæ tamen non sit levis, sed magna, verisimilis, proportionata, ac gravitati delicti correspondens, nec appareat alium habuisse caussam delinquendi, stat enim præsumptio, caussam habentem commisisse delictum, Vulpin. q. 52. n. 14. Imo, aliis concurrentibus, aliquando facit indicium ad torturam, Giurba cons. 97. Carthar. decis. 87. n. 36. Crus. de indic. lib. 1. cap. 63. n. 1. & seqq. Ciriac. controv. 131. n. 35. & controv. 485. n. 7. Majoran. cap. 8. n. 159. Verum debet esse probata in genere, non in specie, ut faciat indicium ibid. n. 64. & in omni delicto probanda est caussa delinquendi; nam cum delictorum caussa sit, sicut corpus absque anima, ita delictum in homine rationali esse nequit absque caussa, Aristotil. 1. Rhetor. cap. 10.*

La causa del delitto in questo giudizio, divenuto capitale unicamente per giuoco, e trastullo del rio maledetto fato di Durante, non può uom saggio riguardare senza bile, senza sdegno, senza cruccio. Udite per quali opposti distantissimi poli

poli si sbalza, e si dimena. D. Chiara Montanaro la ripone nell'amore di Durante: Angelo Cassella nell'odio di Durante: il R. Fisco nella libidine di tutti: tutto lo stuolo de' testimonj fiscali in niuna passione, nè affetto. D. Chiara nell'amore. I criminalisti vogliono, che provato sia *in genere*, *non in specie*, *ut faciat inditium*. Io mi contento anco della sola spezie, e pure non la trovo, non la veggo. Povera, e meschina voi, rispettabilissima mia D. Chiara, con quella vostra frenesia. L'età vostra ben matura, il viso, la carnaggione, il portamento, io veramente non so, se fosser atti a servir per esca di un forsennato amore. Ho inteso dire di nò. Che che però ne sia, sapete mai, che si rimase cotesto amore nella sola nuda vostra fantasia. Non avete trovato un cane, che vi abbia bajato intorno a sostenerlo; che anzi que' vostri dilettissimi bargelli vi dichiarano in questa parte fallace, e mensogniera. Angelo Cassella nell'odio. Questi la pensò meglio. Ed in vero è un rinegare a i principj del buon senno il farsi a credere, che un amatore soddisfar voglia l'amoroso suo trasporto per quella inumana crudelissima foggia di violenza. L'odio, che depone Cassella potrebbe arrivarci, nudrito in petto di uom mentecatto, e perduto. Cassella dunque nel conflitto de' suoi spergiuri disse, che D. Vincenzo Durante nel comandargli la mattina del giorno del delitto, d'introdursi nell'appartamento de' conjugi offesi, gli soggiunse, che dopo sarebb' egli entrato *per fare uno sfriso* a Naccarelli. Picciolo sfreggio veramente, e da non badarsi! E la cagione di odio cotanto spietato dove mai fu nel cuore di Durante contra Naccarelli? Quale cosa mai gli gittò tanto solfo, e bitume in cuore, onde venne a divampare incendio così alto, e divoratore? Durante fu sempre amico di Naccarelli, fino a farsi del suo partito nel sindacato, che quegli diede, e fino ad interessarsi per agevolargli la spedizione delle lettere liberatoriali. Tutto ciò è pruova del Fisco. Forse sarà addivenuto per aspre ripulse patite nel cimento dell'amor suo con D. Chiara. Questa è petizion di principio. Se vedemmo, che non mai vi fu dell'amore, non mai vi furon ripulse, nè di loro vi è nè parola, nè sillaba in tutta la intera processura;

Ba

Baſtava però dire, che *lo sfriſo* è depoſto da Angelo Caſſella. Il Regio Fiſco ricorre alla natia libidine di tutti. Se il Fiſco in una cauſa di omicidio ricorreſſe alla natìa iracondia dell' uomo, che coſa ne direbbe un giureconſulto? Riderebbe. Brillante in fine è l' opinione di parecchi teſtimonj fiſcali: eſſi ſinceramente depongono di non aver eglino inteſo mai per qual motivo ſi foſſe quell' eccesso conſumato. Or ſarà permeſſo, che per tal modo ſi ſcherzi in una cauſa indiziaria intorno alla cagione del delitto? Dovremmo bruggiare le leggi, dovremmo sbandire tutta la ſcuola de' Dottori. Niente poi dico di quella proporzione, e corriſpondenza della cauſa col delitto. Ruminate di grazia un tantino ſul misfatto, di cui ſi accagiona Durante. Egli governador del luogo, egli non giovinaſtro, che allora vedeſſe il mondo, egli uom provetto nell' età, e nel ſuo meſtiere, egli non affaſcinato da vemente paſſione, egli ſi pone a batter la via di un delitto orroroſo, ed egli il concerta, il promvove, il conſuma in converſazione, in mezzo a quanti mai voller ſaperne, che anzi va invitando nell' atto ſteſſo i bargelli, il maſtrodatti, che ſteſſero all' erta a ſentirne i diſcorſi, a vederne le diſpoſizioni, ad oſſervarne i movimenti. Chi potrà digerire coteſti pezzi di macigno, di ferro, di acciajo?

Ed oh il Regio Fiſco ſi trovaſſe meco meno disdegnoſo; quale merito ſegnalato vorrei farmi con lui! Io gli additerei la verace cagione del delitto nella perſona di D. Gioſeppe Franco. Coſtui è quel deſſo, che diventò uno ſcoglio immobile, quando D. Chiara gli chieſe ajuto: è quel deſſo, che D. Franceſco Naccarelli deſignò per ſuo capital nimico inſieme coll' aggente Petrillo: è quel deſſo, che animò i ſuoi congionti Marcarelli, Onofrio, e Generoſo Caſſella a commettere il delitto, ſpiegandoſi in terminacci ſordidi, ed oſceni: è quel deſſo in fine, che il Regio Fiſco ha rubricato *de iſtigatione, inflammatione, aliiſque ad ſcelus patrandum, in dedecus, atque infamiam conjugum Naccarella, & Montanaro: nec non de auctoritate dolo malo adhibita in Generoſum de Negris, civem Terræ Cuſani, ipſi pro clamore vetando in nocte patrati facinoris, cauſa denegandi dictis conjugibus auxilium*. Ma il Fiſco par, che del ſolo ſangue di Durante abbia ſete.

tè. Ognun altro, che Durante non sia, a costo di rovesciare tutta quanta la mole di sua fabbrica, ha in non cale, e disprezzo. Non così farà la Regal Camera, giudice imparzialissimo, giudice sapientissimo.

Eccovi, Signori, la causa del governador di Cusano, dove si è votato di morte, e di marittimo perpetuo con infamanti spaventevolissime esasperazioni. Infamie mal corrispondenti all' indole del delitto, e della persona. Rivoltate tutt' i fasti del Tribunale de' delitti, non ne troverete un' esempio solo. Tutto il titolo *de iis, qui notantur infamia* ignora il misfatto, che Naccarelli, e Montanaro sofferfero. La persona di D. Vincenzo Durante, tacendomi della onestissima sua estrazione, non può non considerarsi un Magistrato, per quanto infimi siano i gradini del posto di governador locale. Presso de' Romani bastava per la nobiltà l' esercizio della Magistratura, che trasfondevasi anco agli oriundi. Quindi il divario tra le nobiltà antiche, e le nuove, *inter homines veteres, & novos*, tra i quali rinomatissimo è Cicerone. Nel *capo* 1. *del libro* 1. di Antonio Mattei nell' insigne trattato *de nobilitate* diffusamente se ne ragiona. Durante non ebbe mai dal Principe dichiarazione di nobiltà: egli però tale hassi a riputare per ragion del suo uffizio. *Nec solum is nobilis est*, scrisse il gran Tiraquello *de nobilit. cap.* 11. *n.* 9. *quem princeps expresse nobilitat, sed & plerumque tacite, & sine alia expressa nobilitatione, quis a principe, vel alio hujusmodi potestatem habente nobilitatur, ut nuncupatim tradit Bart. in l. de quibus, ff. de leg. ubi ita scribitur: nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret; an rebus ipsis, & factis?*

Rincoratevi dunque D. Vincenzo Durante. Veglia Iddio per voi. Quell' ottimo, massimo, immortale Iddio, che per mezzo di Natan disse *non morieris* a Davide, reo certo di violento adulterio con Bersabea, e di proditorio omicidio di Uria di lei consorte, non permetterà mai, che voi dobbiate qual' infame tolerare perpetuo supplizio, e tanto meno la spaventevole esacranda pena di morte; dopocchè i suoi Ministri di quaggiù conobbero, che del delitto non siete convinto per re-

teſtimonj di veduta , nè dal compagno del reato ; non ſiete ſopraffatto da in ... j indubitati , nè dalle voci di voſtra confeſſione ; che anzi ſi affollano cento , mille , infiniti argomenti di voſtra innocenza .

Napoli addì 3. Dicembre 1783.

Gioſeppe Marìa Giaquinto .

Io p.° isto fu condannato alla forcha

In grado di nullità, fu a 2 gen. 1784.

Esilio perpetuo in una Torre di Palermo